



COMUNE DI RICCIONE

(Provincia di RIMINI)

Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Servizi Tecnici

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai lavori di:

“REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA”

mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi: CAM)

CUP: E87H16001400006

CIG: 7670051650

DISCIPLINARE DI GARA

(Art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo posto a base di gara servizi ingegneria ed architettura (soggetto a ribasso)	365.477,53
2	Oneri previdenziali ed assistenziali INARCASSA al 4% (non assoggettati a ribasso)	14.619,10
3	<i>Sommano (1+2)</i>	380.096,63
4	I.V.A. al 22% su €. 380.096,63	83.621,26
A	Importo complessivo dei servizi tecnici in appalto (3 + 4)	<u>463.717,89</u>

Il Dirigente del Settore

Dott. Ing. Michele Bonito

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Michele Bonito

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA	5
1. PREMESSE	5
2. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE:.....	5
2.1 Amministrazione aggiudicatrice committente (Stazione appaltante):.....	5
2.2 Servizio dell'amministrazione aggiudicatrice interessato all'affidamento dei servizi tecnici:.....	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
3.1 Documenti posti a base di gara	6
3.2 Chiarimenti	8
3.3 Comunicazioni	8
4. OGGETTO DELLA GARA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	13
5.1 Tempo utile per la presentazione degli elaborati progettuali	13
5.2 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la loro rendicontazione	15
5.3 Opzioni.....	15
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (IN FORMA SINGOLA O PLURIMA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA	16
7. REQUISITI GENERALI (DI CAPACITÀ GIURIDICA) DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA	19
8. REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA E MEZZI DI PROVA.....	20
8.1 Requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice]	20
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria [art. 83, comma 1, lett. b), comma 4 e Allegato XVII, del Codice - Linee Guida n. 1 ANAC].....	23
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale [art. 83, comma 1, lett. c), comma 6 e Allegato XVII, del Codice - Linee Guida n. 1 ANAC].....	23
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI RETE E I GEIE SUI REQUISITI DA POSSEDERE.....	32
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI	34
9. AVVALIMENTO	35
10. SUBAPPALTO	36
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	37
12. SOPRALLUOGO	41
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	42
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	42
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	45
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	45
16.1 Domanda di partecipazione alla gara	46
16.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	47
16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	49
16.3.1 Dichiarazioni integrative da presentare dal concorrente per l'ammissione alla gara.....	49
16.3.2 Documentazione a corredo.....	52
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di rete)	53
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA".....	55
17.1 Facoltà per il concorrente di presentare VARIANTI al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice	59
18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE".....	61
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	63

19.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (di natura qualitativa e tabellare).....	64
19.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	76
19.3	Punteggio attribuibile e modalità di assegnazione del punteggio all'offerta economica e all'offerta temporale (offerta tempo)	76
19.4	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta temporale (offerta tempo)	77
19.5	Riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche	78
19.6	Metodo per il calcolo dei punteggi (aggregativo compensatore).....	79
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	81
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	81
22.	APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE E TEMPORALI.....	82
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	83
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	83
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	85
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	85
27.	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI E DEL BANDO DI GARA.....	86

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO

dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai lavori pubblici di:

“REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA”

mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 recante *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.”*.

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 1460 del 5 novembre 2018 adottata dal Dirigente del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici”, il Comune di Riccione ha stabilito le modalità per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, la misura e contabilità” inerenti ai lavori pubblici di **“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”**.

L’affidamento dei servizi tecnici avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi degli articoli 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito anche definito: “Codice” o “Codice dei contratti”) nonché tenendo conto degli indirizzi operativi forniti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le Linee Guida n. 1 approvate con Delibera del Consiglio ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 (poi aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018) ad oggetto: *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”* (d’ora in poi anche definite **“Linee Guida n. 1 di ANAC”**) e con il **“Bando-tipo n. 3”** di ANAC recante *“Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* approvato dal Consiglio ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

Luogo di esecuzione: Comune di Riccione (Provincia di Rimini), in area/immobile con accesso lungo il Viale Luigi Einaudi [codice NUTS: ITH59] - Codice Unico di Progetto (**CUP**): **E87H16001400006** - Codice Identificativo Gara (**CIG**): **7670051650** - Codice Unico di Intervento (**CUI**): **00324360403201700016**.

Nella procedura di affidamento dei servizi tecnici non sono previsti né lotti funzionali e né lotti prestazionali secondo le definizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera qq) e lettera gggg), del Codice.

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Michele Bonito, Dirigente del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici” del Comune di Riccione.

Le norme di gara (cd. norme di **“lex specialis”**) riguardanti la procedura aperta che sarà esperita ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto sono di seguito riportate.

2. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE:

2.1 Amministrazione aggiudicatrice committente (Stazione appaltante):

Comune di Riccione - Provincia di Rimini (RN), Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione (RN) - tel. centralino 0541/608111 - telefax: 0541/601962 - PEC: comune.riccione@legalmail.it, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Riccione, Coriano e Montefiore Conca (CUC), profilo di committente (sito informatico della Stazione appaltante committente e della CUC): <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare> [art. 3, c. 1, lett. nnn), del Codice] - e-mail:

srenzi@comune.riccione.rn.it - PEC: comune.riccione@legalmail.it - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 del Codice per le fasi di gara e di esecuzione del contratto: Dott. Ing. Michele Bonito - e-mail RUP: mbonito@comune.riccione.rn.it - tel. diretto: 0541/608268 - telefax: 0541/608273.

2.2 Servizio dell'amministrazione aggiudicatrice interessato all'affidamento dei servizi tecnici:

Settore 9 "Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici" del Comune di Riccione (RN) - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo: Dott. Ing. Michele Bonito (telefono diretto: 0541/608268) - telefax: 0541/608273 - PEC: comune.riccione@legalmail.it - sito internet Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it - e-mail diretta del RUP: mbonito@comune.riccione.rn.it. **Punti di contatto:** per aspetti tecnici: Geom. Stefano Renzi [Tel.: 0541/608262 - Cell.: 346 5229881 - Fax.: 0541/608273 - E-mail: srenzi@comune.riccione.rn.it] - per aspetti amministrativi/di gara: Geom. Pierpaolo Amaranti [Cell.: 333 5203124 - E-mail: amarantipaolo@gmail.com].

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 Documenti posti a base di gara

La documentazione posta a base di gara comprende:

1) **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** dei lavori pubblici di "Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva" per i quali occorre svolgere i servizi tecnici in oggetto (progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 5, del Codice), approvato dall'Amministrazione Comunale di Riccione con delibera G.C. n. 155 del 10 maggio 2018, il quale comprende i seguenti n. 16 elaborati e documenti (gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica sono liberamente scaricabili al link: <http://www.comune.riccione.rn.it/Download/SCARICOLLPP/museoculturale.zip>):

- 1) Tav.1 - Stato di Fatto
- 2) Tav.2 - Progetto Architettonico - Piante e sezione
- 3) Tav.3 - Progetto Architettonico - Prospetti e sezione
- 4) Tav.4 - Progetto Architettonico - Prospetto con muri fornace
- 5) Tav.5 - Progetto Architettonico - Particolari costruttivi
- 6) Tav.6 - Progetto Architettonico - Render
- 7) Tav.7 - Progetto Architettonico - Richiesta parere AUSL
- 8) Tav.8 - Tavola strutturale
- 9) Tav.9 - Progetto impiantistico - Imp. meccanici, elettrici, speciali
- 10) Tav.10 - Richiesta parere Antincendio VVF
- 11) Elab.11 - Relazione architettonica
- 12) Elab.12 - Relazione strutturale
- 13) Elab.13 - Relazione impiantistica
- 14) Elab.14 - Calcolo sommario di spesa
- 15) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- 16) Quadro Economico.

2) **Documentazione** per esperire la procedura aperta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 60 del Codice, predisposta dalla Stazione appaltante e messa liberamente e gratuitamente a disposizione degli operatori economici interessati all'affidamento dei servizi tecnici in oggetto (collegandosi al link: <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>):

- **Schema di contratto** (disciplinare di incarico professionale) con i contenuti del **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale** contenente sia le norme negoziali (di contratto) e sia le norme capitolari applicabili ai servizi tecnici oggetto di affidamento;
- **Bando di gara** (per l'esperimento della procedura di gara in ambito sopra soglia UE)
- **Disciplinare di gara** (presente documento riportante le norme di dettaglio del bando di gara per l'esperimento della procedura di gara in ambito sopra soglia UE);
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** previsto dall'art. 85 del Codice [modello ad uso del concorrente da presentare sempre ed in ogni caso dal concorrente, preferibilmente da integrare (non è un obbligo) dai sottoindicati modelli predisposti dalla Stazione appaltante denominati **Modello 1 - DOM-DIC, Modello 2 - DOM-DIC - Modello 3 - DIC-CONS e Modello 4 - DIC-AVV**];

- **Modello 1 - DOM-DIC** (per professionista di “studio individuale” o di “studio associato”): Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'ammissione alla gara (modello ad uso del concorrente, eventualmente integrativo del **DGUE**);
 - **Modello 2 - DOM-DIC** (per società o per consorzio stabile di società ingegneria/professionisti o per GEIE): Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'ammissione alla gara (modello ad uso del concorrente, eventualmente integrativo del **DGUE**)
 - **Modello 3 - DIC-CONS** (per società consorziata a consorzio stabile di società di ingegneria e/o di professionisti): Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi del consorzio al consorzio stabile necessari per l'ammissione alla gara del consorzio stabile concorrente (modello ad uso del concorrente, eventualmente integrativo del **DGUE**)
 - **Modello 4 - DIC-AVV** (per soggetto ausiliario): Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dell'ausiliario necessari per l'ammissione alla gara del concorrente ausiliato (modello ad uso del concorrente da presentare in caso di avvalimento dei requisiti speciali, eventualmente integrativo del **DGUE**)
 - **Modello 5 - SOP**: Attestazione di avvenuto sopralluogo (modello ad uso del concorrente)
 - **Modello 6 - OFF-ECO**: Offerta economica e temporale (modello ad uso del concorrente)
- 3) **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16 settembre 2013 reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del Governo della Provincia di Rimini (sito della Prefettura di Rimini, al link http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_pubblici.pdf); in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara: a tal fine, in sede di gara l'offerente deve dichiarare di accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel **“Patto d'integrità”** tra il Comune di Riccione e gli operatori economici partecipanti alle gare approvato con delibera di G.C. n. **217 del 30 luglio 2015** (delibera che è possibile reperire nel sito informatico comunale e scaricabile al link: <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>).

La documentazione tecnica posta a base di gara, ai sensi dell'art. 34 del Codice, è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** approvati con il **Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017** recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.”* (d'ora in poi anche definiti “CAM Edilizia”); di conseguenza, i **servizi di ingegneria e di architettura** oggetto di affidamento dovranno essere svolti nel rispetto dei suddetti CAM Edilizia e delle norme contrattuali contenute nel presente Disciplinare di gara e nello Schema di contratto con i contenuti del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché secondo le indicazioni che verranno date al riguardo dal RUP al contraente affidatario dei servizi tecnici in oggetto, eventualmente anche con successivo concordamento delle previsioni di progetto e di esecuzione dei lavori da porre in essere dal progettista e dal direttore dei lavori incaricati al fine di chiarire al meglio le esigenze di tutela ambientali che detti CAM Edilizia perseguono, essendo questi in funzione delle caratteristiche proprie dell'opera pubblica da progettare e realizzare.

La suddetta documentazione posta a base di gara è altresì resa disponibile e visionabile presso il Servizio comunale interessato all'affidamento del contratto indicato al precedente punto **2.3** (Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici” del Comune di Riccione) nei **giorni feriali** del lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30) e nei **giorni feriali** del giovedì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30), previo appuntamento telefonico con il tecnico comunale Geom. Stefano Renzi al numero 0541/608262, preferibilmente al momento dell'effettuazione del sopralluogo obbligatorio per poter essere ammessi alla procedura di gara, indicato nel successivo punto **12.** da effettuare secondo le modalità ed i termini ivi indicati; detta documentazione sarà resa disponibile, per la presa visione, ai soli seguenti soggetti di impresa: al legale rappresentante dell'operatore economico interessato alla gara o a un suo procuratore (i quali con idoneo documento in corso di validità dovranno dimostrare la propria qualifica e la propria identità; il procuratore dovrà presentarsi munito di copia autentica della procura notarile con la quale questi detiene gli idonei poteri di firma); è altresì ammessa la visione dei documenti posti a base di gara ad un diverso soggetto delegato in forma scritta dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico (in

quest'ultimo caso dovrà essere presentata all'ufficio valido documento di identità del delegato e idoneo atto di delega a firma del legale rappresentante/procuratore accompagnato a sua volta da documento di identità dello stesso legale rappresentante/procuratore: si sottolinea che il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere la delega per la presa visione da più operatori economici interessati alla gara).

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti dalla Stazione appaltante committente (dal RUP) sulla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti su dubbi applicativi e interpretativi aventi esclusivamente caratteristiche di natura ed interesse generale, da inoltrare all'indirizzo PEC comune.riccione@legalmail.it, almeno n. 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere indirizzate al RUP e formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte la Stazione appaltante fornirà, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet (profilo di committente) indicato nel precedente punto **2.1**. (nella sezione Amministrazione Trasparente <https://www.comune.riccione.rn.it/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE> - "Bandi di gara e contratti" <https://www.comune.riccione.rn.it/BANDI-DI-GARA-E-CONTRATTI>, ove è pubblicata la presente procedura di gara), le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara presentate in tempo utile rispetto al termine indicato nel precedente primo periodo. Non sono ammessi chiarimenti espressi in forma telefonica.

3.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo **3.2**, tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante committente (Comune di Riccione) e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del Comune di Riccione comune.riccione@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP della Stazione appaltante committente; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni stesse.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnico-professionale, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto di parte dei servizi tecnici previsti in contratto ai sensi dell'art. 31, comma 8, ultimo periodo, del Codice, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELLA GARA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

L'appalto (l'affidamento del contratto) è costituito da un **unico lotto** [unico lotto di tipo funzionale e prestazionale, secondo le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera qq) e lettera ggggg) del Codice] in quanto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 51 del Codice stesso, le motivazioni principali che comportano l'individuazione dell'unico lotto sono le seguenti:

- è, prima di tutto, necessaria l'unità progettuale dell'intera opera pubblica da realizzare per garantire il miglior coordinamento della progettazione definitiva ed esecutiva di tipo architettonico, strutturale ed impiantistica, delle opere da realizzare [anche in considerazione della responsabilità progettuale in solido sul capogruppo mandatario in caso di contraente costituito in forma di soggetto plurimo: "raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)" o "consorzio ordinario di concorrenti" ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, costituiti

- o da costituire fra due o più operatori economici di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 46, comma 1, del Codice, che può anche comprendere i soggetti prestatori di servizi tecnici di cui alla lettera f) del medesimo comma 1 e, quindi, può includere i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria o di società miste (punto 2.2.3.1. delle Linee Guida n.1 ANAC)];
- la suddivisione in lotti potrebbe far eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice in relazione alla pubblicità della gara in ambito europeo (attualmente, la soglia UE per i servizi è pari ad €. 221.000,00 al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali di legge e dell'IVA al 22%) e, quindi, in tal modo si opererebbe la disapplicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici (l'art. 51, comma 1, ultimo periodo, del Codice dispone che: *“E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice....”*);
 - l'accesso alla gara da parte dei professionisti singoli (equiparati, a questo riguardo, alle microimprese) è assicurato dalla possibilità per gli stessi di partecipare alla procedura selettiva in forma di concorrente plurisoggettivo [“raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)” o in “consorzio ordinario di concorrenti” ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, costituiti o da costituire fra due o più operatori economici di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 46, comma 1, del Codice che può anche comprendere i soggetti prestatori di servizi tecnici di cui alla lettera f) del medesimo comma 1 e, quindi, può includere i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria o di società miste (punto 2.2.3.1. delle Linee Guida n.1 ANAC): peraltro, per l'ammissione alla gara dei RTP è prescritto che questi abbiano al loro interno almeno un **“giovane professionista”** ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice e dell'art. 4, comma 1, del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263].

Oggetto dell'appalto è l'incarico professionale inerente lo svolgimento delle prestazioni relative all'espletamento dei seguenti servizi tecnici: **progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., direzione lavori, misura e contabilità** [inclusi i servizi tecnici di progettazione da svolgere da professionista abilitato necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ed i servizi tecnici relativi all'esecuzione degli impianti e delle parti edilizie **antincendio** nel rispetto della normativa vigente, nonché i servizi tecnici per l'assistenza al collaudatore delle opere eseguite da nominare in corso d'opera dal Committente e per l'assistenza al Responsabile del Procedimento per la rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna dei lavori eseguiti per l'ottenimento del contributo POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1], inerente l'intervento di *“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”*, da doversi successivamente appaltare, eseguire e collaudare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ad un appaltatore esecutore di lavori pubblici.

Il Codice CUP è: **E87H16001400006** - il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **7670051650** - il Codice Unico di Intervento (CUI) è: 00324360403201700016.

L'ammontare complessivo posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) del corrispettivo dei servizi tecnici in affidamento, ammonta all'importo di **€ 365.477,53** al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell'I.V.A. al 22%, secondo quanto di seguito più dettagliatamente specificato.

Nella successiva **Tabella n. 1** si riportano i servizi tecnici oggetto di affidamento con i loro importi posti a base di gara (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge e dell'I.V.A. nella misura vigente) da assoggettare a ribasso ed i codici CPV europei a loro attribuiti, l'indicazione delle **“prestazioni principali”** e delle **“prestazioni secondarie”** da espletare dal contraente per le finalità previste dall'art. 48, commi 2 e 5 e dall'art. 83, comma 8, del Codice e, quindi, tipologie di prestazioni da svolgere, rispettivamente, dal capogruppo mandatario (o dal capofila) con quota maggioritaria e dalle mandanti (o dagli operatori non capofila) con quota minoritaria di un concorrente di tipo plurimo di tipo verticale (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE ai sensi dell'art. 48 del Codice). In particolare, le diverse tipologie di prestazioni “principali” e “secondarie” indicate nella successiva **Tabella n. 1** sono state individuate secondo le “categorie di opere” e le “ID Opere” di cui all'art. 7, comma 2 e alla Tabella Z-1 delle “Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni” del **Decreto 17 giugno 2016** recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”* approvato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicato nella GURI, Serie Generale, n.174 del 27 luglio 2016) ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice [secondo quanto indicato nel successivo punto **8.4**, a cui si rimanda, le

“prestazioni principali” di seguito indicate relative alla categoria **EDILIZIA** (ID Opere **E.13**) devono essere necessariamente assunte dal capogruppo mandatario del concorrente di tipo plurimo di tipo verticale].

Tabella n. 1) – Oggetto dell'appalto, codici CPV e importi posti a base di gara dei servizi da affidare (distinti per prestazioni “principali” e “secondarie” in funzione delle “Categorie di opere” e delle “ID Opere” di cui al D.M. 17.06.2016).

Categorie d'opera (ID Opere) Tavola Z-1 D.M. 17.6.2016	Descrizione delle prestazioni per tipologia di categoria d'opera (indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie art. 48, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50)	CPV	Importo dei servizi posto a base di gara (esclusi oneri previd. e assist. ed I.V.A.) (euro)	Importi posti a base di gara per categoria d'opera (escl. oneri previd. ed assist. ed I.V.A.) (euro)
EDILIZIA (E.13)	Servizi di progettazione delle <u>opere architettoniche ed edilizie</u> (progetto definitivo ed esecutivo) - <u>Prestazione principale</u>	71220000-6	68.411,35	140.780,47
	Servizi per l'esecuzione e la direzione dei lavori, la misura e la contabilità delle <u>opere architettoniche ed edilizie</u> (incluso l'incarico di <u>Direttore dei Lavori</u>) - <u>Prestazione principale</u>	71541000-2	72.369,12	
STRUTTURE (S.04)	Servizi di progettazione delle <u>opere strutturali da realizzare in zona sismica</u> (progetto definitivo ed esecutivo) - <u>Prestazione secondaria</u>	71327000-6	78.486,88	127.433,32
	Servizi per l'esecuzione e la direzione operativa dei lavori, la misura e la contabilità delle <u>opere strutturali da realizzare in zona sismica</u> - <u>Prestazione secondaria</u>	71541000-2	48.946,44	
IMPIANTI (IA.01)	Servizi di progettazione degli <u>impianti meccanici a fluido</u> : acqua sanitaria, scarichi e fognature, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, impianti e reti antincendio (progetto definitivo ed esecutivo) - <u>Prestazione secondaria</u>	71321200-6	2.469,66	5.465,26
	Servizi per l'esecuzione e la direzione operativa dei lavori, la misura e la contabilità degli <u>impianti meccanici a fluido</u> : acqua sanitaria, scarichi e fognature, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, impianti e reti antincendio - <u>Prestazione secondaria</u>	71541000-2	2.995,60	
IMPIANTI (IA.02)	Servizi di progettazione degli <u>impianti meccanici a fluido</u> : riscaldamento e raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria e impianti meccanici di distribuzione fluidi (progetto definitivo ed esecutivo) - <u>Prestazione secondaria</u>	71321200-6	16.248,11	37.115,80
	Servizi per l'esecuzione e la direzione operativa dei lavori, la misura e la contabilità degli <u>impianti meccanici a fluido</u> : riscaldamento e raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria e impianti meccanici di distribuzione fluidi - <u>Prestazione secondaria</u>	71541000-2	20.867,69	
IMPIANTI (IA.03)	Servizi di progettazione degli <u>impianti elettrici e speciali</u> a servizio delle costruzioni: impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi (progetto definitivo ed esecutivo) - <u>Prestazione secondaria</u>	71321000-4	23.125,72	54.682,68
	Servizi per l'esecuzione e la direzione operativa dei lavori, la misura e la contabilità degli <u>impianti elettrici e speciali</u> a servizio delle costruzioni: impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici e di rivelazione incendi - <u>Prestazione secondaria</u>	71541000-2	31.556,96	

Somma importo dei servizi ingegneria e architettura posto a base di gara (esclusi oneri previd. e assist. ed I.V.A.)	365.477,53	365.477,53
---	------------	------------

Tabella n. 1-A) – Tabella riassuntiva degli importi dei servizi posti a base di gara per “Categoria di opere” e per “ID Opere” di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016 - Incidenza % delle ID Opere e delle diverse prestazioni sull’importo totale dei servizi - Importi dei servizi secondo le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Categoria d’opera Tavola Z-1 D.M. 17.6.2016	ID Opere (classe e categoria L. n.143/49)	Importo stimato dei lavori (al netto dell’IVA)	Incidenza % lavori di categoria sull’importo totale dei lavori	Servizi previsti nell’ambito della categoria d’opera ed ID Opere	Corrispettivo calcolato D.M. 17.6.2016 (euro)	Incidenza % dei servizi di categoria sul totale del corrispettivo
EDILIZIA	E.13 (I/d)	1.104.855,31	40,78 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	140.780,47	38,52 %
STRUTTURE	S.04 (IX/b)	869.968,17	32,11 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	127.433,32	34,87 %
IMPIANTI	IA.01 (III/a)	24.106,50	0,89 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	5.465,26	1,50 %
IMPIANTI	IA.02 (III/b)	328.124,86	12,11 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	37.115,80	10,16 %
IMPIANTI	IA.03 (III/c)	381.945,00	14,10 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	54.682,68	14,95 %
Totali		2.708.999,84	100,00 %		365.477,53	100,00 %

Simboli dei servizi tecnici da espletare dal contraente, indicati nella Tabella n. 1-A):

- PD: progettazione definitiva ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Codice.
- PE: progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 23, comma 8, del Codice.
- CSP: progettazione della sicurezza di cantiere [redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)].
- DL: direzione dei lavori, misura e redazione della contabilità lavori.
- CSE: gestione della sicurezza di cantiere durante l’esecuzione dei lavori [coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE)].

L’importo totale dei servizi di ingegneria e di architettura **posto a base di gara di € 365.477,53** indicato nelle precedenti **Tabella n. 1) e n. 1-A)** è al netto degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti secondo le norme vigenti applicabili ai diversi ordini professionali e dell’I.V.A. nella misura vigente.

L’importo dei servizi tecnici posto a base di gara di **€ 365.477,53** è stato determinato applicando i parametri e le modalità di calcolo di cui al **Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016**, recante: “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: D.M. 17 giugno 2016).

Le **prestazioni principali** dei servizi tecnici in affidamento di cui all’art. 48, comma 2, del Codice, indicate nella precedente **Tabella n. 1)**, sono quelle relative ai servizi tecnici attinenti sia alla fase di progettazione che alla fase di esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie rientranti nella categoria d’opera “**EDILIZIA**” [ID Opera **E.13** e classe e categoria **I/d** di cui alla Legge n. 143/1949], per un importo posto a base di gara di **€ 140.780,47** (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A. nella misura vigente), di cui **€ 68.411,35** per la fase di progettazione ed **€ 72.369,12** per la fase di esecuzione dei lavori.

Tali **prestazioni principali** (servizi di progettazione e di esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie), quindi, saranno quelle che in sede di gara si dovrà necessariamente assumere il **capogruppo mandatario / capofila** di un concorrente plurimo di tipo verticale (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE ai sensi dell’art. 48 del Codice) con quota di qualifica maggioritaria nell’ambito del concorrente plurimo stesso e che, in caso di aggiudicazione del contratto, dovrà poi eseguire.

Le **prestazioni secondarie**, invece, individuano quei servizi tecnici in affidamento di cui all’art. 48, commi 2 e 5, del Codice, anch’esse indicate anch’esse nella precedente **Tabella n. 1)**, che devono essere assunte in gara (ed eseguite in caso di aggiudicazione del contratto) dai mandanti (o dagli operatori non capofila) di un concorrente plurimo di tipo verticale e che si qualificano in gara con una quota minoritaria rispetto al mandatario/capofila.

Non essendo esplicitato nella precedente **Tabella n. 1)**, si precisa che **è escluso dall’obbligo** in capo al **mandatario/capofila** (è una facoltà eventuale) di assumere nell’ambito del concorrente plurimo il ruolo di CSP

e di **CSE** relativamente ai servizi della sicurezza di cantiere in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nonché il ruolo di tecnico abilitato in materia di **prevenzione incendi** iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno art. 16 D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n.818/1984) e, ovviamente, il ruolo di **geologo** per la predisposizione della relazione geologica (per i ruoli da prevedere si veda il successivo punto **8.1**), essendo servizi (ruoli) da assumere da un tecnico facente parte del concorrente plurimo da indicare con l'offerta.

L'importo complessivo dei lavori sulla base del quale è stato calcolato il suindicato importo dei servizi tecnici posto a base di gara di **€ 365.477,53**, desunto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del Codice per la realizzazione dei lavori pubblici di "Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva", e per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto del presente Disciplinare di gara, ammonta ad **€ 2.708.999,84** (compreso l'importo degli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso di € 95.000,00 ed esclusa l'I.V.A. al 10%); detto importo è distinto nelle **classi e categorie** di intervento di cui alle vigenti tariffe professionali degli ingegneri ed architetti specificate nella seguente **Tabella n. 2)** (il riferimento di calcolo del corrispettivo dei servizi posto a base di gara è il D.M. 17 giugno 2016 in precedenza indicato):

Tabella n. 2) - Importo lavori - Categorie e classi dei lavori, ID Opere e relative tariffe professionali

(rif.: Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016)

Tariffa vigente D.M. 17 giugno 2016 <i>Corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016</i>				Tariffa (L. 143/1949)	Grado di complessità	Costo della categoria ed ID opera <i>(importo di progetto categoria d'opera)</i>
Categoria d'opera	Destinazione funzionale	ID Opere	Identificazione delle opere	Classe/Categoria	«G»	«V» (euro)
Edilizia	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.13	Museo, Biblioteca, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale	I/d	1,20	1.104.855,31
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative	IX/b	0,90	869.968,17
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici - Impianti sanitari - Impianti di fognatura ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti e reti antincendio	III/a	0,75	24.106,50
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	328.124,86
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente	III/c	1,15	381.945,00
Importo complessivo dei lavori in appalto (oneri di sicurezza inclusi ed IVA esclusa):						2.708.999,84

L'ammontare complessivo del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi tecnici in appalto, da porre a base di gara, è pari all'importo di **€ 365.477,53** (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente al 22%), il quale, come detto sopra, è stato calcolato applicando i criteri del sopra citato D.M. 17 giugno 2016; tale importo è articolato nei diversi sotto-importi riportati nella successiva **Tabella n. 3).**

Tabella n. 3) - Corrispettivo professionale distinto per sotto fasi di espletamento dei servizi

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi + Spese e oneri accessori (euro)	di cui, per stima dei Costi del Personale (euro)
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA	75.247,82	39.074,26
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA	113.493,90	57.667,54
- ESECUZIONE DEI LAVORI (direzione lavori, misura e contabilità)	176.735,81	93.557,18
<i>Ammontare complessivo del corrispettivo posto a base di gara:</i>	365.477,53	190.298,97

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che i **costi per la sicurezza** sono pari ad **€ 0,00 (zero)**, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 16, del Codice, i **“Costi del personale”** riportati nella precedente **Tabella n. 3)** stimati e relativi al suindicato ammontare complessivo del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi tecnici in appalto, ammontano all'importo di **€ 190.298,97** (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. al 22%) per i quali si rinvia allo schema di calcolo dei corrispettivi professionali allegato allo Schema di contratto/Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

I servizi tecnici in appalto sono finanziati sull'intervento relativo all'opera pubblica denominata *“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”* inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed Elenco dei Lavori Annuali 2018 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2017, per una spesa complessiva di €. 3.600.000,00 (secondo il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del Codice, approvato con delibera G.C. n. 155 del 10 maggio 2018), di cui €. 1.000.000,00 finanziati con contributo concesso dal POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1 e per il restante importo di €. 2.600.000,00 finanziati in parte con mutuo ed in parte con mezzi di bilancio. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice.

5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.

5.1 Tempo utile per la presentazione degli elaborati progettuali

Il termine di tempo utile massimo prescritto per l'espletamento delle prestazioni della fase di progettazione definitiva ed esecutiva da realizzare in un unico livello (comprensivo di sopralluoghi, rilievi e redazione in unico livello degli elaborati di progetto definitivo/esecutivo e di quant'altro necessario per la redazione e la consegna agli atti della Stazione appaltante committente di detti elaborati) è fissato in **n. 45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della stipula del contratto stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice [è prevista, cioè, la consegna dei servizi **sotto le riserve di legge**, in quanto ricorrono le condizioni indicate in detto comma 8 trattandosi di appalto di servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva e di direzione lavori di un'opera pubblica finanziata, in parte (per l'importo di €. 1.000.000,00 su un importo complessivo di progetto di €. 3.600.000,00) con contributo concesso dal POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1 ed in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, quali la perdita dei relativi finanziamenti concessi dal POR-FESR della Regione Emilia-Romagna per l'intervento di *“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”*].

Si precisa che il **termine di tempo utile** indicato nel precedente paragrafo costituisce anche un elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (essendo un termine temporale sul quale il concorrente può offrire una riduzione percentuale, entro la misura massima del 20%) così come indicato nel successivo punto **18.**, alla quale corrisponderà l'attribuzione da parte della Commissione giudicatrice del relativo punteggio. Il

punteggio così ottenuto dal concorrente *i-esimo*, unitamente ai punteggi ottenuti sui restanti elementi variabili di valutazione delle offerte, determinerà il punteggio complessivo da attribuire allo stesso concorrente *i-esimo* al fine di stabilire tra tutte le varie offerte ammesse in gara, quale sia quella aggiudicataria dei servizi tecnici in oggetto (offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice committente).

Pertanto, il **termine di tempo utile** previsto per la presentazione degli elaborati di progetto definitivo ed esecutivo (in unico livello) sarà determinata sulla base della **riduzione percentuale** offerta dal concorrente Aggiudicatario con la propria offerta (la quale non potrà superare la misura massima del 20% del termine di tempo indicato nel primo paragrafo, come nel seguito specificato), secondo anche quanto ulteriormente specificato nei successivi paragrafi. In particolare, la riduzione percentuale di tempo sul termine indicato nel primo paragrafo andrà indicata dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara, solo ed esclusivamente unitamente all'offerta economica e non con l'offerta tecnica, così come indicato nei successivi punti **18.** e **22..**

Se la stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato dall'art. 32, comma 8, primo periodo, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In tal caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il termine di tempo di cui al terzo paragrafo non decorre nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati necessari per la redazione della progettazione e, pertanto, resta sospeso dalla data di consegna degli elaborati necessari all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ad altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprende a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione del termine non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili all'Affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Affidatario;
- b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte dell'Affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Affidatario, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
- d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Eventuali **sospensioni** del termine indicato al terzo paragrafo, legate comunque a motivazioni di oggettiva necessità (quali, a solo titolo di esempio, ragioni valutabili dalla Stazione appaltante committente quali il confronto e la condivisione delle fasi lavorative con le attività private presenti nel Palazzo Comunale o cause di forza maggiore o comunque per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dell'Affidatario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione), dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). La sospensione delle attività di progettazione potrà essere disposta dal Committente in qualsiasi momento, ogni qual volta lo ritenga opportuno, mediante comunicazione scritta via PEC. Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di forza maggiore sopra richiamate che possa dar luogo a mutamento dei termini di tempo utile di cui al terzo paragrafo, l'Affidatario sarà tenuto a presentare al Committente entro un giorno dal verificarsi dell'evento impeditivo, a pena di decadenza, domanda di **proroga** scritta. Qualora il Committente, mediante il RUP, non ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto l'Affidatario a richiedere la sospensione del termine di tempo utile di cui al terzo paragrafo, ne darà immediata comunicazione all'Affidatario medesimo, che entro n. 2 (due) giorni potrà formulare le proprie osservazioni. In tali casi, il Committente, attraverso il RUP, potrà comunque ordinare all'Affidatario la ripresa delle attività di progettazione qualora non vengano ritenute idonee le cause che hanno motivato la richiesta.

Verificandosi un ritardo superiore a n. 10 (dieci) giorni oltre il termine di tempo utile cui al terzo paragrafo (considerando il tempo utile contrattuale al netto della riduzione percentuale temporale offerta in sede di gara dall'Affidatario), il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto. Il termine di tempo utile cui al terzo paragrafo potrà essere eccezionalmente **prorogato** a partire dalla richiesta di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione progettuale da parte della Stazione appaltante committente anche ai fini dell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta o anche a seguito di convocazione di conferenza dei servizi.

Le domande di proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate, anche in relazione alle motivazioni indicate nel quarto paragrafo. Una volta che sia stato accertato il diritto alla proroga, il Committente ne stabilirà l'entità, salva la facoltà dell'Affidatario di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto. Un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni comporterà un nuovo termine di tempo utile rispetto a quello indicato nel terzo paragrafo che va contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito. In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio di progettazione, e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Aggiudicatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né il Committente può applicare le penali previste in contratto. E' comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno conseguente ai ritardi del termine di tempo utile cui al terzo paragrafo.

Il tempo eventualmente intercorrente dalla presentazione agli atti della Stazione appaltante committente di tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo all'ultimazione della procedura di **verifica di conformità** e di **validazione** del progetto di cui all'art. 26 del Codice, nonché all'approvazione degli elaborati progettuali da parte della Stazione appaltante committente (qualora, cioè, occorra redigere varianti agli elaborati progettuali già presentati), non è computato all'interno del tempo utile contrattuale.

Come già sopra indicato, il termine di tempo utile previsto nel primo paragrafo costituisce il **“tempo utile posto a base di gara”** per la presentazione degli elaborati di progetto definitivo ed esecutivo (in unico livello) sul quale i concorrenti dovranno presentare in sede di gara la propria **“dichiarazione di riduzione percentuale temporale”** così come indicato nel successivo punto **18.**, sul quale la Commissione giudicatrice assegnerà il relativo punteggio previsto dal successivo punto **19.3**. A tal fine, si sottolinea che la riduzione unica percentuale che il concorrente offrirà sulla tempistica prescritta per la redazione e la presentazione della progettazione definitiva/esecutiva, **non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del termine di tempo utile** indicato nel precedente comma 1 [in conformità al paragrafo “VI. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”, punto 1.6. delle Linee Guida n. 1 di ANAC].

La Stazione appaltante committente può chiedere, con comunicazione scritta, la **sospensione** delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di n.180 (centottanta) giorni, il contraente può chiedere di recedere dal contratto.

La Stazione appaltante committente può recedere dal contratto in qualunque momento: in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 109 del Codice.

Nel caso in cui il progetto redatto dall'Affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i necessari pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, il Committente potrà risolvere il contratto in danno all'Affidatario.

5.2 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la loro rendicontazione

I lavori relativi all'intervento di *“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”* dovranno essere dati ultimati e rendicontati entro il termine ultimo del **31 dicembre 2019** (fatta salva l'eventuale proroga di detto termine), durante il quale il soggetto affidatario del contratto dovrà svolgere, in relazione ai lavori eseguiti dall'appaltatore delle opere previste in progetto, i servizi tecnici di direzione lavori, di misura e contabilità dei lavori stessi (oltre a dover fornire l'assistenza al collaudatore nominato in corso d'opera delle opere in progetto e al Responsabile del Procedimento per la rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna dei lavori eseguiti per l'ottenimento del contributo POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1).

5.3 Opzioni

Il contratto stipulato con l'Aggiudicatario dei servizi tecnici in oggetto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice (in considerazione anche del fatto che l'importo dei servizi tecnici in oggetto è superiore alla vigente soglia di importo che impone la pubblicità della gara in ambito europeo), nei seguenti casi:

- a) qualora occorra modificare la progettazione dell'opera pubblica per la *“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”* a seguito della riduzione o l'ampliamento dell'ammontare del finanziamento previsto;
- b) qualora nuove disposizioni normative cogenti impongano la modifica delle soluzioni progettuali previste rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori pubblici di *“Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva”* approvato dall'Amministrazione Comunale di Riccione con delibera G.C. n. 155 del 10 maggio 2018;
- c) quando si verificano condizioni di causa o forza maggiore che impongano la modifica delle condizioni contrattuali previste originariamente.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (IN FORMA SINGOLA O PLURIMA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o plurima/plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di professionisti o in “consorzio ordinario di concorrenti” ai sensi dell'art. 2602 del codice civile), secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice e dell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, purché siano in possesso dei **requisiti soggettivi** di ammissione alla gara prescritti nei successivi punti [in particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, oltre a quanto previsto dalle citate norme, devono anche possedere i requisiti soggettivi prescritti, a secondo della tipologia di operatore economico concorrente, dal **Decreto** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **2 dicembre 2016, n. 263** recante *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (d'ora in poi anche definito **Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263** o anche **Decreto MIT n. 263/2016**).

In particolare sono ammessi a partecipare alla procedura aperta i seguenti soggetti:

- a) **liberi professionisti singoli od associati** [di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), del Codice] nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo [per “liberi professionisti associati” si intendono i liberi professionisti facenti parte di uno **“studio associato”** (definito anche “associazione di liberi professionisti”: si veda la legge 23 novembre 1939, n. 1815 abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n.183): studio associato che per poter ancora operare doveva già essere costituito alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 183/2011 (e, quindi, già costituito alla data del 1° gennaio 2012 per quanto previsto dall'art. 36 della citata legge n. 183/2011), secondo quanto ammesso dal combinato disposto dell'art. 10, commi 9, 10 e 11, di detta legge n.183/2011 e dal relativo *“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”* approvato con il Decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34; soggetto da intendere come concorrente singolo qualora il libero professionista dello “studio individuale” concorre da solo alla gara o qualora il professionista dello “studio associato” concorre da solo alla gara senza alcuno dei restanti professionisti facenti parte dello stesso “studio associato” - soggetto da intendere come concorrente plurimo/plurisoggettivo qualora il libero professionista dello “studio associato” concorre alla gara con uno o più dei restanti professionisti presenti nello stesso “studio associato” [si veda, a tal riguardo, il punto 5., 3° periodo, del Bando-tipo n. 3 ANAC];
- b) **società di professionisti (STP)** [di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), del Codice] da intendere come concorrente singolo (solo qualora la STP abbia una propria personalità giuridica ed un legale rappresentante idoneo a rappresentare tutti i professionisti facenti parte dell'organigramma della stessa STP) e qualora presenti offerta in forma singola senza raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete con altri operatori economici;
- c) **società di ingegneria** [di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del Codice] da intendere come concorrente singolo qualora presenti offerta in forma singola senza raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete con altri operatori economici;
- d) **prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri,

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi [di cui all'art. 46, comma 1, lettera d), del Codice] costituiti in forma singola o plurima (che concorre in gara con altri soggetti);

- e) **raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP)** o i **consorzi ordinari di professionisti** ex art. 2602 del codice civile, costituiti dai soggetti operatori economici di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco [trattasi di concorrente plurimo/plurisoggettivo di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, per i quali trovano applicazione le norme dell'art. 48 del Codice stesso];
- f) **consorzi stabili** di società di professionisti o di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche definiti "consorzi stabili di società") - [di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice] da intendere come concorrente singolo qualora presenti offerta in forma singola senza raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete con altri operatori economici ed i **GEIE** Gruppi Europei di Interesse Economico [di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), del Codice];
- g) **consorzi stabili professionali** ai sensi dell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, rubricato "*Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati*";
- h) **aggregazioni tra gli operatori economici** di cui ai precedenti punti a), b) c) e d) aderenti al **contratto di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi del sopracitato art. 12 della legge n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice in materia di "*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*", in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui alla precedente lett. e) [raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) e consorzi ordinari di professionisti ex art. 2602 c.c.], nonché dei GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico) e delle aggregazioni di rete di cui alle precedenti lett. f) ed h) - anche se non ancora formalmente costituiti prima dell'offerta ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice⁽¹⁾: in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione** dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno, in caso di aggiudicazione del contratto, i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari o le aggregazioni di rete o i GEIE stessi e deve contenere una **dichiarazione di impegno** a firma di tutti i partecipanti al soggetto plurimo che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno **mandato collettivo speciale** con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta con qualifica di mandatario/capofila (capogruppo del RTP o capofila del consorzio ordinario, dell'aggregazione di rete e del GEIE) che necessariamente si deve qualificare in gara ed assumere le **prestazioni principali** indicate nel precedente punto 4. a cui si rimanda in caso di concorrente plurimo di tipo verticale (trovando applicazione l'art. 48, comma 2, del Codice), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti con quota di partecipazione minoritaria.

Ai **consorzi stabili** di società di professionisti o di società di ingegneria, anche in forma mista di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 46 del Codice (i quali devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura), si applica l'art. 47, comma 2, del Codice; pertanto, detti "consorzi stabili di società", al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni, sia, esclusivamente mediante contratto di avalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, quelli dei singoli consorziati non designati per l'esecuzione del contratto.

Ai soggetti liberi professionisti costituiti in **forma associata** di cui alla precedente lettera a) [più professionisti facenti tutti parte dello stesso "**studio associato**" di cui all'abrogata legge n. 1815/1939 e che intendono concorrere in più di uno alla gara in oggetto] si applicano le disposizioni di cui agli **artt. 47 e 48** del Codice rubricati, rispettivamente "*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*" e "*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*" [si veda il punto 5., 3° periodo, del Bando-tipo n. 3 ANAC]: in sostanza, se due o più liberi professionisti dello stesso "studio associato" intendono concorrere alla gara, devono obbligatoriamente costituire fra loro ai sensi dell'art. 48 del Codice (o dichiarare di costituire fra loro dopo l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice) un "raggruppamento temporaneo" di professionisti o, in alternativa, un "consorzio ordinario ex art. 2602 c.c." di professionisti, dovendo, in tale eventualità, necessariamente e formalmente presentare un'offerta unitaria in forma plurima.

È vietato al concorrente, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del Codice, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di una aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete) o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive in precedenza indicate ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 per i servizi di ingegneria e architettura. In caso di inosservanza di tale divieto tutti i concorrenti plurisoggettivi a cui partecipa lo stesso soggetto saranno esclusi dalla gara e, inoltre, troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

È vietato al concorrente, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del Codice, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara anche in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in altra forma plurisoggettiva. In caso di inosservanza di tale divieto sia il concorrente singolo che il concorrente plurisoggettivo a cui partecipa lo stesso soggetto singolo saranno esclusi dalla gara e, inoltre, troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata o raggruppata temporaneamente.

I **consorzi stabili** di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di **consorzi stabili** di cui alle precedenti lett. f) e g), i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria (capogruppo) / capofila, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria (capogruppo) / capofila, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per **tutte** le suindicate **tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice e del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali [le complete generalità ed il titolo professionale posseduto dall'offerente, singolo o plurisoggettivo, dovranno essere attestate con la documentazione da presentare in sede di gara, nella quale occorrerà anche specificare le rispettive qualificazioni professionali possedute e la tipologia dei servizi in appalto che i singoli professionisti intendono espletare, unitamente agli estremi di attuale iscrizione nei relativi Albi/Ordini professionali, nonché le generalità, il titolo di studio posseduto e gli estremi di iscrizione al proprio Albo/Ordine professionale, della **persona fisica** (tecnico abilitato) incaricata dell'integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche previste in contratto].

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'Aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

7. REQUISITI GENERALI (DI CAPACITÀ GIURIDICA) DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'[art. 80](#) del Codice (operatori economici che non possiedono i requisiti generali per poter contrattare con la P.A.).

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'[art. 53, comma 16-ter](#), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii..

La mancata accettazione delle condizioni e degli obblighi contenuti nel "**Patto d'integrità**" tra il Comune di Riccione e gli operatori economici partecipanti alle gare approvato con delibera di G.C. n. **217** del **30 luglio 2015** (discendente dalle clausole contenute nel **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16 settembre 2013) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'[art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#) (è fatto salva la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice): in particolare, l'accettazione di tale "**Patto d'integrità**" dovrà essere attestata dal concorrente mediante la compilazione e la sottoscrizione dei due modelli denominati **Modello 1 - DOM-DIC** (ad uso dei professionisti individuali) e **Modello 2 - DOM-DIC** (ad uso delle forma societarie) resi disponibili ai concorrenti e da utilizzare preferibilmente per la presentazione della domanda di

ammissione alla gara e per il rilascio delle *dichiarazioni sostitutive* necessarie per la partecipazione alla gara [medesima accettazione dovrà essere attestata dalla società consorziata al consorzio stabile concorrente e dall'operatore ausiliario che avvale il concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice, mediante la compilazione e la sottoscrizione dei due modelli denominati **Modello 3 - DIC-CONS** (ad uso della società consorziata) e **Modello 4 - DIC-AVV** (ad uso dell'ausiliario)].

Nota Bene:

- la delibera di G.C. n. **217 del 30 luglio 2015** con cui è stato approvato lo schema del **“Patto d'integrità”** tra il Comune di Riccione e gli operatori economici partecipanti alle gare è reperibile nel sito informatico comunale e scaricabile al link: <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>;
- Il **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto in data 16 settembre 2013, è reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del Governo della Provincia di Rimini (sito della Prefettura di Rimini, al link http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_pubblici.pdf).

8. REQUISITI SPECIALI DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il cd. **“Sistema AVCpass”** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 Requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice]

Requisiti da possedere dal concorrente:

a) I **requisiti** prescritti dal **Decreto MIT 2 dicembre 2016 n. 263**, diversificati a seconda della tipologia dell'operatore economico concorrente.

In particolare, detti requisiti sono diversificati come qui di seguito indicati e a seconda delle seguenti diverse tipologie di operatori economici previste dall'art. 46 del Codice:

- i **professionisti singoli** o **associati** di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), del Codice [questi ultimi, da intendere - si veda il precedente punto **6.**, lettera a) - liberi professionisti facenti parte di uno **“studio associato”** di cui alla lettera a) dell'art. 46 del Codice (associazione di liberi professionisti di cui all'abrogata legge 23 novembre 1939, n. 1815) che per poter ancora operare doveva già essere costituito alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, quindi, alla data del 1° gennaio 2012] devono possedere i **requisiti** di cui all'**art. 1** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda;
- le **società di professionisti** devono possedere i **requisiti** di cui all'**art. 2** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda [ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera b), del Codice, trattasi di società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale];

- le **società di ingegneria** devono possedere i **requisiti** di cui all'**art. 3** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda [ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera c), del Codice, trattasi di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle suddette società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi];
- i **raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP)**, i **consorzi ordinari di professionisti** ex art. 2602 c.c. e le **aggregazioni di rete di professionisti**, devono possedere i **requisiti** di cui all'**art. 4** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda [tranne, per i consorzi ordinari e per le aggregazioni di rete l'obbligo della presenza nella compagine offerente del "**giovane professionista**" di cui all'art. 24, comma 5, 3° periodo, del Codice e di cui al citato art. 4 del Decreto MIT n. 263/2016, in quanto detto requisito della presenza del "giovane professionista" non è stato indicato da ANAC nel "Bando-tipo n. 3" come un obbligo applicabile ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di rete ma solo come obbligo per i raggruppamenti temporanei, come si può rilevare dal punto **7.4**, 5° capoverso ed il sottopunto **15.3.3** del "Bando-tipo n. 3" nel quale si indica la documentazione e le dichiarazioni ulteriori da presentare con l'offerta dai soggetti raggruppati temporaneamente, dai consorzi ordinari e dalle aggregazioni di rete di professionisti];
- i **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, nonché i **GEIE**, devono possedere i **requisiti** di cui all'**art. 5** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società, per i consorzi stabili ed i GEIE con personalità giuridica) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione nel registro commerciale corrispondente o una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti da possedere dal professionista o dal professionista facente parte del gruppo di lavoro che espleta l'incarico oggetto dell'appalto (e che sottoscrive gli elaborati di progetto e/o che svolge i servizi di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori CSE):

- **Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione e di direzione lavori oggetto dell'appalto:**

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al successivo punto **16.3.1**, n. **3.**, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- **Per il professionista che espleta l'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (CSP) e di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE)** di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

d) I **requisiti professionali** prescritti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al successivo punto **16.3.1, n. 4.**, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

- **Per il geologo che redige la relazione geologica:**

e) Il **requisito** di iscrizione al relativo albo professionale dei geologi.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al successivo punto **16.3.1, n. 5.**, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di professionisti;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

- **Per il professionista abilitato in materia di prevenzione incendi che sottoscrive gli elaborati per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI):**

f) iscrizione nell'**elenco** dei professionisti abilitati in materia di **prevenzione incendi** tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984).

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui di cui al successivo punto **16.3.1, n. 6.**, il nominativo del professionista abilitato e gli estremi dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984).

Per la comprova dei suindicati requisiti la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Competenze professionali e abilitazioni richieste/prescritte al concorrente:

Poiché l'appalto dei servizi tecnici in parola ha ad oggetto la progettazione e la direzione lavori di opere che prevedono **competenze interdisciplinari specialistiche**, lo stesso dovrà pertanto essere eseguito, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario [natura indicata nella precedente lettera a)], da un **professionista singolo** ovvero da un **gruppo di professionisti** (cd. "gruppo di lavoro") aventi le competenze e abilitazioni professionali di seguito indicate [la Stazione appaltante committente **non impone** con le presenti norme di gara un numero minimo di professionisti che debbono obbligatoriamente svolgere l'incarico: non si prescrivono, cioè, le **unità minime** stimate di tecnici abilitati e qualificati professionalmente ("**persone fisiche**") che si ritengono necessarie per lo svolgimento dell'incarico, lasciando tale scelta all'offerente sulla base delle proprie valutazioni e abilitazioni professionali: resta ovviamente fermo il termine di tempo utile massimo di consegna degli elaborati di progetto definitivo/esecutivo prescritto al precedente punto **5.1** e, quindi, anche sulla base di tali imprescindibili esigenze, l'offerente dovrà attentamente valutare le modalità di presentazione dell'offerta, se in forma singola o plurima, pena l'applicazione delle penali previste in contratto in caso di ritardo nella consegna di detti elaborati progettuali]:

a) un **tecnico** abilitato e competente iscritto al relativo Albo/Ordine professionale: si ritiene, in considerazione della tipologia costruttiva e del volume previsti, che l'abilitazione alla progettazione architettonica ed edilizia e strutturale nonché alla relativa direzione lavori (quest'ultima da svolgere nel rispetto del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49) sia conseguita esclusivamente con il possesso della laurea in **ingegneria** (laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea specialistica di II livello di cui al D.M. n. 509/1999 o laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 in ingegneria, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A, esclusivamente nel settore A "civile ed ambientale", dell'ordine professionale) ovvero, in alternativa, con il possesso della laurea in **architettura** (laurea specialistica quinquennale in architettura o laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, Sezione A, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in detta Sezione A, esclusivamente nel settore A "architettura", dell'ordine professionale": si vedano gli artt. 2, 3, 15 e 16 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, restando immutate

le riserve e le attribuzioni stabilite dalla vigente normativa e le attività stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto e, in particolare, si rimanda all'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537;

- b) un **tecnico** abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori (CSP e CSE) di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i **requisiti professionali** prescritti dall'art. 98 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (il tecnico che si assume il ruolo di CSP potrà non coincidere con il tecnico che si assume il ruolo di CSE);
- c) un **tecnico** abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione degli **impianti meccanici a fluido**;
- d) un **tecnico** abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione degli **impianti elettrici ed elettronici**;
- e) un **tecnico** abilitato e competente in materia di **prevenzione incendi**, avente l'iscrizione nell'**elenco** dei professionisti tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984);
- f) un **geologo** iscritto al relativo Ordine professionale che deve redigere la relazione geologica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, con la documentazione di gara, così come indicato nel successivo punto **17.**, il concorrente è tenuto ad indicare le generalità, il titolo di studio posseduto e gli estremi di iscrizione al proprio Albo/Ordine professionale, della **persona fisica** (tecnico abilitato) incaricata dell'integrazione tra le suindicate diverse prestazioni specialistiche previste in contratto.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria [art. 83, comma 1, lett. b), comma 4 e Allegato XVII, del Codice - Linee Guida n. 1 ANAC]

- g) **Copertura assicurativa contro i rischi professionali:** il concorrente deve possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivante dai servizi tecnici da espletare, per un massimale per sinistro non inferiore ad **€. 270.899,98** (euro duecentosettantamilaottocentonovantanove/98), pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera pubblica da progettare (polizza con massimale minimo di copertura per sinistro).

N.B.: in caso di incarico affidato ad un soggetto costituito in forma plurima oppure affidato a vari tecnici di uno studio associato di liberi professionisti secondo quanto indicato al precedente punto **6.**, tutti i professionisti facenti parte del concorrente plurimo o associato dovranno possedere la polizza assicurativa con massimale che copra l'importo dei servizi tecnici (di progettazione e/o di esecuzione) di rispettiva competenza (massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi tecnici che ogni concorrente in RTP esegue), la cui sommatoria dei massimali deve essere almeno pari o superiore al massimale sopra indicato, ovvero, in alternativa, unica polizza della capogruppo mandataria o della capofila per il massimale sopra indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento temporaneo o del concorrente plurimo.

N.B.: in caso di incarico affidato ad una società di professionisti o ad una società di ingegneria o a un consorzio stabile di società o a un consorzio stabile professionale ai sensi dell'art. 12 della legge n.81/2017 o a una aggregazione di rete di professionisti o di società dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), la polizza assicurativa potrà essere intestata indifferentemente alla società o al consorzio stabile o alla rete ovvero a uno o più dei tecnici facenti parte della società o del consorzio stabile o della rete che firma gli elaborati di progetto quale progettista generale delle opere (o progettista coordinatore dei vari tecnici progettisti).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in originale o in copia autentica all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della relativa polizza assicurativa in corso di validità.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale [art. 83, comma 1, lett. c), comma 6 e Allegato XVII, del Codice - Linee Guida n. 1 ANAC]

- h) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura svolti nel decennio precedente:** avvenuto espletamento, negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di **servizi** di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art. 24, comma 1, del Codice, relativi a **lavori** appartenenti ad ognuna delle **ID Opere** (ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori) cui si

riferiscono i servizi tecnici da affidare indicate nella successiva **Tabella n. 4** (ID Opere individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali approvate con D.M. Giustizia 17 giugno 2016) e il cui importo complessivo, per ogni ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949), è almeno pari a **n. 1,5 (uno virgola cinque) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n.143/1949).**

Gli importi minimi dei lavori da possedere (requisiti minimi), per ognuna ID Opere (per ogni classe/categoria), sono riportati nella seguente **Tabella n. 4**

Tabella n. 4

periodo di riferimento: n. 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando gara					
Definizioni contenute nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere" del D.M. 17.06.2016					
ID opere	Corrispondenza classe e categoria [Legge 143/1949]	Grado di complessità "G" vedi nota (1)	Categoria d'opera e destinazione funzionale delle opere [vedi anche colonna "Identificazione delle opere" nella Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016]	Importo complessivo (in euro) dei lavori <u>calcolato su tutti i servizi svolti</u> distinto per ID Opere (classe e categoria)	
				Importo dei lavori [vedi Tabella n.1) nel precedente punto 4.]	Requisito minimo richiesto [pari a n. 1,5 volte l'importo dei lavori]
E.13	I/d	1,20	EDILIZIA Cultura e Vita Sociale Biblioteca, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte	1.104.855,31	1.657.282,97
S.04	IX/b	0,90	STRUTTURE Strutture e opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative	869.968,17	1.304.952,26
IA.01	III/a	0,75	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di distribuzione acqua nell'interno di edifici - Impianti sanitari e di fognatura - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti e reti antincendio	24.106,50	36.159,75
IA.02	III/b	0,85	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione dei fluidi - Impianto solare termico	328.124,86	492.187,29
IA.03	III/c	1,15	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici	381.945,00	572.917,50
Importo totale dei lavori <u>calcolato sui servizi svolti</u> nel decennio				2.708.999,84	4.063.499,77

Nota:

(1) Si ricorda che: **1)** ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 (si veda anche quanto indicato nel capitolo V. **Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"): "... gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; **2)** le considerazioni di cui al precedente punto **1)** sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia" e "Strutture" (fatto salvo il principio di **non applicabilità** di detto criterio del pari grado di complessità "G" per le ID Opere **E.07** ed **E.19** appartenenti alla categoria "Edilizia", come nel seguito indicato); mentre per le opere inquadrabili nelle **altre categorie "Impianti"** appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di **impianti elettrici** non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di **impianti termoelettrici**, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, come dimostrano i riferimenti, nella stessa Tavola Z-1, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949); **3)** nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

i) Elenco dei servizi "di punta" di ingegneria e architettura svolti nel decennio precedente: avvenuto espletamento, negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di **n. 2 (due) servizi** di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. "**SERVIZI DI PUNTA**"), relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ognuna delle **ID**

Opere (per ognuna delle classi e delle categorie dei lavori Legge n. 143/1949) cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare indicati nella successiva **Tabella n. 5** (ID Opere individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali approvate con D.M. Giustizia 17 giugno 2016), almeno pari a **n.0,60 (zero virgola sessanta) volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere e classe/categoria. Gli importi minimi dei lavori da possedere (requisiti minimi), per ognuna ID Opere (per ogni classe e categoria di cui alla Legge n.143/1949), sono riportati nella seguente **Tabella n. 5**.

Tabella n. 5

periodo di riferimento: n. 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando gara					
Definizioni contenute nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere" del D.M. 17.06.2016					
ID opere	Corrispondenza classe e categoria [Legge 143/1949]	Grado di complessità "G" vedi nota (1)	Categoria d'opera e destinazione funzionale delle opere [vedi anche colonna "Identificazione delle opere" nella Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016]	Importo complessivo (in euro) dei <u>lavori analoghi</u> (per dimensione e caratteristiche tecniche) <u>calcolato su n. 2 servizi svolti</u> distinto per ID Opere (classe e categoria)	
				Importo dei lavori [vedi Tabella n.1) nel precedente punto 4.]	Requisito minimo richiesto [pari a n. 0,60 volte l'importo dei lavori]
E.13	I/d	1,20	EDILIZIA Cultura e Vita Sociale Biblioteca, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte	1.104.855,31	662.913,19
S.04	IX/b	0,90	STRUTTURE Strutture e opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative	869.968,17	521.980,90
IA.01	III/a	0,75	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di distribuzione acqua nell'interno di edifici - Impianti sanitari e di fognatura - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti e reti antincendio	24.106,50	14.463,90
IA.02	III/b	0,85	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione dei fluidi - Impianto solare termico	328.124,86	196.874,92
IA.03	III/c	1,15	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici	381.945,00	229.167,00
Importo totale lavori analoghi (per dimensione e caratteristiche tecniche) calcolato su n. 2 (due) servizi svolti nel decennio				2.708.999,84	1.625.399,91

Nota:

(1) Si ricorda che: **1)** ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 (si veda anche quanto indicato nel capitolo V. **Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"): "... gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; **2)** le considerazioni di cui al precedente punto **1)** sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia" e "Strutture" (fatto salvo il principio di **non applicabilità** di detto criterio del pari grado di complessità "G" per le ID Opere **E.07** ed **E.19** appartenenti alla categoria "Edilizia" nonché per la ID Opere **S.05** appartenenti alla categoria "Strutture", come nel seguito indicato, dovendo trattarsi in qualche modo di "lavori analoghi" per dimensione e caratteristiche tecniche); mentre per le opere inquadrabili nelle **altre categorie "Impianti"** appare necessaria una **valutazione specifica**, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di **impianti elettrici** non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di **impianti termoelettrici**, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, come dimostrano i riferimenti, nella stessa Tavola Z-1, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949); **3)** nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Per le **ID Opere E.13** ed **S.04** (rispettivamente, per le **classi e categorie I/d**) e **IX/b** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria d'opera (categorie elencate nella prima colonna della Tavola **Z-1** "Categoria" del D.M. 17 giugno 2016) le attività svolte per **opere analoghe** (per meglio dire, per opere

appartenenti ad **analoga** “categoria d’opera” di cui alla Tavola Z-1, colonna “Categoria”, del D.M. 17 giugno 2016) a quelle oggetto dei servizi tecnici da affidare (non necessariamente di identica “Destinazione funzionale” di cui alla stessa Tavola Z-1: si veda punto V., sottopunto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità “G” indicato nelle precedenti **Tabella n. 4 e n. 5** sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (tale criterio è confermato dall’**art. 8** del D.M. 17 giugno 2016, ove si afferma che “..... fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”). Le considerazioni qui fatte **sono** applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE”, “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ” (in conformità a quanto indicato nel capitolo **V. Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC), fatto però salvo il principio di **non applicabilità** di detto criterio del pari grado di complessità “G” per le ID Opere di EDILIZIA **E.07** ed **E.19** nonché per la ID Opere di STRUTTURE **S.05** limitatamente alla comprova dei requisiti speciali relativi ai soli **“due servizi di punta”** indicati nella precedente lettera **i**) e nella precedente **Tabella n. 5**, come nel seguito indicato.

Al contrario di quanto indicato nel precedente periodo, per le opere inquadrabili nelle restanti **tre ID Opere** rientranti nella medesima categoria **“IMPIANTI”** di cui alla Tavola Z-1, colonna “Categoria”, del D.M. 17 giugno 2016 riportata nelle precedenti **Tabella n. 4 e n. 5** (ID Opere **IA.01**, **IA.02** e **IA.03**) **appare necessaria una valutazione specifica**, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da **diverse specificità**; pertanto, per le **ID Opere IA.01**, **IA.02** e **IA.03** (rispettivamente, per le **classi e categorie III/a**, **III/b** e **III/c**) ai fini della qualificazione, le attività svolte per **opere analoghe** a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando siano relative, rispettivamente, alle sole seguenti ID Opere (in conformità a quanto indicato nel capitolo **V. Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC): **IA.01** surrogabile con la sola **IA.02** (quest’ultima ha medesima specificità e grado di complessità “G” maggiore della prima) - **IA.02** non surrogabile con altre ID Opere (la **IA.02** ha medesima specificità della **IA.01** ma ha grado di complessità “G” maggiore della **IA.01** e, quindi, la **IA.02** non è surrogabile dalla **IA.01**) - **IA.03** surrogabile con la sola **IA.04** (quest’ultima ha medesima specificità e grado di complessità “G” maggiore della prima).

La comprova dei requisiti di **capacità tecnica e professionale** prescritti nelle precedenti **Tabella n. 4 e n. 5** è fornita, per i servizi tecnici svolti per la Pubblica Amministrazione, mediante l’idonea documentazione comunque denominata rilasciata o vistata o approvata dalle stazioni appaltanti pubbliche attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, mentre per i servizi tecnici svolti per i committenti privati, mediante l’idonea documentazione comunque denominata rilasciata e sottoscritta per accettazione o per dichiarazione di “verità” dai committenti privati, sottoscritta anche dal progettista/direttore dei lavori incaricato attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, accompagnata dalla copia autentica dei contratti stipulati con il professionista e con l’appaltatore delle opere eseguite e dagli elaborati di progetto approvati e di eventuale effettuazione della misura e contabilità dei lavori eseguiti.

NOTA BENE:

- L’importo dei lavori valutabile nello svolgimento dei servizi tecnici in parola ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h**) ed **i**), deve riguardare **i contratti eseguiti nel periodo di riferimento** in precedenza indicato (decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara) ai sensi di quanto previsto dall’**art. 58**, comma 4, 2° periodo, della **direttiva 2014/24/UE** e di quanto indicato nel paragrafo “IV. Affidamenti”, punto 2.2.2.2. delle Linee Guida n. 1 ANAC. In particolare, in merito ai servizi svolti (contratti eseguiti) si precisa che per i **“servizi di progettazione”** [inclusi i servizi di **“Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)”**] che siano stati formalmente “approvati” dal committente pubblico o siano stati accettati e/o utilizzati e/o liquidati dal committente privato, non rileva che successivamente all’approvazione dei progetti da parte dei committenti pubblici o all’accettazione dei progetti da parte dei committenti privati i lavori relativi poi non siano stati realizzati [è del tutto evidente, al contrario, che in relazione ai servizi di **“direzione lavori, misura e contabilità”** da parte della D.L. e ai servizi di **“Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)”**, l’importo valutabile deve riferirsi a lavori eseguiti, contabilizzati e collaudati]. Resta fermo che l’importo dei lavori utilizzabili è esclusivamente quello per i quali i servizi tecnici sono iniziati ed ultimati regolarmente (ed approvati nel caso di committenza pubblica) negli anni considerati utili nel periodo di riferimento.

- I lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono **iniziati ed ultimati** negli anni considerati utili [periodo di riferimento in precedenza indicato: **decennio** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara], oppure **la parte di essi ultimata** nello stesso decennio nel caso di servizi tecnici iniziati in epoca precedente al suddetto decennio e, quindi, con importo non totalmente computabile: dall'importo complessivo dei servizi svolti a cavallo del decennio dovrà essere depurato l'importo relativo alla quota parte di servizi svolti antecedente al decennio stesso.
- Come già in precedenza indicato, ai fini della qualificazione [in relazione al possesso dei requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h**) ed **i**)], nell'ambito della stessa categoria d'opera indicata nelle vigenti **tariffe professionali** (categorie elencate nella prima colonna della Tavola Z-1 "Categoria" del D.M. 17 giugno 2016) le attività svolte per **opere analoghe** a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica "Destinazione funzionale" di cui alla stessa Tavola Z-1) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti stessi quando il **grado di complessità "G"** indicato nelle precedenti **Tabelle n. 4 e n. 5** sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (si veda il capitolo "V. Classi, categorie e tariffe professionali", punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC e l'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016), fatto salvo il principio di **non applicabilità** di detto criterio del pari grado di complessità "G" per le ID Opere **E.07** ed **E.19** appartenenti alla stessa "categoria d'opera" EDILIZIA, come nel seguito ulteriormente specificato e motivato; pertanto, nell'ambito della stessa categoria d'opera, gradi di complessità "G" maggiore (o pari) di quelli in appalto qualificano l'operatore economico concorrente anche per opere con gradi di complessità "G" inferiore (o pari), all'interno della stessa categoria d'opera (le categorie di opere presenti in appalto, secondo le vigenti **tariffe professionali** approvate con D.M. 17 giugno 2016 sono quelle di **edilizia, strutture ed impianti** sopra indicate): per l'individuazione del grado di complessità "G" dei lavori da progettare si rimanda alle **Tabelle n. 4 e n. 5** riportate nei precedenti punti **h**) ed **i**). Pertanto, a titolo di esempio, l'aver svolto nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità "G" pari a 1,20 può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16 con grado di complessità pari a 1,20), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).
- Il criterio enunciato al precedente capoverso deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti speciali di **capacità tecnico-professionale** sopra prescritti per l'ammissione alla gara, anche ad **altre categorie di opere** rispetto a quelle indicate nel precedente capoverso (si veda il capitolo "V. Classi, categorie e tariffe professionali", punto 3., delle Linee Guida n. 1 ANAC), evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione tra le attuali classificazioni (ID opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016) e quelle della legge n. 143/1949, prevarrà, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
- Come già indicato nella **Nota (1)** delle precedenti **Tabelle n. 4 e n. 5**, le considerazioni di cui sopra (si veda il capitolo "V. Classi, categorie e tariffe professionali", punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC), **sono sempre applicabili** alle opere inquadrabili nelle attuali categorie di opere "**EDILIZIA**" e "**STRUTTURE**" indicate nelle stesse precedenti **Tabelle n. 4 e n. 5** (categorie di opere **E.13** ed **S.04**); invece, per le opere inquadrabili nelle restanti **tre ID Opere** rientranti nella medesima categoria "**IMPIANTI**" di cui alla Tavola Z-1, colonna "Categoria", del D.M. 17 giugno 2016 indicate nelle precedenti **Tabelle n. 4 e n. 5** (ID Opere **IA.01**, **IA.02** e **IA.03**) **sarà effettuata** (essendo necessaria) una **valutazione specifica**, in quanto nell'ambito della medesima **categoria d'opera** convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di **impianti elettrici non è idoneo** a qualificare il progettista per la realizzazione di **impianti termoelettrici**, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità "G" nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, come dimostrano i riferimenti, nella stessa Tavola Z-1, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949) - (ID opere IB.10 impianti termoelettrici = grado di complessità G = 0,75 mentre ID opere IA.03 impianti elettrici = grado di complessità G = 1,15): pertanto, tale **specifica valutazione** dei requisiti speciali di **capacità tecnico-professionale** indicati in gara dal concorrente nelle ID opere impiantistiche sarà svolta, qualora occorra, distinguendo gli importi secondo le tre ID Opere relative agli "**IMPIANTI**" previste in appalto (corrispondenti alle tre classi e categorie III/a, III/b e III/c di cui alla legge n. 143/1949, correlate, rispettivamente, alla ID Opere **IA.01** "Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni: impianti di distribuzione

acqua nell'interno di edifici, impianti sanitari e di fognatura, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi e impianti e reti antincendio”, alla ID Opere **IA.02** “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni: impianti di riscaldamento, impianto di raffrescamento, climatizzazione e trattamento dell'aria, impianti meccanici di distribuzione dei fluidi e impianto solare termico” e alla ID Opere **IA.03** “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni: impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi e fotovoltaici” della Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016); nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui alla Legge n. 143/1949 (**ID Opere** di cui al del D.M. 17 giugno 2016) rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

- In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali minimi di capacità tecnico-professionale sopra prescritti (si veda il capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”, punto 2., delle Linee Guida n. 1 ANAC), tra le attuali classificazioni (ID opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016) e quelle della Legge n. 143/1949, saranno evitate, fin dove possibile, interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gara.
- In relazione a quanto indicato nei precedenti capoversi, considerato che la maggior parte dei requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h**) ed **i**) derivano da regimi tariffari differenti dagli attuali [con conseguente non chiara comparazione tra le attuali classificazioni (ID opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016) e quelle della Legge n. 143/1949 (classi e categorie)] e requisiti di ordine speciale stabiliti a suo tempo da stazioni appaltanti anche con modalità diverse per lavorazioni analoghe a quelle in appalto (le quali si suppone abbiano definito le tariffe interpretando le normative anche in rapporto alla tipologia e all'utilizzo differente degli edifici), si stabilisce che, in **parziale deroga** a quanto sopra indicato per l'accettabilità del grado di complessità “G” delle ID Opere per la medesima categoria d'opera di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, in relazione alla categoria **“EDILIZIA”** indicata nella stessa Tavola Z-1, ai fini della qualificazione nella **ID Opere E.13** “Interventi di edilizia concernenti la cultura, la vita sociale, lo sport e il culto: biblioteca, cinema, teatro, pinacoteca, centro culturale, sede congressuale, auditorium, museo, galleria d'arte, discoteca, studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - opere cimiteriali di tipo monumentale, monumenti commemorativi, palasport, stadio, chiese” avente un grado di complessità “G” pari a 1,20, sia accettabile anche la presentazione di servizi tecnici eseguiti in classi e categorie di opere (ID Opere) diverse secondo le vigenti tariffe professionali, ma esclusivamente rientranti nelle seguenti ID Opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 aventi caratteristiche di **difficoltà analoghe** alla ID Opere **E.13** oltre ad avere lo stesso o superiore grado di complessità “G”: ID Opere **E.04** “Interventi di edilizia nell'industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità: alberghi, villaggi turistici, mercati e centri commerciali complessi” con grado di complessità G = 1,20 - ID Opere **E.10** “Interventi di edilizia nella sanità, istruzione e ricerca: poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, centri di riabilitazione, poli scolastici, università, accademie, istituti di ricerca universitaria” con grado di complessità G = 1,20 - ID Opere **E.16** “Interventi di edilizia per sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine: sedi ed uffici di società ed enti, sedi ed uffici comunali, sedi ed uffici provinciali, sedi ed uffici regionali, sedi ed uffici ministeriali, pretura, tribunale, palazzo di giustizia, penitenziari, caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, questura” con grado di complessità G = 1,20 - ID Opere **E.21** “Interventi su edifici e manufatti esistenti: interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004” con grado di complessità G = 1,20 e, per finire, ID Opere **E.22** “Interventi su edifici e manufatti esistenti: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza” con grado di complessità G = 1,55 (di conseguenza, non si ritengono equipollenti alla ID Opere **E.13** e, quindi, non saranno considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionale, le restanti due seguenti ID Opere indicate nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 rientranti nella categoria “EDILIZIA” (entrambe con grado di complessità G = 1,20 e, quindi, pari alla ID Opere **E.13** in appalto): ID Opere **E.07** “Interventi di edilizia residenziale: edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate” e ID Opere **E.19** “Interventi riguardanti arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite: arredamenti con elementi singolari, parchi urbani, parchi ludici attrezzati, giardini e piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane”).
- In relazione a quanto indicato nei precedenti capoversi, per quanto concerne la categoria d'opera **“STRUTTURE”** indicata nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, si stabilisce che ai fini della qualificazione nella **ID Opere S.04** “Strutture, opere infrastrutturali puntuali: strutture o parti di strutture in muratura,

legno, metallo - verifiche strutturali relative - consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - verifiche strutturali relative" (avente grado di complessità $G = 0,90$) per i requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nella sola precedente lettera h) riguardante anche le possibili **"opere non analoghe"** a quelle oggetto di affidamento ma appartenenti alla stessa categoria d'opera "STRUTTURE" di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 (si veda la precedente **Tabella n. 4**), valga la regola generale in precedenza enunciata e, quindi **sia accettabile** la presentazione di servizi tecnici eseguiti in classi e categorie di opere (ID Opere) diverse secondo le vigenti tariffe professionali ma rientranti **esclusivamente nelle seguenti ID Opere** di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 aventi caratteristiche di difficoltà analoghe alla ID Opere **S.04** e grado di complessità G almeno pari o superiore: ID Opere **S.05** "Strutture speciali: dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali" con grado di complessità $G = 1,05$ e ID Opere **S.06** "Strutture speciali: opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine" con grado di complessità $G = 1,15$.

- Il concetto esposto nel precedente paragrafo (relativo alla categoria d'opera "STRUTTURE" indicata nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 riferibile alla precedente **Tabella n. 4**) non vale allo stesso modo per i requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** dei **"due servizi di punta"** indicati nella precedente lettera **i)** e, di conseguenza, nella precedente **Tabella n. 5** che riguardano i servizi svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei soli **"lavori analoghi"** a quelli oggetto di affidamento, per i quali, quindi, si stabilisce che è ammessa la qualifica per detti **"due servizi di punta"** nelle **sole due seguenti categorie "STRUTTURE"** con ID Opere **S.04** ed **S.06** per le quali i servizi svolti abbiano necessariamente riguardato, in qualche modo, **"lavori analoghi"** dal punto di vista della **tipologia costruttiva** a quella in affidamento [di conseguenza, non si ritengono equipollenti alla ID Opere **S.04** e, quindi, non saranno considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionale relativi ai **"due servizi di punta"** indicati nella precedente lettera **i)**, la restante ID Opere **S.05** "Strutture speciali: dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali" anche se relativa alla categoria "STRUTTURE" indicata nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 e anche se con grado di complessità $G = 1,05$ maggiore della S.04 (infatti, non può ritenersi equipollente la ID Opere **S.05** alla **S.04** non potendo trattarsi, in ogni caso, di servizi svolti su "opere analoghe" a quelle in affidamento)].
- Le condizioni suindicate relative alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h)** ed **i)**, devono poter essere dimostrate (qualora richieste dalla Stazione appaltante) mediante documenti ufficiali o dichiarazioni della committenza. Di conseguenza, ai fini della comparazione tra diverse classi e categorie (ID Opere) delle vigenti tariffe professionali, si terrà conto principalmente della corrispondenza degli affidamenti di servizi tecnici presentati/dichiarati e in casi particolari (qualora occorra) sarà valutata, se motivatamente sostenibile, l'analogia sostanziale anziché formale.
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h)** ed **i)**, si precisa che:
 - tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, possono essere ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati (paragrafo "IV. Affidamenti", punto 2.2.2.3 delle Linee Guida n. 1 ANAC);
 - possono essere ricompresi, altresì, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti **progettuali strutturali**. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento (paragrafo "IV. Affidamenti", punto 2.2.2.4. delle Linee Guida n. 1 ANAC); pertanto, qualora l'operatore economico intenda qualificarsi secondo quanto indicato nel presente periodo, in allegato alla

- documentazione di gara **è prescritta** la presentazione del contratto di conferimento dell'incarico relativo al servizio di consulenza svolto e delle relative fatture di pagamento quietanzate o con allegata prova di avvenuto pagamento o con dichiarazione del committente di regolare svolgimento dell'incarico);
- inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, in assenza di servizi di progettazione, le prestazioni di ingegneria relative alle sole **verifiche strutturali** e/o **verifiche sismiche** (paragrafo "IV. Affidamenti", punto 2.2.2.4. delle Linee Guida n. 1 ANAC);
 - per la dimostrazione dei suddetti requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h)** ed **i)**, possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella **redazione di varianti**, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 (in ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi in variante rispetto all'importo di progetto posto a base di gara (paragrafo "IV. Affidamenti", punto 2.2.2.4. delle Linee Guida n. 1 ANAC); pertanto, qualora l'operatore economico intenda qualificarsi secondo quanto indicato nel presente periodo, in allegato alla documentazione di gara **è prescritta** la presentazione dell'elaborato di variante sottoscritto dal progettista che intende avvalersene, nonché la presentazione di idonea documentazione rilasciata/prodotta dalla stazione appaltante che ha approvato la variante che attesti/dimostri la formale approvazione della variante ai sensi di legge ed il relativo importo);
 - l'aver svolto soltanto servizi di **coordinamento della sicurezza** nella fase di progettazione (ruolo di CSP) e nella fase di esecuzione (ruolo di CSE) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 non costituisce, in assenza di altri idonei servizi svolti, requisito speciale minimo per poter ottenere l'affidamento dei servizi di progettazione e di direzione lavori in appalto [peraltro, vige il criterio già espresso in precedenza, che per ottenere l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e di direzione lavori in appalto occorre (requisito minimo di ammissione alla gara) l'aver svolto servizi tecnici relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori (ID Opere) cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali e l'eventualità sopra descritta non è ritenuta una condizione sufficiente, da sola, per l'ammissione alla gara d'appalto dei servizi in oggetto];
 - l'**importo utile** dei singoli lavori (pubblici o privati) per i quali sono stati svolti i servizi tecnici atti a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h)** ed **i)**, deve essere così determinato:
 - ✓ in relazione ai **"servizi di progettazione"** svolti per la committenza pubblica: importo stimato nell'elaborato progettuale redatto dal professionista (ed approvato dal committente pubblico nelle forme di legge: se trattasi di progetto definitivo/esecutivo dei lavori posto a base di affidamento del contratto, non deve essere depurato dall'importo di progetto il ribasso offerto in sede di contratto dall'Aggiudicatario), eventualmente aggiornato in base ad atti aggiuntivi o ad atti di sottomissione approvati ai sensi di legge dalla stazione appaltante per progetti in variante *ante e/o post* contratto (si considera l'importo della variante approvata, al lordo del ribasso offerto in sede di contratto);
 - ✓ in relazione ai **"servizi di progettazione"** svolti per la committenza privata: importo stimato nell'elaborato progettuale redatto dal professionista (ed accettato dal committente privato mediante sua dichiarazione resa ovvero mediante altro atto idoneo che sarà valutato dalla Stazione appaltante: non deve essere depurato dall'importo di progetto il ribasso offerto in sede di contratto dall'Esecutore), eventualmente aggiornato in base a varianti autorizzate dal committente privato *ante e/o post* contratto (si considera l'importo della variante al lordo del ribasso offerto in sede di contratto); sono valutabili anche i servizi svolti nella fase esecutiva dei lavori (direzione lavori - CSE - collaudi) per committenti privati che siano documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su

richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanziate relative alla prestazione medesima;

- ✓ in relazione ai servizi tecnici svolti nella fase di esecuzione dei lavori (da effettuare nel rispetto del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49) e, quindi, in relazione ai servizi di **“Direzione lavori”** e di **“Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)”** da parte del Direttore dei Lavori (D.L.), l'importo valutabile deve riferirsi a lavori eseguiti per i quali è stata svolta la direzione lavori, sono stati contabilizzati e collaudati i lavori e per i quali è stato effettuato il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (se trattasi di committenza pubblica) e a lavori eseguiti per i quali è stata svolta la direzione lavori, sono stati contabilizzati e liquidati i lavori e per i quali è stato effettuato il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (se trattasi di committenza privata);
- ✓ qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o di altre forme plurime di concorrenti, sarà considerata la **quota parte eseguita** dal concorrente nell'ambito di tali forme plurime: la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi tecnici prestati nel decennio, cioè, deve essere **limitata pro quota** rispetto all'importo totale (paragrafo “IV. Affidamenti”, punto 2.2.3.3. delle Linee Guida n. 1 ANAC): si rimanda, in ogni caso, al successivo punto **8.4**;
- ✓ l'importo dei lavori relativo ai servizi svolti indicati nei precedenti tre periodi (importo dei lavori utilizzabile per il calcolo del requisito minimo da possedere, calcolabile sempre al lordo del ribasso offerto dall'Aggiudicatario/Esecutore) può essere incrementato delle eventuali riserve presentate dallo stesso Aggiudicatario/Esecutore e riconosciute ed accolte in via definitiva dalla Stazione appaltante o dal committente privato, purché relative a maggiori lavori eseguiti, contabilizzati e collaudati (se trattasi di committenza pubblica) e a maggiori lavori eseguiti, contabilizzati e liquidati (se trattasi di committenza privata), con esclusione di importi riconosciuti all'Aggiudicatario a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- Il requisito speciale dei servizi tecnici svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h**) ed **i**)] non deve essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi tecnici specificamente posti a base di gara (paragrafo “IV. Affidamenti”, punto 2.2.2.5. delle Linee Guida n. 1 ANAC). Ne discende che, essendo previsto nell'appalto l'affidamento sia dei servizi di progettazione che dei servizi di direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i **due servizi** c.d. **“di punta”** [servizi indicati nella precedente lettera **i**)], in relazione ad ognuna delle **classi** e **categorie** di opere (ID Opere) cui si riferiscono i servizi da affidare [si vedano le **tabelle** riportate nelle precedenti lettere **h**) ed **i**)], detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, ovvero di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori (si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del **“servizio di punta”** è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare); pertanto, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti in parola, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie (ID Opere) e per gli importi dei lavori indicati nelle **Tabelle n. 4 e n. 5** riportate nelle precedenti lettere **h**) ed **i**), o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali minimi di **capacità economico-finanziaria** e di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **h**) ed **i**), si precisa che:
 - ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, ai fini della partecipazione all'appalto, le **società**, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai **requisiti dei soci** delle società, qualora costituite nella forma di **società di persone** o di **società cooperativa** e dei **direttori tecnici** o dei **professionisti dipendenti della società** con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di **società di capitali**; in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai **soci professionisti operativi**

delle **società di capitali** e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal Decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 recante “*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*”;

- ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i **consorzi stabili** di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), dello stesso Codice (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista), i quali devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione **maturati in proprio**, sia quelli posseduti dalle **singole società consorziate** designate per l'esecuzione del contratto, sia, mediante contratto di avalimento stipulato ai sensi dell'art. 89 del Codice, quelli posseduti dalle **singole società consorziate** che non siano state designate per l'esecuzione del contratto.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI RETE E I GEIE SUI REQUISITI DA POSSEDERE

Nota Bene:

Nei raggruppamenti temporanei (RTP) e nei concorrenti plurimi comunque denominati (consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE), la **mandataria** (operatore economico capogruppo) del RTP e la **capofila** del concorrente plurimo deve, in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice. In conformità al “**Chiarimento**” ANAC al **Bando-tipo n. 3 del 14 novembre 2018** (pubblicato sul sito ANAC in data 19 novembre 2018) si precisa che il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria/capofila deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara (*lex specialis* di gara), a prescindere dagli importi totali dei requisiti posseduti; pertanto, l'operatore economico, in possesso dei requisiti di qualificazione per assumere il ruolo di **capogruppo mandatario** del RTP o di **capofila** del concorrente plurimo, e che, invece, voglia partecipare al raggruppamento o al concorrente plurimo quale mandante/operatore non capofila, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di **mandatario** o di **capofila**, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo.

La stessa **mandataria/capofila** di un raggruppamento temporaneo o di un concorrente plurimo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, deve assumere in gara ed eseguire in caso di aggiudicazione del contratto le **prestazioni principali** dei servizi tecnici in affidamento, anche in termini economici, le quali sono quelle relative alla progettazione delle opere architettoniche ed edilizie e all'esecuzione e alla direzione dei lavori, alla misura e alla contabilità delle stesse opere architettoniche ed edilizie [così come indicato nella **Tabella n. 1)** del precedente punto 4.], per un importo complessivo posto a base di gara di **€. 140.780,47** (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente) così come indicato nella stessa **Tabella n. 1)** del precedente punto 4., mentre le **mandanti/le non capofila** devono eseguire le restanti **prestazioni secondarie** indicate nella stessa **Tabella n. 1)**, a cui si rimanda.

Non essendo esplicitato nella **Tabella n. 1)** del precedente punto 4., si precisa che **è escluso dall'obbligo** in capo al **mandatario/capofila** (è una facoltà eventuale) di assumere nell'ambito del concorrente plurimo (si veda anche il precedente punto 8.1) il ruolo di CSP e di CSE relativamente ai servizi della sicurezza di cantiere in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nonché il ruolo di tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno art. 16 D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984) e, ovviamente, il ruolo di geologo per la predisposizione della relazione geologica.

Gli operatori economici che si presentano in forma raggruppata temporaneamente o in altra forma plurima comunque denominata (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti prescritti dal **Decreto MIT n. 263/2016** richiamati al precedente punto **8.1**, lettera **a)**, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i **raggruppamenti temporanei**, è condizione di ammissione alla gara la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto MIT n. 263/2016 (laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza); l'assenza del giovane laureato progettista nella compagine del RTP costituirà causa di esclusione del RTP stesso, non soccorribile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente punto **8.1**, lettera **b)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1**, lettera **c)**, relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (sia di natura progettuale e sia relativa alla fase di esecuzione dei lavori previsti in progetto).

Il requisito di cui al precedente punto **8.1**, lettera **d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 [professionista che espleta l'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (CSP) e di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE) di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81] è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1**, lettera **e)**, relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono indicati come incaricati della predisposizione della relazione geologica.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1**, lettera **f)**, relativo all'iscrizione nell'**elenco** dei professionisti abilitati in materia di **prevenzione incendi** tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984), è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono indicati come incaricati del relativo servizio al fine dell'ottenimento del **Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)** e che **sottoscrivono gli elaborati** da presentare al competente Comando VV.F..

Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo alla **copertura assicurativa** contro i rischi professionali di cui al precedente punto **8.2**, lettera **g)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal concorrente plurimo nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b. unica polizza della capogruppo mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento o del concorrente plurimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di altro concorrente plurimo di **TIPO ORIZZONTALE** il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **8.3**, lettera **h)** relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura svolti nel decennio precedente deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento o dal concorrente plurimo, sia dalla capogruppo mandataria o capofila, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di altro concorrente plurimo di **TIPO VERTICALE** ciascun componente deve possedere il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **8.3**, lettera **h)** relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura svolti nel decennio precedente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la **capogruppo mandataria** o la **capofila** deve possedere il requisito relativo alle prestazioni principali indicate nella **Tabella n. 1)** del precedente punto **4**. (progettazione ed esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie).

Il requisito di capacità tecnica e professionale dei **n. 2 (due) "servizi di punta"** di cui al precedente punto **8.3**, lettera **i)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o dal concorrente plurimo di **TIPO**

ORIZZONTALE nel complesso, fermo restando che la **capogruppo mandataria** o la **capofila** deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Inoltre, il requisito di capacità tecnica e professionale dei **n. 2 (due) “servizi di punta”** di cui al precedente punto **8.3, lettera i)** relativi alla **singola ID Opere** (e, di conseguenza, alla **singola classe e categoria** di cui alla Legge n. 143/1949) deve essere posseduto da un **unico soggetto** (non può mai essere frazionato da due o più soggetti) facente parte del raggruppamento temporaneo (o del concorrente plurimo) di **TIPO ORIZZONTALE**, in quanto trattasi di requisito non frazionabile relativamente alla “coppia di servizi di punta” nella **singola ID Opere**, in conformità a quanto indicato nel **“Chiarimento” ANAC al Bando-tipo n. 3 del 14 novembre 2018** (pubblicato sul sito ANAC in data 19 novembre 2018). In particolare, secondo tale chiarimento ANAC, si precisa che il divieto di frazionamento del requisito riguarda la **“coppia di servizi di punta”** di ogni **singola categoria d’opera** (di ogni **singola ID Opere**) delle n. 5 (cinque) ID Opere indicate nella **Tabella n. 5** del precedente punto **8.3, lettera i)**, la quale (la coppia) deve essere stata espletata nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara da un **unico soggetto** partecipante al RTP (o al concorrente plurimo); pertanto, i **n. 2 (due) “servizi di punta”** di ogni **singola ID Opere** possono essere svolti da un unico soggetto del raggruppamento (o del concorrente plurimo) e mai da due o più soggetti (in considerazione del divieto di frazionamento della “coppia di servizi di punta” nella singola ID Opere) e per un importo complessivo almeno pari a quello richiesto per ogni singola **ID Opere** indicata nella **Tabella n. 5** del precedente punto **8.3, lettera i)**. Inoltre, per le diverse n. 5 (cinque) **ID Opere** indicate nella citata **Tabella n. 5** per le quali, per ognuna di esse, sono richiesti ad un unico soggetto i **n. 2 (due) “servizi di punta”**, è consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di **differenti componenti** del raggruppamento (o del concorrente plurimo) di **TIPO ORIZZONTALE** fermo restando lo svolgimento della coppia di servizi su una singola ID Opere da parte di un unico soggetto [non è, infatti, esigibile la dimostrazione del requisito per tutte le stesse n. 5 (cinque) ID Opere indicate nella citata **Tabella n. 5** da parte di un solo componente del RTP o del concorrente plurimo].

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di altro concorrente plurimo di **TIPO VERTICALE** ciascun componente deve possedere il requisito dei **n. 2 (due) “servizi di punta”** di cui al precedente punto **8.3, lettera i)** in relazione alle prestazioni che intende assumere in gara ed eseguire in caso di aggiudicazione del contratto, fermo restando che la **capogruppo mandataria** del raggruppamento (o la **capofila** del concorrente plurimo) deve possedere il requisito della “coppia di servizi di punta” relativo alle prestazioni principali indicate nella **Tabella n. 1)** del precedente punto **4.** (progettazione ed esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie).

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine speciale prescritti dal **Decreto MIT n. 263/2016** richiamati al precedente punto **8.1, lettera a)**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle società consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato Decreto MIT n. 263/2016;
- per i consorzi di professionisti, dai professionisti consorziate secondo quanto indicato all’art. 1 del citato Decreto MIT n.263/2016.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente punto **8.1, lettera b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1, lettera c)**, relativo all’iscrizione all’Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1, lettera d)**, relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 [professionista che espleta l’incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” (CSP) e di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” (CSE) di cui, rispettivamente, all’art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81] è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1, lettera e)**, relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono indicati come incaricati della predisposizione della relazione geologica.

Il requisito di cui al precedente punto **8.1**, lettera **f**), relativo all'iscrizione nell'**elenco** dei professionisti abilitati in materia di **prevenzione incendi** tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984), è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono indicati come incaricati del relativo servizio al fine dell'ottenimento del **Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)** e che **sottoscrivono gli elaborati** da presentare al competente Comando VV.F..

I requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui, rispettivamente, al precedente punto **8.2**, lettera **g**) e di cui al precedente punto **8.3**, lettere **h**) ed **i**), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o raggruppato temporaneamente o in forma plurima, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. **b**) e **c**), del Codice [si vedano i precedenti punti da **8.2** a **8.5**], avvalendosi dei requisiti di altri soggetti (denominati "**operatori economici ausiliari**" o "**ausiliari**"), eventualmente anche partecipanti al raggruppamento temporaneo concorrente o a diversa forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di rete).

Si sottolinea che **non è ammesso** l'avvalimento dell'obbligo di iscrizione presso i competenti **Ordini** o **Albi professionali** dei professionisti indicati nel precedente punto **8.1** [trattandosi, infatti, di requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. **a**) e comma 3 del Codice e non di requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. **b**) e **c**), del Codice: solo per questi ultimi requisiti è infatti ammesso avvalimento] e, di conseguenza, **non è neppure ammesso** il possesso di un titolo di studio del professionista che non lo abilita all'iscrizione in detti Ordini o Albi professionali (la comprova del requisito è, pertanto, effettuata mediante la verifica dell'iscrizione nel prescritto Ordine o Albo).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, ai precedenti punti **7**. e **8.1**.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'**ausiliario** indicati al successivo punto **16.2**.

L'ausiliario deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante la presentazione di un proprio **DGUE** da compilare nelle parti pertinenti; ad integrazione del **DGUE** (non in alternativa, in quanto il **DGUE** dell'ausiliario deve sempre essere presentato) il concorrente può unire al **DGUE**, per maggior chiarezza espositiva, il modello appositamente predisposto dalla Stazione appaltante denominato **Modello 4 - DIC-AVV**. Nel caso l'ausiliario presenti solo il **DGUE** (e non anche il citato **Modello 4 - DIC-AVV**), è d'obbligo presentare anche una dichiarazione integrativa al **DGUE** stesso nei termini indicati al successivo punto **16.3.1**, sottopunto **1**. in relazione alle due "nuove" cause di esclusione dalla gara inserite nel comma 5, lettere **f-bis**) ed **f-ter**) dell'art. 80 del Codice: tale dichiarazione integrativa è stata riportata nel citato **Modello 4 - DIC-AVV**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore (per i servizi tecnici ammessi secondo quanto indicato nel successivo punto **10**.) nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario di un concorrente può essere indicato, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 4, del Codice, i seguenti **compiti essenziali** previsti in contratto: progettazione architettonica ed edilizia e progettazione strutturale (incluso il servizio di integrazione e coordinamento tra le diverse prestazioni specialistiche previste ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice) devono essere direttamente svolti dall'offerente ovvero, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o da un concorrente plurimo di **tipo verticale**, la progettazione architettonica ed edilizia nonché le prestazioni relative

alla fase di esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie devono essere svolte dall'operatore economico capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo (o dall'operatore economico capofila di una diversa forma di concorrente plurimo) che peraltro costituiscono anche le "prestazioni principali" ex art. 48, comma 2, del Codice, mentre la progettazione strutturale (incluso il servizio di integrazione e coordinamento tra le diverse prestazioni specialistiche) deve essere svolta dall'operatore economico offerente indicato nell'offerta [ciò non significa che le citate prestazioni previste in contratto relative ai servizi qui definiti quali "compiti essenziali" ai sensi dell'art. 89, comma 4 del Codice, non possano essere, qualora occorra, oggetto di un "**contratto di avvalimento**" con un operatore economico **ausiliario** che avvale i corrispondenti requisiti di ordine speciale di cui è carente il concorrente (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui ai precedenti punti **8.2** e **8.3**, riferiti alla quota parte della copertura assicurativa (si veda il precedente punto **8.2**) in valore proporzionale agli importi di detti servizi "essenziali" rilevabili nella **Tabella n. 1**) del precedente punto **4**, e riferiti ai servizi tecnici svolti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara rispetto alle ID Opere (classi e categorie) **E.13** ed **S.04** indicate nelle **Tablelle n. 4** e **n. 5** del precedente punto **8.3**, lettere **h**) ed **i**), potendo infatti l'operatore economico concorrente **avvalere** ai sensi dell'art. 89 del Codice i requisiti speciali mancanti allo stesso riferiti ai suddetti servizi "essenziali": si veda **T.A.R. Piemonte** n. 1/2018 del 25 ottobre 2017 e successiva decisione sul medesimo ricorso del **Consiglio di Stato** n. 4440/2018 del 23 luglio 2018].

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la Commissione giudicatrice comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al precedente punto **3.3.**, la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al successivo punto **16.2**. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice, fatta eccezione per le attività indicate all'art.31, comma 8, del Codice (per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo dei servizi posto a base di gara (una volta conosciuta l'offerta economica del concorrente aggiudicatario, detto limite del 30% della quota massima subappaltabile sarà riferito all'importo complessivo del contratto da stipulare con lo stesso aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, trattandosi di affidamento di contratto per espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo posto a base di gara superiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice, qualora il concorrente intenda **subappaltare** parte dei servizi tecnici previsti in contratto (sono subappaltabili, infatti, le sole attività tecniche indicate nel precedente primo paragrafo in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice), lo stesso è tenuto ad indicare con la documentazione di gara, obbligatoriamente, le generalità di **n. 3 (tre) subappaltatori** idoneamente qualificati ed in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti in relazione all'oggetto del subappalto, che potranno eseguire le suddette attività mediante sub-contratti da

autorizzare preventivamente dalla Stazione appaltante nel rispetto del richiamato art. 105 del Codice [in relazione all'obbligo di dichiarare in gara la **terna di subappaltatori** per gare per l'appalto di servizi di ingegneria e di architettura di importo superiore alla soglia UE si veda il punto 9. del **Bando-tipo n. 3** approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed il punto 8. **Subappalto (art. 9 Disciplinare)** della Nota illustrativa dello stesso Bando-tipo n. 3].

Non costituisce motivo di esclusione dalla gara per il concorrente ma comporta il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione con la documentazione di gara della suddetta terna di subappaltatori;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore nella terna che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Inoltre, il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea [si veda l'elencazione delle "prestazioni principali" e delle "prestazioni secondarie" indicate nella **Tabella n. 1)** del precedente punto 4.]. Il tale caso il medesimo subappaltatore può anche essere indicato in più terne.

Secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 7, del Codice, i subappaltatori devono possedere, oltre ai requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2 e 8.3 in relazione all'oggetto e all'ammontare del subappalto, anche i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa al **DGUE** stesso da rendere nei termini indicati al successivo punto **16.3.1**, sottopunto **1.** in relazione alle due "nuove" cause di esclusione dalla gara inserite nel comma 5, lettere **f-bis)** ed **f-ter)** dell'art. 80 del Codice. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, a pena di esclusione (fatte salve le ipotesi di sanabilità indicate nei due capoversi alla fine del presente punto 11.), deve essere corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% (due per cento)** dell'importo di €.176.735,81 al netto dell'I.V.A. nella misura vigente e, quindi, per un importo garantito pari ad **€. 3.534,72**, fatte salve le eventuali riduzioni di detto importo per quanto ammesso dall'art. 93, comma 7, del Codice.
N.B.: Si precisa che il suindicato importo di €. 176.735,81 sul quale è stato calcolato l'ammontare della garanzia provvisoria di **€. 3.534,72** (pari al 2% di detto importo) individua il valore posto a base di gara dei soli servizi tecnici di direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza nella sola fase di esecuzione dei lavori (CSE), da appaltare sulla base della progettazione esecutiva redatta dal soggetto incaricato: infatti, la garanzia provvisoria non è dovuta sui servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 10, del Codice.
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto di cui all'art.93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice (garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), qualora il concorrente risulti affidatario del contratto. Tale dichiarazione di impegno **non è richiesta** ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dai medesimi micro, piccoli e medi operatori economici. Si precisa che non occorre la presentazione di una specifica dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva (da rendere, cioè, su un apposita attestazione di un fideiussore) **solo qualora** la garanzia provvisoria venga prestata mediante **fideiussione** (bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario) dovendo tale fideiussione essere conforme allo **Schema-Tipo 1.1** approvato con **D.M. 19 gennaio 2018, n. 31**, poiché in tal caso tale dichiarazione di impegno è, di regola, già inclusa all'interno delle condizioni generali di fideiussione contenute nello Schema-Tipo 1.1 (a tal fine si veda l'art. 6 di detto Schema-Tipo 1.1): è comunque onere del concorrente verificare che le condizioni generali di fideiussione stipulate dal concorrente stesso per la propria garanzia provvisoria riportino anche tale dichiarazione di impegno.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del committente Comune di Riccione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, secondo quanto di seguito indicato;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative nonché da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice [e, quindi, deve risultare conforme allo **Schema-Tipo 1.1** approvato con **D.M. 19 gennaio 2018, n. 31** (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*" (o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, allo **Schema-Tipo 1.1.1**)]. Ai sensi dell'art.1, comma 5, di detto D.M. n. 31/2018, il concorrente è abilitato a presentare con la documentazione di gara la sola Scheda Tecnica 1.1. (o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, la sola **Scheda Tecnica 1.1.1**) contenuta nell'«Allegato B - Schede Tecniche» allo stesso D.M. n. 31/2018, debitamente compilata e sottoscritta dalla società garante (o dalle società garanti) e dal contraente (dall'operatore economico concorrente).

In particolare, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice deve essere costituita, secondo la libera scelta del concorrente, secondo una delle seguenti modalità, del tutto alternative fra loro:

- a) in **CONTANTI**, con versamento da effettuare a favore del Committente (Comune di Riccione) con una delle seguenti modalità, anch'esse alternative fra loro:
 - **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Comunale presso UNICREDIT S.p.A. - codice IBAN: IT 15 D 02008 24100 000104568185 - Codice SWIFT/BIC: UNCRITM1SR0 - intestato a "Comune di Riccione - Servizio Tesoreria", causale di versamento: "*Cauzione provvisoria appalto servizi ingegneria e architettura realizzazione Museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva*";
 - **assegno circolare** rilasciato da un Istituto Bancario a favore del Comune di Riccione (RN): si sottolinea che non deve essere presentato assegno bancario di c/c: in tal caso il concorrente dovrà essere **escluso dalla gara**, salva la regolarizzazione mediante procedura di "**soccorso istruttorio**" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in **TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Committente (Comune di Riccione);
- c) in forma di **GARANZIA FIDEIUSSORIA** rilasciata, alternativamente, da un istituto bancario ovvero da una compagnia assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** (in forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o di garanzia fideiussoria rilasciata da intermediario finanziario), questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) qualora l'offerta sia presentata da un concorrente plurimo: essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o GEIE, ovvero a tutte i soggetti retisti (in aggregazione di imprese di rete) che partecipano alla gara ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

In particolare, in analogia a quanto prescritto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (detto art.103 riguarda la garanzia definitiva da presentare dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto d'appalto):

- a) in caso di operatori economici plurisoggettivi già costituiti prima della gara, la garanzia provvisoria fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla capogruppo mandataria in nome e per conto di tutte le restanti imprese mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra i soggetti raggruppati o consorziati o aggregati in rete;
 - b) in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di rete) non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fideiussoria deve essere formata da un unico documento ed essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete.
- 3) essere conforme allo **Schema-Tipo 1.1** approvato con **D.M. 19 gennaio 2018, n. 31** (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, allo **Schema-Tipo 1.1.1** (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
 - 4) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente (Comune di Riccione);
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante [si veda quanto indicato al riguardo nel precedente punto 2)];
 - 7) essere corredata da una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* del fideiussore (resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla quale andrà necessariamente allegata valido documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione) con la quale la persona fisica che sottoscrive la garanzia fideiussoria per la società garante attesti di possedere gli idonei poteri di firma della garanzia medesima e che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società garante nei confronti della Stazione appaltante committente (Comune di Riccione); la *dichiarazione sostitutiva* potrà, eventualmente, essere accompagnata dalla procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma (non è un obbligo presentare tale procura);
 - 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del committente (Comune di Riccione) per ulteriori n. 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno rilasciare la garanzia definitiva devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (come già sopra indicato) ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione alla gara in forma plurima (raggruppamento temporaneo di professionisti, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE), la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte i soggetti retisti che partecipano alla gara, nonché tutti i professionisti partecipanti in raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice o di un consorzio stabile professionale ai sensi dell'art.12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio stabile e/o dalle società consorziate indicate come esecutrici dei servizi tecnici previsti in contratto.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata (o in consorzio ordinario o aggregata in rete o in GEIE) oppure per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice oppure per i consorzi stabili professionali ai sensi dell'art.12 della legge n. 81/2017, da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate indicate come esecutrici del contratto.

Si applica la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti dei micro, piccoli e medi operatori economici e dei raggruppamenti di operatori economici o dei consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo, del Codice, in caso di cumulo delle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria secondo le diverse ipotesi ivi previste, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'immobile oggetto di intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una preventiva visita dei luoghi per le caratteristiche proprie dell'edificio esistente su cui si interverrà.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30) e nei giorni feriali del giovedì (dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30), previo appuntamento telefonico al numero 0541/608262 (Geom. Stefano Renzi) o con richiesta avanzata mediante e-mail all'indirizzo srenzi@comune.riccione.rn.it e deve essere prenotato almeno **n. 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Geom. Stefano Renzi all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.riccione@legalmail.it (si chiede di inviare la richiesta anche all'indirizzo e-mail indicato nel precedente periodo srenzi@comune.riccione.rn.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; PEC e indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta di effettuazione del sopralluogo dovrà essere inviata almeno **n. 8 (otto) giorni** prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, quindi, entro le **ore 13.00** del giorno **31 dicembre 2018** (lunedì), mentre il **sopralluogo obbligatorio** dovrà essere effettuato entro il **termine perentorio** di almeno **n. 6 (sei) giorni** prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, quindi, entro le ore **13.00** del giorno **2 gennaio 2019** (mercoledì).

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati tramite posta elettronica certificata (PEC) agli operatori economici interessati alla gara, con almeno **n. 1 (un) giorno** di anticipo rispetto alla data fissata nella comunicazione stessa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal libero professionista in **forma individuale** interessato alla gara ovvero dal legale rappresentante (o dal suo procuratore) o dall'eventuale direttore tecnico dell'operatore economico in **forma societaria** o in forma di **consorzio stabile** interessato alla gara, in possesso di valido documento di identità e di altro idoneo documento che dimostri la sua qualifica nell'operatore economico interessato alla gara, o anche da un diverso soggetto in possesso del documento di valido documento di identità e di apposito atto di delega a firma del legale rappresentante/del procuratore dell'operatore economico, munito di copia di valido documento di identità del legale rappresentante delegante e di altro idoneo documento che comprovi la legale rappresentanza del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice committente non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

L'amministrazione aggiudicatrice committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo; a tal fine, il soggetto incaricato dell'effettuazione del sopralluogo dovrà compilare e sottoscrivere il **Modello 5 – SOP** e presentarlo al tecnico del committente Comune di Riccione incaricato per la sua ulteriore sottoscrizione.

Il **Modello 5 – SOP**, opportunamente sottoscritto da chi effettua il sopralluogo e dal tecnico comunale, dovrà essere allegato tra i documenti di gara a dimostrazione dell'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo** o di **consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete** di cui al precedente punto **6., I) e II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato dal libero professionista (se operatore economico in forma individuale) o da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico (se operatore economico in forma societaria) di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati ordinariamente ex art. 2602 c.c. o da soggetto diverso, purché munito della delega del soggetto mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo** o di **consorzio ordinario non ancora costituiti** o di **aggregazione di rete** di cui al precedente punto **6., III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo deve essere effettuato dal libero professionista (se operatore economico in forma individuale) o da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico (se operatore economico in forma societaria) di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati ordinariamente ex art. 2602 c.c. o da soggetto diverso, purché munito della delega sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il concorrente plurisoggettivo. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da un soggetto munito di delega conferita dal legale rappresentante (o da un procuratore) del consorzio stabile stesso ovvero (qualora non vi sia un “legale rappresentante”) da un soggetto munito di delega conferita da tutti i componenti il consorzio stabile oppure dall’operatore economico consorziato che sarà indicato in gara come esecutore.

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a **€ 35,00 (euro trentacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC [n. 1300 del 20 dicembre 2017](#) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento del contributo ANAC è necessario che l’operatore economico concorrente si iscriva *on-line* nel sito informatico di ANAC al [Servizio Riscossione Contributi](#) raggiungibile all’indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 7670051650** che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l’esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il **proprio codice fiscale** e il **CIG** della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il **CIG 7670051650** che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si invitano i concorrenti a consultare il sito per verificare eventuali aggiornamenti e/o rettifiche a cura dell’Autorità.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’offerta, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato e trasmesso all’Ufficio Protocollo della Stazione appaltante (Comune di Riccione), a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o tramite agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, nei **giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30** ed il **giovedì** anche dalle **ore 15,30 alle ore 17,00**.

Il plico sigillato deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Riccione **entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 8 gennaio 2019** (martedì), esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Riccione - Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione (RN)**.

Per l'ammissibilità dell'offerta presentata e per la conseguente apertura del plico pervenuto si precisa che farà fede unicamente il **timbro-data** e l'**ora di ricevimento** apposti sul plico stesso dall'Ufficio Protocollo.

Si precisa che per "**sigillatura**" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi contenute.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

«CIG 7670051650 – “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura necessari per la progettazione e l'esecuzione dei lavori pubblici di “Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva” - Scadenza offerte: 08/01/2019 - NON APRIRE»

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa.

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un'offerta già pervenuta nei termini.

Nel caso di concorrenti plurimi (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE), già costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico deve contenere al suo interno **n. 3 (tre) buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica e temporale”

La mancata sigillatura delle tre buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

La mancata separazione dell'offerta tecnica dall'offerta economica e temporale, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto in documenti non contenuti nella busta “C” dedicata all'offerta economica e temporale, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in modo indeterminato o in aumento rispetto all'importo del **canone annuo iniziale** della concessione posto a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le **dichiarazioni sostitutive** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il **DGUE**, la **domanda di partecipazione**, l'**offerta tecnica** e l'**offerta economica e temporale** devono essere sottoscritte dal **rappresentante legale** del concorrente o da un suo **procuratore** avente idonei poteri di firma (in quest'ultimo caso, occorrerà inserire nella documentazione contenuta nella busta “A” copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della procura notarile dalla quale siano rilevabili i poteri di firma in capo allo stesso procuratore).

Le generalità, la forma giuridica e la tipologia dell'operatore economico concorrente (singolo o plurimo) da fornire con la **domanda di partecipazione** alla gara e con le **dichiarazioni integrative** (anche di natura "sostitutiva di atto notorio" e/o di "certificazione" ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) da presentare dai concorrenti per ottenere l'ammissione alla gara nel rispetto delle indicazioni fornite al successivo punto **16.**, sono contenute nel **DGUE** da compilare nelle parti pertinenti e nella presentazione di una dichiarazione integrativa da rendere in aggiunta al **DGUE** secondo quanto indicato nel successivo punto **16.3.1**, sottopunto **1.** in relazione alle due "nuove" cause di esclusione dalla gara inserite nel comma 5, lettere **f-bis**) ed **f-ter**) dell'art.80 del Codice; ad integrazione del **DGUE** [non in alternativa, in quanto il **DGUE** di ogni soggetto che partecipa a vario titolo alla gara deve sempre essere presentato, sia che partecipi in qualità di concorrente, di ausiliario e di consorziato di consorzio stabile e sia che venga indicato dal concorrente quale futuro subappaltatore di parte dei servizi in contratto essendo obbligatorio per il concorrente indicare, in caso di ricorso al subappalto, la "terna" di cui all'art. 105, comma 6, del Codice: si veda il precedente punto **10.**] il concorrente può unire, preferibilmente e per maggior chiarezza espositiva, alla documentazione da inserire nella suindicata busta "**A - Documentazione amministrativa**", i modelli appositamente predisposti dalla Stazione appaltante denominati **Modello 1 - DOM-DIC, Modello 2 - DOM-DIC, Modello 3 - DIC-CONS, Modello 4 - DIC-AVV**, mentre il **Modello 5 - SOP** deve essere necessariamente ed obbligatoriamente inserito in detta busta "**A**" poiché comprova e dimostra l'avvenuto sopralluogo obbligatorio prescritto al precedente punto **12.**

L'**offerta tecnica**, da inserire esclusivamente (a pena di esclusione dalla gara) nella suindicata busta "**B - Offerta tecnica**", per la quale non è stata predisposta alcuna modulistica da parte della Stazione appaltante, deve essere redatta nel rispetto delle indicazioni fornite al successivo punto **17.**

La dichiarazione dell'**offerta economica e temporale**, da inserire esclusivamente (a pena di esclusione dalla gara) nella suindicata busta "**C - Offerta economica e temporale**" deve essere resa esclusivamente (a pena di esclusione dalla gara), utilizzando il modello appositamente predisposto dalla Stazione appaltante denominato **Modello 6 - OFF-ECO**, secondo le indicazioni fornite al successivo punto **18.**

Sia il **DGUE** che i sopra citati modelli predisposti dalla Stazione appaltante sono messi liberamente e gratuitamente a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente del Comune di Riccione, collegandosi al link <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni UNI EN ISO richiamate nel presente Disciplinare di gara, nel Codice e nei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** approvati con il **Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017**.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **n. 180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni da rendere con il **DGUE** e nella dichiarazione integrativa indicata nel successivo punto **16.3.1** (e, qualora il concorrente lo abbia acconsentito, dei dati e delle attestazioni ulteriori ed integrative del DGUE rilasciabili con la compilazione dell'apposita modulistica predisposta dalla Stazione appaltante elencata nel precedente punto **14.** per l'ammissione del concorrente alla fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e temporale e all'offerta tecnica, possono essere **sanate** attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione a gara (inclusa, qualora il concorrente lo abbia acconsentito, ogni mancanza, incompletezza o irregolarità dei dati e delle attestazioni ulteriori ed integrative del DGUE rilasciabili con la compilazione dell'apposita modulistica predisposta dalla Stazione appaltante elencata nel precedente punto **14.** per l'ammissione del concorrente alla fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche), ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore: si veda anche il precedente punto **11.** sulle ulteriori indicazioni fornite sulla sanabilità o meno di detta garanzia) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio da eseguire dagli operatori economici facenti parte di concorrenti plurimi ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - comunque non superiore a n. 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie/a, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio) è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "**A – Documentazione amministrativa**" deve contenere la domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni integrative necessarie per ottenere l'ammissione alla gara del concorrente, da predisporre

mediante la corretta e completa compilazione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** secondo quanto indicato nel successivo punto **16.2**, una dichiarazione integrativa da rendere in aggiunta al **DGUE** secondo quanto indicato nel successivo punto **16.3.1**, sottopunto **1.** in relazione alle due “nuove” cause di esclusione dalla gara inserite nel comma 5, lettere **f-bis)** ed **f-ter)** dell’art. 80 del Codice, nonché l’ulteriore **documentazione** a corredo nel seguito indicata, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione alla gara (se il concorrente avanza offerta in **forma singola** o in **forma plurima**): in particolare, è prescritto l’inserimento in detta busta **“A”** del **Modello 5 - SOP** a dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo obbligatorio del concorrente prescritto al precedente punto **12.**, correttamente compilato e debitamente sottoscritto sia dal funzionario della Stazione appaltante che presenza al sopralluogo e sia dalla persona fisica del concorrente che ha effettuato il sopralluogo.

Il **DGUE** deve obbligatoriamente essere presentato in **formato elettronico** su supporto informatico (DWD, CD-ROM o chiavetta USB) e con **firma digitale** (eventualmente, oltre al formato elettronico si potrà anche allegare stampa cartacea del DGUE debitamente sottoscritto, a cui allegare fotocopia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore, per l’autentica della firma ai sensi del d.P.R. n. 445/2000).

Ad ulteriore integrazione del **DGUE** [non in alternativa, in quanto il DGUE di ogni soggetto che partecipa a vario titolo alla gara deve sempre essere presentato, così come indicato nel precedente punto **14.** a cui si rimanda] il concorrente può unire, preferibilmente e per maggior chiarezza espositiva, alla documentazione da inserire nella suindicata busta **“A - Documentazione amministrativa”**, i modelli appositamente predisposti dalla Stazione appaltante denominati **Modello 1 - DOM-DIC, Modello 2 - DOM-DIC, Modello 3 - DIC-CONS, Modello 4 - DIC-AVV** [i quali già riportano la suddetta dichiarazione integrativa di cui al successivo punto **16.3.1**, sottopunto **1.**], contenenti tutti gli elementi ed i dati necessari alla Stazione appaltante per valutare al meglio e con maggior chiarezza di quanto non sia immediatamente rilevabile dal DGUE l’ammissibilità alla gara del concorrente, trattandosi di modulistica appositamente predisposta per la gara in oggetto che semplifica l’esame della documentazione presentata e, di conseguenza, permette in modo immediato di valutare al meglio la domanda e le dichiarazioni rese dal concorrente sulla base delle proprie specifiche caratteristiche soggettive.

16.1 Domanda di partecipazione alla gara

La **domanda di partecipazione** alla gara (da presentare in bollo, mediante l’apposizione di una marca da bollo del valore di **€. 16,00** per ogni quattro facciate ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell’art. 2 dell’Allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) è redatta preferibilmente e ad integrazione dei dati e degli elementi rilevabili dal **DGUE**, utilizzando il modello (schema) appositamente predisposto dalla Stazione appaltante denominato **Modello 1 - DOM-DIC** ovvero **Modello 2 - DOM-DIC** (**Modello 1** se si tratta di domanda avanzata da un professionista di “studio individuale” o di “studio associato” ovvero **Modello 2** se si tratta di domanda avanzata da una “società di professionisti” o da una “società di ingegneria” o da un “consorzio stabile” di società di professionisti o di società di ingegneria o mista o da un “GEIE”, i quali sono messi liberamente e gratuitamente a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente del Comune di Riccione, collegandosi al link <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>), la quale deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

In particolare, il concorrente indica la forma singola o plurima con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di rete o in GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che il consorzio stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda di partecipazione** alla gara deve essere **sottoscritta e presentata**:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal legale rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario**, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo da costituirsi in caso di aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente deve allegare:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della procura (qualora il sottoscrittore sia un procuratore del legale rappresentante) dalla quale siano rilevabili i poteri di firma in capo al procuratore.

16.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila e presenta sempre ed in ogni caso il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** previsto dall'art. 85 del Codice, secondo lo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dei concorrenti sul sito internet (profilo di committente) del Comune di Riccione collegandosi al link <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Si precisa che il **DGUE può anche sostituire integralmente i modelli predisposti dalla Stazione appaltante** indicati nei precedenti punti **3.**, sottopunto 2) e **14.**, fatto salvo l'obbligo in tal caso di presentare anche una dichiarazione integrativa al **DGUE** stesso da rendere nei termini indicati al successivo punto **16.3.1.**, sottopunto **1.** in relazione alle due "nuove" cause di esclusione dalla gara inserite nel comma 5, lettere **f-bis**) ed **f-ter**) dell'art. 80 del Codice: tale dichiarazione integrativa è stata comunque riportata dalla Stazione appaltante nei modelli da essa predisposti denominati **Modello 1 - DOM-DIC**, **Modello 2 - DOM-DIC**, **Modello 3 - DIC-CONS**, **Modello 4 - DIC-AVV** utilizzabili a seconda del caso che ricorre (si sottolinea, come già indicato al precedente punto **16.**, che è comunque fatto salvo l'obbligo di inserire nella busta **"A - Documentazione amministrativa"** il **Modello 5 - SOP** a dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo obbligatorio di cui al precedente punto **12.**), ma sia per chiarezza espositiva dei dati da dichiarare dai concorrenti e sia per maggior facilità di valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei dati stessi, è consigliabile la presentazione, unitamente al **DGUE**, anche degli stessi suindicati modelli predisposti dalla Stazione appaltante correttamente compilati (i quali facilitano la lettura e la comprensione degli elementi da valutare dalla Commissione stessa per verificare l'ammissibilità dei concorrenti stessi alla fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche).

Il **DGUE** dovrà essere compilato nel rispetto di quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di affidamento dei servizi tecnici in oggetto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, deve allegare:

- 1) **DGUE** in formato elettronico, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; in aggiunta al **DGUE** si chiede all'operatore economico concorrente (preferibilmente, non essendo un obbligo) di allegare anche il modello di "dichiarazione sostitutiva" da rendere dall'ausiliario ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., appositamente predisposto dalla Stazione appaltante, denominato **Modello 4 - DIC-AVV** (non è causa di esclusione la mancata allegazione del modello stesso);
- 2) in caso di presentazione del solo **DGUE** dell'ausiliario (senza la presentazione del **Modello 4 - DIC-AVV**), è d'obbligo presentare una **dichiarazione integrativa** al **DGUE** stesso a firma dell'ausiliario da rendere nei termini indicati nel successivo punto **16.3.1**, sottopunto **1.**, in relazione alle due "nuove" cause di esclusione dalla gara inserite nel comma 5, lettere **f-bis**) ed **f-ter**) dell'art. 80 del Codice, riportata già nel citato modello predisposto dalla Stazione appaltante per l'ipotesi dell'avvalimento denominato **Modello 4 - DIC-AVV** *[nuove lettere f-bis) ed f-ter) inserite nel comma 5 dell'art. 80 del Codice dall'art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, delle quali il DGUE non ne tiene al momento conto]*;
- 3) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) **PASSOE** dell'ausiliario.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in caso di aggiudicazione del contratto, indica l'elenco delle prestazioni di cui all'art. 31, comma 8, del Codice che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale rispetto all'importo delle prestazioni posto a base di gara, anche ai fini del rispetto della quota massima subappaltabile indicata nel precedente punto **10.**

N.B.: si rimanda al precedente punto **10.** al fine di verificare quali siano i servizi tecnici subappaltabili e quelli non subappaltabili.

Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, qualora il concorrente intenda subappaltare una o più delle suindicate attività ammesse dall'art. 31, comma 8, del Codice, deve obbligatoriamente indicare le generalità complete dei n. 3 (tre) subappaltatori proposti per ognuna delle prestazioni "principali" e "secondarie" indicate nel precedente punto **4.**

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE** in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione integrativa** al **DGUE** stesso a firma del subappaltatore da rendere nei termini indicati nel successivo punto **16.3.1**, sottopunto **1.**, in relazione alle due "nuove" cause di esclusione dalla gara inserite nel comma 5, lettere **f-bis**) ed **f-ter**) dell'art. 80 del Codice *[nuove lettere f-bis) ed f-ter) inserite nel comma 5 dell'art. 80 del Codice dall'art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, delle quali il DGUE non ne tiene al momento conto]*;
- 3) **PASSOE** del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente punto **7.** e, quindi, di possedere i "requisiti generali" di capacità giuridica a contrattare con gli organi della P.A. (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del **DGUE** al decreto correttivo del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56, ciascun soggetto che compila il **DGUE** allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti in relazione alle*

due “nuove” cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere **f-bis**) ed **f-ter**) del Codice, delle quali il DGUE non ne tiene conto – cfr. successivo punto **16.3.1**, sottopunto n. **1**. del presente Disciplinare di gara: tale dichiarazione integrativa è stata riportata nei modelli predisposti dalla Stazione appaltante denominati **Modello 1 - DOM-DIC**, **Modello 2 - DOM-DIC**, **Modello 3 - DIC-CONS**, **Modello 4 - DIC-AVV** da utilizzare a seconda del caso che ricorre].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al precedente punto **8.1**;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto **8.2**;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **8.3**.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il **DGUE** è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il **DGUE** è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.3.1 Dichiarazioni integrative da presentare dal concorrente per l’ammissione alla gara

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (utilizzando, preferibilmente, la modulistica messa liberamente a disposizione dei concorrenti collegandosi al profilo di committente del Comune di Riccione al link <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare>, incluso il DGUE in alternativa o ad integrazione della modulistica stessa), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. [*dichiarazione integrativa al **DGUE** da rendere fino all’aggiornamento del DGUE stesso al decreto correttivo del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*] dichiara, ad integrazione del **DGUE**, di non incorrere nelle due “nuove” cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. **f-bis**) ed **f-ter**) del Codice [inserite nel comma 5 dell’art. 80 del Codice dall’art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, delle quali il **DGUE** non ne tiene al momento conto] oltre a dichiarare l’assenza delle ulteriori cause di esclusione dalla gara prestampate nel DGUE stesso (la suddetta dichiarazione integrativa al DGUE così come tutte le restanti attestazioni di assenza delle restanti cause di esclusione dalla gara e di possesso dei requisiti soggettivi necessari per l’ammissione alla gara del concorrente sono anche riportate negli appositi modelli predisposti dalla Stazione appaltante denominati **Modello 1 - DOM-DIC**, **Modello 2 - DOM-DIC**, **Modello 3 - DIC-CONS** e **Modello 4 - DIC-AVV**, utilizzabili a seconda del caso che ricorre come indicato nei precedenti punti **14.** e **16.**, tutti resi disponibili ai concorrenti e da utilizzare preferibilmente, sempre e solo in aggiunta al **DGUE** che sempre deve essere unito alla documentazione di gara, per la presentazione della **domanda di partecipazione** alla gara e per il rilascio delle **dichiarazioni sostitutive** necessarie per l’ammissione alla gara stessa;

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle precedenti lett. e. ed f., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h. ed i., il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al precedente punto **8.1**, lett. **c**), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

4. dichiara, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (CSP) e di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE) di cui al precedente punto **8.1**, lett. **d**), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. n. 81/2008;

5. dichiara, con riferimento al professionista geologo che redige la relazione geologica di cui al precedente punto **8.1**, lett. **e**): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

6. dichiara, con riferimento al professionista abilitato in materia di prevenzione incendi che sottoscrive gli elaborati per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) di cui al precedente punto **8.1**, lett. **f**): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984);

7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione posta a base di gara;
9. accetta, ai sensi dell'[art. 1, comma 17](#), della legge n. 190/2012, le condizioni e gli obblighi contenuti nel **“Patto d’integrità”** tra il Comune di Riccione e gli operatori economici partecipanti alle gare approvato con delibera di G.C. n. **217 del 30 luglio 2015** e, di conseguenza, il concorrente attesta detta accettazione mediante la compilazione e la sottoscrizione dei due modelli denominati **Modello 1 - DOM-DIC** (ad uso dei professionisti individuali) e **Modello 2 - DOM-DIC** (ad uso delle forma societarie) resi disponibili ai concorrenti e da utilizzare preferibilmente per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e per il rilascio delle *dichiarazioni sostitutive* necessarie per la partecipazione alla gara [medesima accettazione dovrà essere attestata dalla società consorziata al consorzio stabile concorrente e dall'operatore ausiliario che avvale il concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice, mediante la compilazione e la sottoscrizione dei due modelli denominati **Modello 3 - DIC-CONS** (ad uso della società consorziata) e **Modello 4 - DIC-AVV** (ad uso dell'ausiliario)];
10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici adottato dalla Stazione appaltante committente Comune di Riccione con delibera di Giunta Comunale n. 436 del 19 dicembre 2013 ed integrato con delibera di Giunta Comunale n.31 del 3 febbraio 2017 (ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), consultabile sul sito informatico del Comune stesso nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti Generali - Codici di comportamento (e, in particolare, al seguente collegamento link: <https://www.comune.riccione.rn.it/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/ATTI-GENERALI/Codici-di-comportamento>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. dichiara di aver preso visione dei luoghi e dell'immobile su cui si dovranno svolgere i servizi tecnici in oggetto e, a riprova di ciò, **allega il documento**, sottoscritto dal tecnico della Stazione appaltante committente Comune di Riccione, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (redatto sul **Modello 5 - SOP**);
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” (ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del Codice e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.), la Stazione appaltante committente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e nelle successive conseguenti procedure in caso di aggiudicazione dell'appalto e di gestione del contratto, nonché di essere informato dell'esistenza dei diritti di accesso dell'interessato di cui all'art. 15 del medesimo Regolamento UE 2016/679.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare d'appalto rilasciati dal Tribunale competente per territorio, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti e che gli altri operatori economici

aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suindicate dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai precedenti numeri da **1.** a **16.**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai precedenti numeri da **1.** a **16.**;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al precedente **n. 1.** (dichiarazione integrativa al DGUE); **n. 2.** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 9.** (protocollo di legalità); **n. 10.** (codice di comportamento); **n. 11.** (operatori non residenti); **n. 15.** (privacy) e, ove pertinente, **n. 16.** (concordato preventivo).

L'**aggregazione di rete** di cui al precedente punto **6.**, nn. **I, II e III**, si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun operatore economico ausiliario con riferimento al precedente **n. 1.** (dichiarazione integrativa al DGUE); **n. 2.** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 9.** (protocollo di legalità); **n. 10.** (codice di comportamento); **n. 11.** (operatori non residenti); **n. 15.** (privacy) e, ove pertinente, **n.16.** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento al precedente **n. 1.** (dichiarazione integrativa al DGUE); **n. 2.** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3).

Le **dichiarazioni** di cui ai precedenti numeri da **1.** a **16.** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla documentazione di gara (con inserimento all'interno della busta "A"):

17. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
18. (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante) copia conforme all'originale della procura notarile dalla quale siano rilevabili i poteri di firma del procuratore;
19. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliario; in caso di indicazione di parti di servizi tecnici in subappalto in caso di aggiudicazione del contratto, il PASSOE di tutti i subappaltatori indicati nella terna obbligatoria di cui all'art.105, comma 6, del Codice;
20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
21. documento a comprova della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice (secondo quanto indicato nel precedente punto **11.**, a cui si rimanda), con allegata dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva resa da un fideiussore secondo quanto prescritto dall'art. 93, comma 8, del Codice (si rammenta che tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dai medesimi micro, piccoli e medi operatori economici; inoltre, qualora la garanzia provvisoria venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario, di regola, tal dichiarazione di impegno è già inclusa all'interno delle condizioni generali di fideiussione contenute nello Schema-Tipo 1.1 di fideiussione approvato con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31: si veda l'art. 6 di detto Schema-Tipo 1.1; pertanto, sarà onere del

concorrente verificare che le condizioni generali di fideiussione stipulate dal concorrente stesso per la propria garanzia provvisoria riportino anche tale dichiarazione di impegno);

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice

22. copia conforme della certificazione o di altra documentazione idonea a comprovare le situazioni ed i fatti che giustificano la riduzione dell'importo garantito con la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;

23. *(nel caso di offerta presentata da studi associati)*: statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di rete)

Le dichiarazioni indicate nel presente paragrafo **16.3.3** sono sottoscritte secondo le modalità indicate nel precedente punto **16.1**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ovvero la percentuale (calcolata sul valore totale dei servizi in affidamento) e la tipologia o il valore posto a base di gara e la tipologia dei servizi indivisibili che sarà eseguita/o dai singoli operatori economici riuniti (ad esempio: è un servizio indivisibile il ruolo di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (CSP), di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE) e di "Direttore dei Lavori", dovendo questi servizi essere necessariamente svolti, formalmente e con apposizione della propria firma, da un solo professionista "persona fisica", così come vi possono anche essere ulteriori servizi tecnici di progettazione indivisibili, secondo quanto dispongono le vigenti normative nazionali e regionali);
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (per il concetto di "servizi indivisibili" si veda sopra).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari o ai GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto degli operatori economici mandanti/consorziati;
 - c. ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici da riunirsi o da consorziarsi o da costituirsi in GEIE dopo l'eventuale aggiudicazione (per il concetto di "servizi indivisibili" si veda sopra);
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista, secondo

quanto prescritto dall'art. 4 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263 e relativa posizione, ai sensi del comma 2 di detto art. 4.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati (per il concetto di "servizi indivisibili" si veda sopra).

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (capogruppo) / capofila; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati (per il concetto di "servizi indivisibili" si veda sopra).

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (capogruppo) / capofila, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario (capogruppo) / capofila e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati (per il concetto di "servizi indivisibili" si veda sopra);
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo** (ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del Codice): copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario (capogruppo) / capofila;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (per il concetto di "servizi indivisibili" si veda sopra).

Nei casi di cui ai punti **a)** e **b)**, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria (capogruppo) / capofila con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **16.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “**B – Offerta tecnica**” deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

- a) Con riferimento alla «**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA**» [criterio di valutazione “Discrezionale (D)” dell’offerta tecnica] indicate nella **Tabella A** riportata nel successivo punto **19.1**:

- **Descrizione** (mediante gli elaborati di seguito indicati) di un numero massimo di **n. 3 (tre) servizi** relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili “**affini**” a quelli oggetto di affidamento [relazionando chiaramente se si tratti di servizi svolti di progettazione architettonica ed edilizia, strutturale, impiantistica elettrica e termoidraulica o meccanica o se si tratti di servizi svolti di direzione lavori, misura e contabilità di lavori eseguiti e collaudati, ovvero di servizi per la gestione della sicurezza dei cantieri in fase di progetto (CSP) o in fase di esecuzione dei lavori (CSE)], secondo i criteri di **affinità** desumibili nel capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”, delle Linee Guida n. 1 ANAC e dal D.M. 17 giugno 2016 (per il concetto di “**affinità**” dei servizi svolti si rimanda anche a quanto indicato nel successivo punto **19.**, nella parte in cui si descrive il criterio di valutazione delle offerte tecniche secondo la “**professionalità e adeguatezza**” delle offerte stesse).

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la **documentazione** indicata nella presente lettera **a)** dovrà essere prodotta dal concorrente **per ciascuna ID opere** (classe e categoria di cui alla Legge n. 143/1949) di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 prevista nel presente appalto [e, quindi, **per ciascuna ID Opere** (classe e categoria) indicata nella **Tabella n. 2)** del precedente punto **4.**, a cui si rimanda]: l’inadempimento anche per una sola specifica ID opere (anche per una sola specifica classe e categoria) indicata nella **Tabella n. 2)** del precedente punto **4.** comporterà, per l’offerta *i-esima* da esaminare dalla Commissione giudicatrice mediante il **confronto a coppie** (si veda il successivo punto **19.2.**), la mancata attribuzione del punteggio relativo ad uno o più dei **sub-criteri** di valutazione indicati nella **Tabella A** riportata nel successivo punto **19.1.** (sub-criteri **a.1.1, a.1.2 e a.1.3**).

In particolare, per ciascun servizio affine svolto inserito nella descrizione del concorrente ed oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice deve essere fornita una **SCHEMA SINTETICA** numerata e sottoscritta in ogni fondo pagina, formata da un massimo di n. 8 (otto) facciate in formato A4 (pari a n. 4 fogli A4 scritti fronte e retro), con margine del testo superiore, inferiore, destro e sinistro non inferiore a 1,00 cm e non superiore a 3,00 cm, con tipo di carattere “Times New Roman” e con dimensione del carattere non inferiore al corpo “11”, interlinea “singola” o lievemente superiore e spaziatura del carattere “0” (ossia spaziatura “non ridotta” e “non espansa”). Dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della scheda.

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una **RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA** formata da un massimo di n. 10 (dieci) facciate in formato A4 (pari a n. 5 fogli A4 scritti fronte e retro), con le stesse caratteristiche (margini, tipo e dimensione di carattere, interlinea e spaziatura) sopra indicate per la scheda. Dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione.

Si precisa che ai fini della valutazione della “professionalità e adeguatezza dell’offerta tecnica” non si terrà conto dei fogli in formato A4 e delle relative facciate A4 (o in altro formato, non autorizzato) prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato per la Scheda sintetica e per la Relazione tecnica descrittiva.

Alla documentazione di cui sopra si dovrà allegare anche la relativa **DOCUMENTAZIONE GRAFICA** stampata su carta nel formato e nella scala di rappresentazione ritenuti più opportuni dal concorrente, riferita ad ognuno dei servizi affini svolti indicati nelle schede/relazioni presentate, riportante piante, prospetti e sezioni dell’edificio per i quali sono stati svolti i servizi di ingegneria e architettura affini (per “grafica” si intende elaborazione/rappresentazione dei servizi tecnici svolti mediante disegni tecnici, fotografie, fotorendering e/o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dal

concorrente, anche combinate tra di loro): a tale documentazione grafica non si pongono limiti massimi né nel numero delle facciate trasmesse con l'offerta e né nel formato preferito (A4 o A3 o A2, etc. etc.).

In sostanza, la **documentazione** sopra indicata dovrà (almeno) illustrare le caratteristiche principali dei servizi affini svolti, le modalità di esecuzione dei servizi stessi (se singolarmente o in raggruppamento) nonché le eventuali soluzioni ingegneristiche, edilizie e impiantistiche adottate e/o le caratteristiche della direzione lavori effettuata, se trattasi di committente pubblico o privato, l'importo dei lavori per i quali i servizi sono stati svolti, distinto per ID opere di cui al D.M. 17 giugno 2016 e/o per classe e categoria di cui alla Legge n. 143/1949, l'oggetto dei lavori per i quali i servizi tecnici sono stati espletati e la tipologia dei servizi avendo a riguardo il vigente tariffario delle opere pubbliche approvato con D.M. 17 giugno 2016 o alle ex tariffe professionali approvate con Legge n. 143/1949, la data e la durata dell'incarico/affidamento e se i servizi tecnici sono stati ultimati o meno, etc. etc. [in relazione di come debba essere interpretato il concetto di servizio affine **“svolto”** (ultimato) si precisa che si intenderà **“svolto”** il servizio di progettazione e di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza secondo quanto già indicato nel precedente punto **8.3** a riguardo del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, a cui si rimanda].

Nella documentazione sopra indicata occorrerà, cioè, aver riguardo (e dare contezza/risposta) dei concetti espressi nella descrizione dei criteri di valutazione della “professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica” indicati nella **Tabella A** riportata nel successivo punto **19.1**, secondo anche quanto esplicitato nello stesso successivo punto **19.1** nei **criteri motivazionali** che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi di natura qualitativa alle offerte tecniche.

Nella **relazione tecnica descrittiva** dovrà anche essere riportato l'elenco di tutti i documenti prodotti con la documentazione di cui sopra.

N.B.: Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Disciplinare di gara.

N.B.: Qualora la Commissione giudicatrice dovesse riscontrare all'interno della documentazione prodotta elementi di incongruenza e/o mancanze e/o carenze fra la documentazione presentata e/o richiamata dal concorrente o di non rispondenza alle norme di legge e di *lex specialis* riportate nel presente Disciplinare di gara o così come espressamente richiesto dal presente Disciplinare di gara, tali incongruenze e/o mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimenti e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente dalla gara, ma solamente alla penalizzazione della valutazione nell'attribuzione dei punteggi qualora dagli elementi descrittivi cartacei e documentali prodotti dal concorrente la Commissione giudicatrice non è in grado di attribuire, con certezza, il relativo punteggio all'elemento di valutazione incongruo e/o mancante e/o carente.

b) Con riferimento alle **«CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA TECNICA»** [criterio di valutazione “Discrezionale (D)” dell'offerta tecnica] indicate nella **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1**:

- **RELAZIONE METODOLOGICA** con la quale il concorrente illustra la propria proposta di offerta tecnica sviluppata secondo quanto specificato nei **criteri di valutazione** dell'offerta tecnica indicati nella **Tabella B** del successivo punto **19.1** a cui si rimanda (la relazione dovrà illustrare le **caratteristiche metodologiche** dell'offerta tecnica e le **modalità di svolgimento** delle prestazioni oggetto dei servizi tecnici in appalto).

La **RELAZIONE METODOLOGICA** dovrà essere costituita da un massimo di n. 14 (quattordici) facciate in formato A4 (pari a n. 7 fogli A4 scritti fronte e retro), con margine del testo superiore, inferiore, destro e sinistro non inferiore a 1,00 cm e non superiore a 3,00 cm, con tipo di carattere “Times New Roman” e con dimensione del carattere non inferiore al corpo “11”, interlinea “singola” o lievemente superiore e spaziatura del carattere “0” (ossia spaziatura “non ridotta” e “non espansa”); dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della stessa relazione metodologica.

Si precisa che ai fini della valutazione delle “caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica” non si terrà conto dei fogli in formato A4 e delle relative facciate A4 (o in altro formato, non autorizzato) prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato.

In particolare, la **RELAZIONE METODOLOGICA** dovrà (almeno) illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (dei servizi di **progettazione** e di **direzione lavori** in appalto) esplicitando chiaramente i **ruoli** assunti ed i **nominativi** dai/dei vari tecnici e dai/dei soggetti indicati dal concorrente nella stessa relazione che assumeranno i ruoli oggetto di contratto, le modalità di svolgimento dei servizi in appalto, se trattasi di concorrente in **forma singola** o in **forma plurisoggettiva**, le misure organizzative che si intendono attuare per lo svolgimento dei servizi in appalto (processi, strumenti, attrezzature, software e risorse umane dedicate, con indicate le generalità dei professionisti che costituiranno il **“gruppo di lavoro”** dedicato allo svolgimento dei servizi in appalto, la precisa qualifica che ricopriranno i professionisti facenti parte del “gruppo di lavoro” stesso in caso di affidamento dei servizi in appalto, le date di iscrizione al relativo Ordine professionale, il titolo di studio posseduto, la sede di residenza e la sede in cui si trova lo studio professionale, la presenza o meno del “giovane professionista” nel raggruppamento temporaneo, etc. etc.).

Nella **RELAZIONE METODOLOGICA** occorrerà, cioè, aver riguardo (e dare contezza/risposta) dei concetti espressi in relazione all'elemento di valutazione **“B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica”** e di suoi relativi **sotto-criteri** e **sub-criteri** di valutazione dell'offerta tecnica indicati nella **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1** a cui si rimanda.

N.B.: Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri e non verranno valutate prestazioni diverse rispetto a quelle previste nella documentazione posta a base di gara (progetto di fattibilità tecnica ed economica) ovvero, proposte che non siano conformi e/o non rispondano ai criteri e ai requisiti minimi indicati nel successivo punto **17.1** per l'eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica da poter presentare in sede di gara in **“variante sostanziale”** al progetto di fattibilità posto a base di gara, ovvero, qualora l'offerta tecnica riguardi **“proposte migliorative”** al progetto di fattibilità posto a base di gara (“proposte migliorative” che devono essere alternative al citato progetto in “variante sostanziale”, come nel seguito indicato), che non siano conformi e/o non rispondano ai criteri e ai requisiti indicati nelle note (2) e (3) della **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1** nonché nei “Criteri motivazionali” del sub-criterio **b.1.3** riportati nel successivo punto **19.1**.

N.B.: Qualora la Commissione giudicatrice dovesse riscontrare all'interno della **relazione metodologica** elementi di incongruenza e/o mancanze e/o carenze fra la documentazione presentata e/o richiamata dal concorrente o di non rispondenza alle norme di legge e di *lex specialis* riportate nel presente Disciplinare di gara o così come espressamente richiesto dal presente Disciplinare di gara, tali incongruenze e/o mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente dalla gara, ma solamente alla penalizzazione della valutazione nell'attribuzione dei punteggi qualora dagli elementi descrittivi cartacei e documentali prodotti dal concorrente la Commissione giudicatrice non è in grado di attribuire, con certezza, il relativo punteggio all'elemento di valutazione incongruo e/o mancante e/o carente.

N.B.: Dalla **relazione metodologica** (e da ogni altra documentazione inserita nella busta “B - Offerta Tecnica” non deve risultare, **a pena di esclusione dalla gara**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica (ribasso offerto sull'importo dei servizi posto a base di gara) e/o la misura della riduzione percentuale unica sul tempo utile di redazione della progettazione definitiva/esecutiva; se nella **relazione metodologica** dell'Offerta tecnica l'offerente ritenesse necessario riportare un “cronoprogramma delle prestazioni di progettazione” da svolgere, questo dovrà essere redatto su base 100 (valore adimensionale “100” senza alcun riferimento ai giorni offerti nella busta “C - Offerta economica e temporale” per lo svolgimento dei servizi di progettazione) in modo da non rendere palese e comprensibile ai Commissari il valore percentuale dell'offerta di riduzione di termini inserita nella medesima busta C.

- c) Con riferimento ai «**CRITERI AMBIENTALI MINIMI**» (CAM Edilizia) di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 [criteri di valutazione “Tabellare (I)” dell'offerta tecnica] indicati nella **Tabella C** riportata nel successivo punto **19.1**:

- nella stessa **RELAZIONE METODOLOGICA** indicata nella precedente lettera **b)** relativa alle «Caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica» il concorrente dovrà attentamente riscontrare ed esplicitare dettagliatamente (dichiarandolo) se dispone o meno dei **criteri premianti** di cui al punto **2.6** dei **CAM Edilizia** di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 [criteri premianti di valutazione “Tabellare (T)” dell’offerta tecnica] indicati nella **Tabella C** riportata nel successivo punto **19.1** e relativi ai due sub-criteri **c.1** e **c.2** (criteri premianti previsti in applicazione dell’art. 34, comma 2, del Codice).

In particolare, la suddetta **RELAZIONE METODOLOGICA** dovrà esplicitare:

- relativamente al sub-criterio **c.1** indicato nella **Tabella C** riportata nel successivo punto **19.1**, se il concorrente singolo o plurisoggettivo (gruppo di lavoro) possiede o meno il requisito della **capacità tecnica** del progettista previsto dal punto **2.6.1** “**Capacità tecnica dei progettisti**” dei CAM Edilizia e, quindi, se nel concorrente vi è la presenza di almeno un **professionista** esperto sugli **aspetti energetici ed ambientali** degli edifici, accreditato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale **ISO/IEC 17024 o equivalente** e che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). Secondo le FAQ rilasciate a questo riguardo dal Ministero dell’Ambiente (versione del 8 agosto 2018) per tale figura professionale si intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 - “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale”, abilitato al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi **rating systems** (Leed, Well, Breeam, etc. etc.). Tale professionista, che deve avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e, quindi, non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, può essere: Leed Ap, Well Ap, Breeam Ap, etc. etc.. La Stazione appaltante committente potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo;
- relativamente al sub-criterio **c.2** indicato nella **Tabella C** riportata nel successivo punto **19.1** (punto **2.6.2** “**Miglioramento prestazionale del progetto**” dei CAM Edilizia), il numero di **prestazioni superiori** che il progetto definitivo/esecutivo da redigere dal concorrente in caso di aggiudicazione del contratto prevedrà rispetto ai criteri ambientali minimi di base scelti liberamente dal progettista fra quelli descritti nel Capitolo 2 «*Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi*» del D.M. 11 ottobre 2017 (**N.B.:** non sarà considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio la prestazione superiore al criterio premiante di base descritto al 2° periodo del punto 2.6.2 dei CAM Edilizia che prevede l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in misura maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche dei CAM Edilizia). Per ottenere il punteggio premiante occorrerà descrivere, con sufficiente livello di dettaglio, la **misura** e/o la **qualità** della/e **prestazione/i superiore/i** che il progetto esecutivo prevedrà di ottenere rispetto ai criteri ambientali minimi di base e che il concorrente dovrà scegliere fra quelli descritti nel Capitolo 2 dei CAM Edilizia.

Si precisa che la **relazione metodologica** da presentare con l’offerta tecnica, qualora preveda anche i suindicati **criteri premianti** di cui ai punti **2.6.1** e **2.6.2** dei **CAM Edilizia** di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2017, potrà essere costituita da ulteriori n. 6 (sei) facciate in formato A4 (pari a n. 3 fogli A4 scritti fronte e retro) rispetto alla fogliatura indicata nel precedente punto **b)** per illustrare le caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dei servizi tecnici in appalto e, quindi, complessivamente, qualora la relazione metodologica deve anche illustrare i suddetti criteri premianti dei CAM Edilizia potrà essere costituita da un massimo di n. 20 (venti) facciate in formato A4 (pari a n. 10 fogli A4 scritti fronte e retro), con margine del testo superiore, inferiore, destro e sinistro non inferiore a 1,00 cm e non superiore a 3,00 cm, con tipo di carattere “Times New Roman” e con dimensione del carattere non inferiore al corpo “11”, interlinea “singola” o lievemente superiore e spaziatura del carattere “0” (ossia spaziatura “non ridotta” e “non espansa”); dal conteggio delle facciate sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della stessa relazione metodologica.

Si precisa che ai fini della valutazione delle “caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica” non si terrà conto dei fogli in formato A4 e delle relative facciate A4 (o in altro formato, non autorizzato) prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi/Ordini, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta (in particolare, nella suindicata **relazione metodologica**), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente deve, inoltre, indicare obbligatoriamente nella stessa relazione metodologica il nominativo della persona fisica (tecnico abilitato iscritto all’Albo/Ordine professionale) incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche indicate nel precedente punto **8.1**, ultimo periodo.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili (fatti salvi i principi di indivisibilità di alcuni servizi in affidamento, così come indicato precedente punto **16.3.3**).

L’offerta tecnica (in particolare, la suindicata **relazione metodologica**) deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica posta a base di gara, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto **16.1**.

17.1 Facoltà per il concorrente di presentare VARIANTI al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 14, del Codice

Anche ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è **facoltà** del concorrente (non è un obbligo) presentare con l’offerta tecnica soluzioni progettuali in **VARIANTE** sostanziale al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (“**varianti sostanziali**” alle soluzioni progettuali approvate dalla Stazione appaltante committente e poste a base di gara), le quali dovranno essere proposte nel rispetto dei **REQUISITI MINIMI** secondo quanto indicato nel presente punto **17.1**. Le eventuali varianti presentate devono comunque essere collegate all’oggetto dell’appalto, secondo le modalità qui di seguito indicate.

Le eventuali proposte progettuali avanzate dal concorrente in **VARIANTE SOSTANZIALE** dovranno essere presentate, in ogni caso, in alternativa alle eventuali soluzioni individuate dal concorrente con le “**proposte migliorative**” indicate, sempre ai fini dell’attribuzione del punteggio, nel sub-criterio **b.1.3** della **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1**: pertanto, le “**proposte migliorative**” di cui al sub-criterio **b.1.3** della **Tabella B** citata non devono risultare in “**variante sostanziale**” al progetto posto a base di gara in relazione a quanto indicato nel presente punto **17.1** e, di conseguenza, non possono essere presentate qualora il concorrente abbia deciso di presentare con la propria offerta tecnica il progetto **in variante**. Il concorrente deve decidere, quindi, se presentare in gara con la propria offerta tecnica le suddette “**proposte migliorative**” o, in alternativa, le soluzioni progettuali “**in variante**” sostanziale, di cui rispettivamente ai sub-criteri **b.1.3** e **b.1.4** della **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1**. ovvero, in ultima alternativa, se non presentare né “proposte migliorative” e né “varianti sostanziali”: è evidente che la scelta operata influirà sull’attribuzione del relativo punteggio. In ogni caso potrà essere assegnato punteggio alle offerte tecniche anche se non si presenteranno le “**proposte migliorative**” al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara secondo il sub-criterio **b.1.3** della **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1**: in tale ipotesi residuale significherà che l’offerta tecnica, di fatto, rispecchierà le soluzioni rilevabili dallo stesso progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

È evidente che, trattandosi di proposte tecniche alternative fra loro, il punteggio relativo ai due sub-criteri **b.1.3** e **b.1.4** della **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1**. sarà attribuito ad una sola di esse, a seconda se l’offerta tecnica presentata dal concorrente ricada nell’ipotesi **b.1.3** (proposta migliorativa) ovvero **b.1.4** (progetto in variante sostanziale).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica eventualmente proposto **in variante sostanziale** dal concorrente sarà valutato in sede di gara dalla Commissione giudicatrice, al quale sarà poi attribuito il relativo punteggio sulla base di quanto indicato nel sub-criterio **b.1.4** della **Tabella B** riportata nel successivo punto **19.1**.

In tal caso [e, quindi, quando nella **relazione metodologica** indicata nelle precedenti lettere **b)** relativa alle «Caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica» e, se del caso, **c)** relativa ai “CAM Edilizia di cui al D.M.

Ambiente 11 ottobre 2017” applicabili al progetto in variante, il concorrente riferisce la propria **offerta tecnica** a soluzioni progettuali **IN VARIANTE sostanziale** al progetto posto a base di gara, aderendo così alla facoltà concessa dalla stazione appaltante di “variare” le soluzioni progettuali poste a base di gara], al concorrente è **fatto obbligo** di presentare con l’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, oltre alla **relazione metodologica** di cui alle precedenti lettere **b)** e, se del caso, **c)**, anche gli **ELABORATI TECNICI** che costituiranno il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” redatto e proposto in gara dal concorrente, nella misura minima di seguito indicati [si vedano a tal fine le Linee Guida n. 2 ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, paragrafo II “I criteri di valutazione”, dall’11° al 13° capoverso, dovendo le varianti proposte dal concorrente avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo].

Gli elaborati di progetto **in variante** da presentare con l’offerta tecnica, da sottoscrivere da tecnico abilitato e competente, scelti dal RUP fra quelli elencati negli articoli **da 17 a 23** del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vengono nel seguito esplicitati (i quali dovranno essere inseriti solo ed esclusivamente nella busta “B - Offerta tecnica”, pena l’esclusione dalla gara), al fine della dimostrazione del rispetto dei principi progettuali da considerare dall’offerente ed espressi nell’art. 23, commi 1, 5 e 6, del Codice (si rileva che per l’esecuzione dell’opera non occorrono espropriazioni per pubblica utilità, trattandosi di immobile già nella piena disponibilità del Committente Comune di Riccione).

Gli **elaborati minimi** del “progetto di fattibilità tecnica ed economica IN VARIANTE” che il concorrente dovrà presentare in sede di gara con l’offerta tecnica (e da sottoscrivere, a pena di esclusione, da tecnico/i abilitato/i facente parte dell’operatore economico o della compagine concorrente) sono i seguenti (si vedano gli articoli **da 17 a 23** del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207):

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) planimetria generale ed elaborati grafici in scala adeguata;
- d) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 207/2010;
- e) calcolo sommario della spesa (in questo elaborato non si dovrà inserire, a pena di esclusione dalla gara, l’importo offerto dal concorrente ed inserito nella busta “C” per lo svolgimento dei servizi tecnici oggetto del presente Disciplinare di gara: si consiglia di indicare l’importo dei servizi posto a base di gara di **€ 365.477,53** al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell’I.V.A. al 22%;
- h) quadro economico di progetto [idem come nella precedente lettera e): anche qui non si vede inserire, a pena di esclusione dalla gara, alcun riferimento al prezzo offerto per i servizi tecnici].

Si rammenta che nella busta “B - Offerta tecnica” non dovrà essere inserito, a **pena di esclusione** dalla gara, alcun riferimento all’importo del corrispettivo **offerto** per lo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione e di direzione lavori oggetto del presente Disciplinare di gara: dagli elaborati inseriti nella busta “B” non devono essere in alcun modo rilevabili i valori economici dell’offerta economica del corrispettivo professionale richiesto, i quali devono essere indicati solo ed esclusivamente nella documentazione da inserire nella busta “C - Offerta economica”.

Criteria e Requisiti Minimi da rispettare dal progetto di fattibilità del concorrente in “variante sostanziale”

Ai sensi dell’art. 95, comma 14, lettera **b)**, del Codice, si precisa che i **REQUISITI MINIMI** che deve rispettare il progetto di fattibilità tecnica ed economica **IN VARIANTE** al progetto posto a base di gara (presentato dal concorrente con la propria offerta tecnica) sono i seguenti:

- non può essere incrementato l’importo complessivo stimato dei lavori posto a base di appalto previsto in €2.708.999,84 esclusa l’I.V.A. al 10% (può variare in più o in meno l’importo dei lavori in appalto e l’importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso, ma la loro somma non può essere superiore al valore qui indicato);
- deve essere rispettata la destinazione d’uso e funzionale finale secondo quanto indicato negli elaborati di progetto posti a base di gara; a tal proposito si precisa che il museo sarà allestito con un carattere di forte multimedialità - per quanto gli allestimenti non saranno oggetto del progetto richiesto - pertanto si richiede che la progettazione sia comunque orientata a tale finalità, salvaguardando nel contempo la previsione di una sala conferenze e di almeno un aula didattica; a carattere informativo si precisa che il nuovo museo intende

fondarsi sul materiale didattico presente all'interno del Museo del Territorio, ora collocato negli spazi della Biblioteca Comunale entro teche espositive in vetro di vecchia concezione contenenti reperti archeologici dell'entroterra, plastici, mappe, ricostruzioni e disegni; l'esposizione di tale materiale andrà quindi in seguito integrata con allestimenti multimediali in grado di generare interesse ed attrazione non solo nel visitatore locale, ma anche nell'utenza turistica estiva e nelle scolaresche interessate alla scoperta della storia locale e delle origini del territorio;

- la struttura portante dell'edificio da realizzare ex-novo potrà essere in acciaio o anche in conglomerato cementizio armato o in altra tipologia strutturale idonea;
- le opere edili e di finitura potranno essere modificate nella forma e nei materiali proposti;
- dovranno essere rispettate le dimensioni di massimo ingombro in pianta previste nel progetto posto a base di gara;
- potrà essere modificata l'altezza massima fuori terra del fabbricato in progetto, nel limite max. di 2,00 metri in più o in meno (nella variante è altresì ammesso valutare la previsione di un piano o di parte di un piano interrato o seminterrato, al momento non previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara);
- potranno essere incrementate e/o modificate le superfici utili e quelle accessorie nella misura massima del 30% rispetto a quanto indicato nel progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'**art. 95**, comma **14**, lettera **b)**, del Codice, si garantisce che i criteri di aggiudicazione prescelti (criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi indicati nelle **Tabelle B e C** riportate nel successivo punto **19.1.**) possono essere applicati alle offerte tecniche "in variante" che rispettano i suindicati **requisiti minimi**.

Ai sensi dell'**art. 95**, comma **14**, lettera **b)**, del Codice, si precisa che il progetto di fattibilità tecnica ed economica **in variante** offerto dal concorrente potrà essere ammesso alla gara anche quando non sia stata presentata altra offerta che non preveda migliorie o varianti al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'**art. 95**, comma **14**, lettera **c)**, del Codice, solo le "varianti" che rispondono ai suindicati **requisiti minimi saranno ammesse alla gara** e saranno prese in considerazione: pertanto, qualora il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato "in variante" dal concorrente non rispetti questa condizione, il concorrente **sarà escluso** dalla procedura di gara, in quanto la **relazione metodologica** di cui alle precedenti lettere **b)** e, se del caso, **c)** che avrà presentato in gara sarà stata riferita ad un progetto "in variante" a quello posto a base di gara che non rispetta i requisiti minimi di accettabilità dell'offerta tecnica.

Trattandosi di affidamento di servizi tecnici di progettazione e di direzione lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), all'appalto dei servizi in oggetto non si ritiene trovino applicazione i divieti previsti nel comma **14-bis** dell'**art. 95** del Codice (tale comma **14-bis** è applicabile, infatti, all'appalto di lavori e non a quelli di progettazione) che prevede: "*14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.*": pertanto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato "in variante" dal concorrente potrà anche prevedere opere aggiuntive rispetto alle soluzioni progettuali poste a base di gara, ma sempre e comunque nel rispetto dei **requisiti minimi** sopra indicati, pena l'esclusione dalla gara.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"

La busta "**C – Offerta economica e temporale**" deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti ed elementi seguenti:

- a) Dichiarazione di "**Offerta economica e temporale**", in bollo nella misura di €. 16,00 per ogni quattro facciate), predisposta preferibilmente secondo il **Modello 6 - OFF-ECO** allegato al presente Disciplinare di gara.

In particolare, l'**offerta economica** è riferita all'importo dei servizi tecnici posto a base di gara (ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sull'importo complessivo dei servizi in appalto di **€. 365.477,53**) indicato al precedente punto **4**. mentre l'**offerta temporale** è riferita al tempo utile posto a base di gara per la consegna degli elaborati di progetto definitivo ed esecutivo (riduzione percentuale offerto dal concorrente sul termine di tempo utile posto a base di gara previsto in **n. 45 giorni**) indicato al precedente punto **5.1**.

L'**OFFERTA ECONOMICA** consiste in una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma), contenente l'indicazione del **ribasso unico percentuale** offerto [con al massimo **n. 3 (tre) cifre decimali** dopo la virgola], espresso in cifre e in lettere, applicabile all'importo dei servizi di ingegneria e di architettura posto a base di appalto di **€. 365.477,53** al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. di legge.

Si precisa che:

- per il punteggio di "natura quantitativa" (non discrezionale) da attribuire dalla Commissione giudicatrice alle offerte economiche in gara rispetto al valore massimo indicato nella **"Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica e all'offerta temporale"** riportata al successivo punto **19.3**, nel caso in cui il ribasso percentuale sia stato indicato dal concorrente con più di tre cifre decimali dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali autorizzate, con troncamento dei decimali in eccesso;
- in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il valore indicato in lettere;
- il ribasso percentuale offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo dei servizi tecnici (del corrispettivo) posto a base di gara;
- qualora l'offerta sia indicata come di ribasso percentuale e sia preceduta dal segno negativo « - » (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo (che corrisponde ad un valore positivo) e, quindi, l'offerta viene considerata in ogni caso come di "ribasso percentuale";
- l'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve e né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nella dichiarazione di offerta economica il concorrente **non dovrà indicare** né i **"Costi della manodopera"** e né i **"Costi aziendali interni della sicurezza"**, trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale.

L'**OFFERTA TEMPORALE** consiste in una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma), contenente l'indicazione della **riduzione percentuale del tempo utile** offerto prescritto per l'espletamento delle prestazioni relative alla fase di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva da realizzare in un unico livello (termine indicato al precedente punto **5.1**), espressa in cifre e in lettere. Il tempo utile contrattuale posto a base di gara, sul quale si potrà proporre la riduzione percentuale temporale è fissato in **n. 45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della stipula del contratto stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

La riduzione percentuale temporale offerta dovrà essere espressa dal concorrente con al massimo **n. 2 (due) cifre decimali** dopo la virgola.

Si precisa che:

- la riduzione percentuale che il concorrente potrà offrire sulla suddetta tempistica posta a base di gara **non potrà essere superiore al 20% (venti per cento)** del citato termine di tempo utile ammesso di **n. 45 giorni**, in conformità al paragrafo "VI. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo", punto 1.6. delle Linee Guida n. 1 di ANAC;
- qualora il concorrente abbia indicato un riduzione percentuale da applicarsi al tempo utile suindicato superiore al 20% (venti per cento) del citato termine, sarà considerato un mero errore materiale e, pertanto, l'offerta temporale si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima del 20%;
- per il punteggio di "natura quantitativa" (non discrezionale) da attribuire dalla Commissione giudicatrice alle offerte temporali in gara rispetto al valore massimo indicato nella **"Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica e all'offerta temporale"** riportata al successivo punto **19.3**, nel caso in cui la riduzione percentuale temporale sia stata indicata dal concorrente con più di due cifre decimali dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 2 (due) cifre decimali autorizzate, con troncamento dei decimali in eccesso;
- qualora il termine utile di consegna degli elaborati di progetto risultante dal calcolo matematico della riduzione percentuale offerta dal concorrente *i-esimo* (data massima di consegna degli elaborati) rispetto al tempo utile massimo contrattuale posto a base di gara suindicato di n. 45 giorni, comporti un valore frazionario di giorno (frazione di giorno), il termine ultimo di consegna offerto viene arrotondato per eccesso all'unità di giorno

superiore per qualsiasi valore frazionario, anche se la prima cifra dopo la virgola è compresa tra 1 e 4, non valendo in questo caso la regola di arrotondamento per eccesso rispetto al valore medio del 5;

NOTA BENE:

- in ogni caso, si sottolinea e si stabilisce che l'attribuzione del punteggio alle offerte di riduzione percentuale temporale rispetto al punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice indicato nella **“Tabella di assegnazione dei punteggi all’offerta economica e all’offerta temporale”** riportata nel successivo punto **19.3**, terrà unicamente conto del calcolo matematico del coefficiente C_{Ti} effettuato secondo la **formula “bilineare”** riportata nel successivo punto **19.4**: pertanto, l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice non terrà conto del sopra indicato arrotondamento per eccesso della data di scadenza giornaliera (termine ultimo) in cui il concorrente dovrà presentare alla stazione appaltante, secondo la propria offerta “arrotondata” per eccesso gli elaborati di progetto, ma solo il valore matematico del coefficiente C_{Ti} richiamato nel successivo punto **19.4**;
- in caso di discordanza tra la riduzione percentuale temporale indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale il valore indicato in lettere;
- qualora l’offerta sia indicata come di riduzione percentuale e sia preceduta dal segno negativo « - » (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo (che corrisponde ad un valore positivo) e, quindi, l’offerta viene considerata in ogni caso come di “riduzione percentuale temporale”.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate o che **superino** l’importo dei servizi tecnici posto a base di gara indicato al precedente punto **4**. (non sono ammesse offerte economiche in aumento): in tal caso, l’offerta sarà esclusa dalla graduatoria di gara.

Sono inammissibili le offerte temporali plurime, condizionate o che **superino** il termine di tempo utile posto a base di gara indicato al precedente punto **5.1** (non sono ammesse offerte temporali in aumento): in tal caso, l’offerta sarà esclusa dalla graduatoria di gara.

Sono ammissibili sia le offerte economiche che le offerte tecniche alla pari rispetto ai valori posti a base di gara (senza ribasso percentuale economico e senza riduzione percentuale temporale) e, quindi, con importo e tempistica offerti che eguagliano i valori posti a base di gara: in tal caso, ad ambedue le offerte verrà attribuito il punteggio **0 (zero)** ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come indicato nel successivo punto **19.4** a cui si rimanda.

L’**offerta economica e temporale, a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto **16.1**.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lettera b), del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali (“pesi” o “punteggi” comunque denominati) di seguito indicati.

L’offerta economicamente più vantaggiosa che si aggiudicherà il contratto sarà valutata da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, la quale proporrà la graduatoria finale di gara alla Stazione appaltante committente che provvederà poi alla formale aggiudicazione.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile all’offerta tecnica e all’offerta economica e temporale presentata dal concorrente *i-esimo* (cifra massima assegnabile al concorrente in relazione ai criteri di valutazione delle offerte stabiliti nei successivi punti **19.1** e **19.3** al fine di attribuire i relativi punteggi) è pari a **100** (cento).

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico e temporale) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà effettuata in base ai seguenti **punteggi massimi** attribuibili al concorrente *i-esimo* (la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta tecnica ed economica e temporale che, complessivamente, avrà ottenuto il punteggio più alto fra quelle in gara, fatta salva la valutazione di congruità dell’offerta stessa secondo la procedura di verifica di eventuale anomalia prevista dall’art. 97, comma 3, del Codice).

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica + Offerta temporale	15 + 5
TOTALE PUNTI MASSIMI ASSEGNABILI	100

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (di natura qualitativa e tabellare)

Il punteggio assegnabile all'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione (cd. "elementi variabili di valutazione" dell'offerta tecnica) elencati nelle sottostanti *Tablelle A - B - C*, nelle quali sono anche indicati i corrispondenti **punti massimi** assegnabili dai commissari per ognuno dei criteri di valutazione sottoelencati; viene inoltre indicato nelle sottostanti *Tablelle A - B - C dei criteri "Discrezionali (D)" e "Tabellari (T)" di valutazione dell'offerta tecnica* se i punti assegnabili ai vari criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono di natura qualitativa (e, quindi, con assegnazione del punteggio "**Discrezionale**") ovvero, di natura tabellare (e, quindi, con assegnazione del punteggio "**Si/No**").

In particolare:

- nella colonna identificata dalla descrizione "*punti D*" vengono indicati i "punteggi discrezionali" di natura qualitativa, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante ad ogni commissario sugli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica;
- nella colonna identificata dalla descrizione "*punti T*" vengono indicati i "punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non sono attribuiti sugli elementi di valutazione di natura tabellare dell'offerta tecnica e, quindi, in ragione della presenza o della mancata presenza nell'offerta tecnica di quanto specificamente indicato in tabella [i punteggi tabellari sono assegnati in valore assoluto, sulla base della presenza (voto massimo: coefficiente 1) o assenza (voto minimo: coefficiente zero) nell'offerta tecnica dell'elemento valutativo richiesto: trattasi dei cd. elementi di valutazione *Si/No*].

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica da parte della Commissione di gara relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa ["Criteri" (e relativi "Sub-criteri")] sarà effettuato sulla base degli elementi discrezionali di valutazione riportati nelle sottostanti *Tablelle A - B dei criteri "Discrezionali (D)" di valutazione dell'offerta tecnica*, così come rilevabili dalla documentazione presentata dal concorrente con la propria offerta tecnica (documentazione da redigere nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 17.): si precisa che l'offerta tecnica, in relazione al *criterio di valutazione B* delle "Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica" e, in particolare, al *sub-criterio* di valutazione **b.1** delle "Caratteristiche qualitative e metodologiche dei servizi di progettazione che si intendono svolgere", deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara approvato dal Comune di Riccione per la realizzazione dei lavori pubblici di "*Realizzazione del museo del territorio all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace Piva*", **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza delle specifiche tecniche di cui all'art. 68 del Codice.

In particolare, la valutazione da parte della Commissione di gara di ogni elemento caratterizzante la natura qualitativa dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base degli **elementi variabili di valutazione** delle offerte (definiti anche "**criteri**", "**sotto-criteri**" e "**sub-criteri**" discrezionali, a cui corrispondono, rispettivamente, "pesi" e "sub-pesi" con i relativi punteggi) riportati nelle sottostanti *Tablelle A - B - C*, assegnando il relativo punteggio ad ognuno degli elementi di valutazione discrezionali di seguito indicati; al contrario, per l'assegnazione dei punteggi tabellari (cd. elementi di valutazione *Si/No*) relativi ai **criteri premianti** di cui al punto 2.6 dei **CAM Edilizia** di seguito indicati relativi ai due sub-criteri **c.1** e **c.2** (previsti in applicazione dell'art. 34, comma 2, del Codice), che per la loro stessa natura di essere dei "criteri tabellari" (Si/No) e, quindi, ad applicazione automatica, non vi sarà alcuna discrezionalità valutativa nell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione di gara e, di conseguenza, all'offerta tecnica *i-esima* sarà attribuito il punteggio previsto in funzione della presenza o dell'assenza degli stessi sub-criteri **c.1** e **c.2** sulla base di un semplice calcolo matematico: n° dei sub-criteri premianti **c.1** e **c.2** presenti nell'offerta tecnica che moltiplica il punteggio previsto nella successiva tabella in corrispondenza degli stessi sub-criteri **c.1** e **c.2**; è evidente che sarà attribuito il

punteggio zero in assenza di sub-criteri premianti **c.1** e **c.2** nell'offerta tecnica. Per tale ragione è prescritto che il concorrente nella propria offerta tecnica in relazione alla valutazione dell'offerta stessa rispetto ai **criteri premianti** di cui al punto **2.6** dei **CAM Edilizia** di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 (criteri nel seguito indicati relativi ai due sub-criteri **c.1** e **c.2**: si veda la successiva **Tabella C**) dovrà attentamente riscontrare ed esplicitare dettagliatamente (dichiarandolo) se dispone o meno di detti **criteri premianti**.

Tabella A - B - C dei criteri "Discrezionali (D)" e "Tabellari (T)" di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella A:

A	Elemento (criterio) variabile di valutazione delle offerte: PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA					
	<i>criterio di valutazione</i>	<i>punti</i>	<i>n. subcriterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
a.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica desunta da un massimo di n. 3 (tre) servizi affini	35	a.1.1	Congruenza e affinità dei <u>progetti svolti</u> in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia della progettazione oggetto di affidamento ⁽¹⁾	20	
			a.1.2	Congruenza e affinità dei servizi di <u>direzione lavori svolti</u> in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia della progettazione oggetto di affidamento ⁽¹⁾	10	
			a.1.3	Grado di pertinenza ed omogeneità dei <u>servizi svolti</u> (progettazione e/o direzione lavori), anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle ID Opere (classi e categorie) previste in contratto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (paragrafo VI, punto 2.3., Linee Guida n. 1 ANAC) ⁽¹⁾	5	
TOTALE PUNTI		35	TOTALE PUNTI		35	//

Note alla Tabella A:

(1) Si vedano i criteri motivazionali [di natura "Discrezionale (D)"] nel seguito indicati a cui si atterrà la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e per la conseguente attribuzione dei punteggi.

Tabella B:

B	Elemento (criterio) variabile di valutazione delle offerte: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA TECNICA					
	<i>sotto-criterio di valutazione</i>	<i>punti</i>	<i>n. subcriterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
b.1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	22	b.1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio in relazione alle modalità di esecuzione dei servizi ⁽¹⁾	3	
			b.1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita ⁽¹⁾	5	
			b.1.3	<u>IN ALTERNATIVA al progetto in "variante sostanziale" di cui al successivo sub-criterio b.1.4:</u> Efficacia delle azioni e soluzioni progettuali proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare, con particolare riguardo al futuro allestimento del "Museo del Territorio": si premieranno soluzioni progettuali relative alla parte museale dell'edificio aventi un carattere di forte multimedialità (per quanto gli allestimenti museali non saranno oggetto del progetto richiesto) dovendo la progettazione essere orientata a tale finalità, salvaguardando nel contempo la previsione di una sala conferenze e di almeno un aula didattica. Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle proposte progettuali (sono anche ammesse "PROPOSTE MIGLIORATIVE" rispetto alle indicazioni di massima rilevabili dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e che <u>non rientrino</u> nelle vere e proprie "varianti sostanziali" richiamate al successivo sub-criterio b.1.4) ^{(1) (2)}	14 ⁽⁴⁾	
			b.1.4	<u>IN ALTERNATIVA all'offerta tecnica e alle eventuali "proposte migliorative" di cui al precedente sub-criterio b.1.3:</u> Efficacia delle azioni e soluzioni progettuali proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare, con particolare riguardo al futuro allestimento del "Museo del Territorio": si premieranno soluzioni progettuali relative alla parte museale dell'edificio aventi un carattere di forte multimedialità (per quanto gli allestimenti museali non saranno oggetto del progetto richiesto) dovendo la progettazione essere orientata a tale finalità, salvaguardando nel contempo la previsione di una sala conferenze e di almeno un aula didattica. Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle proposte progettuali avanzate in VARIANTE SOSTANZIALE rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (si veda il precedente punto 17.1 e, in particolare, i requisiti minimi da rispettare dalle varianti sostanziali proposte dal concorrente) ^{(1) (3)}	14 ⁽⁵⁾	
b.2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro in coerenza con la concezione progettuale [adeguatezza dei profili presenti nel gruppo di lavoro in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e alla presenza di risorse specialistiche (sia in riferimento ai servizi di progettazione che ai servizi di direzione lavori)] ⁽¹⁾	8	//	//	8	

Tabella B:

B	Elemento (criterio) variabile di valutazione delle offerte: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA TECNICA					
	<i>sotto-criterio di valutazione</i>	<i>punti</i>	<i>n. subcriterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
b.3	Efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi di direzione lavori e di gestione della sicurezza di cantiere [precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio e delle attività di controllo e sicurezza in cantiere] ⁽¹⁾	5	//	//	5	
TOTALE PUNTI		35		TOTALE PUNTI	35	//

Note alla Tabella B:

- (1) Si vedano i criteri motivazionali [di natura “Discrezionale (D)”] nel seguito indicati a cui si atterrà la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e per la conseguente attribuzione dei punteggi.
- (2) Soluzione progettuale oggetto di offerta tecnica, con eventuali “proposte migliorative” al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara **ALTERNATIVA** alla proposta progettuale in **“variante sostanziale”** al progetto stesso di cui al successivo sub-criterio **b.1.4** di questa **Tabella B**. Le eventuali **“proposte migliorative”** dovranno essere conformi ai criteri e ai requisiti indicati nei “Criteri motivazionali” del sub-criterio **b.1.3** riportati nel seguito. Di conseguenza, il punteggio assegnabile dalla Commissione di gara ai due sub-criteri **b.1.3** e **b.1.4** è del tutto alternativo tra tali due sub-criteri, sulla base della proposta progettuale che il concorrente intenderà presentare, fermo il fatto che il punteggio massimo assegnabile al sotto-criterio di valutazione **b.1** “Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale” è pari a **35** punti. Resta ferma la condizione che il singolo concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà decidere in libera autonomia se presentare la proposta progettuale secondo il sub-criterio **b.1.3** ovvero secondo il sub-criterio **b.1.4**. Le **“proposte migliorative”** sono ammesse (senza l’obbligo di presentare in gara un nuovo “progetto di fattibilità tecnica ed economica) qualora non riguardino **modifiche sostanziali** al progetto di fattibilità posto a base di gara e, quindi, **non prevedano** la modifica sostanziale della **sagoma esterna** e del **volume** in misura **superiore al 10%** di quelle indicate nel progetto di fattibilità posto a base di gara (la definizione del concetto di **“modifica sostanziale”** al progetto di fattibilità posto a base di gara riguarda, quindi, principalmente, i due parametri della **sagoma esterna** e del **volume** dell’edificio, oltre che nel rispetto dei **requisiti minimi** che anche le “varianti sostanziali” devono rispettare, indicati nel precedente punto **17.1**).
- (3) Proposta progettuale oggetto di offerta tecnica, in **“variante sostanziale”** al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (si veda il precedente punto **17.1**: trattasi di una proposta costituita da un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma del concorrente) **ALTERNATIVA** alla proposta progettuale di cui al precedente sub-criterio **b.1.3** di questa **Tabella B**. Di conseguenza, il punteggio assegnabile dalla Commissione di gara ai due sub-criteri **b.1.3** e **b.1.4** è alternativo tra tali due sub-criteri, sulla base della proposta progettuale che il concorrente intenderà presentare, fermo il fatto che il punteggio massimo assegnabile al sotto-criterio di valutazione **b.1** “Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale” è pari a **35** punti. La scelta di ammettere in gara progetti di fattibilità in “variante sostanziale” al progetto di fattibilità posto a base di gara è stata ammessa dalla Stazione appaltante al fine di poter valutare anche proposte progettuali che diano maggiori soluzioni ideative e progettuali al concorrente rispetto alla proposta di offerta tecnica di cui al precedente sub-criterio **b.1.3**. Resta ferma la condizione che il singolo concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà decidere in libera autonomia se presentare la proposta progettuale secondo il sub-criterio **b.1.3** ovvero secondo il sub-criterio **b.1.4**. Le **“varianti sostanziali”** sono ammesse (con l’obbligo di presentare in gara un nuovo “progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma del concorrente) qualora riguardino **modifiche sostanziali** al progetto di fattibilità posto a base di gara e, quindi, **prevedano** la modifica sostanziale della **sagoma esterna** e del **volume** in misura **superiore al 10%** di quelle indicate nel progetto di fattibilità posto a base di gara e siano all’interno e nel rispetto dei criteri e dei **requisiti minimi** indicati nel precedente punto **17.1**.
- (4) Punteggio alternativo a quello del sub-criterio **b.1.4**.
- (5) Punteggio alternativo a quello del sub-criterio **b.1.3**.

Tabella C

[Criteri premianti “Tabellari” per interventi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 11 ottobre 2017: CAM Edilizia]:

CRITERI PREMIANTI DELL’OFFERTA TECNICA IN RELAZIONE AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)			
<i>“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”</i>			
<i>n. sub-criterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
c.1	Capacità tecnica dei progettisti (punto 2.6.1 CAM Edilizia): presenza di un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, accreditato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).		4
c.2	Miglioramento prestazionale del progetto (punto 2.6.2 CAM Edilizia): viene attribuito un punteggio premiante massimo pari a n. 6 (sei) punti all’offerta tecnica che prevede di redigere un progetto che prevede prestazioni superiori per almeno 3 (tre) criteri ambientali minimi di base scelti dal progettista fra quelli descritti nel Capitolo 2 «Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi» del D.M. 11 ottobre 2017 (N.B.: si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio non si prenderà in considerazione il criterio premiante di base di cui al 2° periodo del punto 2.6.2 dei CAM Edilizia e, quindi, non si attribuirà alcun punteggio all’offerta tecnica che preveda l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in misura maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche dei CAM Edilizia). Pertanto, si valuteranno e si assegneranno i relativi punteggi alle prestazioni superiori ottenute su un massimo di n. 3 (tre) criteri ambientali minimi di base scelti dal progettista fra quelli descritti nel Capitolo 2 del CAM Edilizia, assegnando ad ognuno di essi n. 2 (due) punti; di conseguenza, il punteggio totale che sarà attribuiti per questo sub-criterio c.2 dei CAM Edilizia sarà dato dal numero delle prestazioni superiori indicate nell’offerta tecnica (valutabili dalla Commissione giudicatrice, quindi, da nessuna ad un massimo di tre anche se il numero delle prestazioni superiori ai criteri ambientali di base fosse superiore a tre) assegnando ad ogni prestazione superiore descritta n. 2 (due) punti, senza alcuna differenziazione fra i diversi criteri di base per cui è prevista una prestazione superiore.		6
TOTALE PUNTI			10

Esplicazione dei CRITERI MOTIVAZIONALI di valutazione delle offerte tecniche

che la Commissione giudicatrice considererà ai fini dell’attribuzione del punteggio

I **criteri motivazionali** che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi di natura qualitativa alle offerte tecniche [criteri di valutazione “Discrezionali (D)” indicati nelle due precedenti **Table A e B**] in relazione ai *sub-criteri* di valutazione indicati nelle stesse due precedenti **Table A e B**, sono riferibili e comparabili ai dati e agli elementi contenuti negli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché nello Schema di contratto con i contenuti del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, tutti posti a base di gara, rispetto ai quali il concorrente dovrà descrivere con la propria offerta tecnica:

- la propria specifica professionalità acquisita, lungo tutto l’arco della sua vita professionale, sui servizi tecnici affini a quelli oggetto di contratto, tale da poter garantire l’adeguatezza della sua offerta tecnica;
- la propria capacità progettuale e la qualità dell’esecuzione dei servizi in affidamento, l’adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro, l’efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi di direzione lavori e di gestione della sicurezza di cantiere nella fase di esecuzione dei lavori, ognuna di esse da svolgere **in coerenza** con la **concezione progettuale** posta a base di gara ovvero con le eventuali **varianti progettuali** proposte dal concorrente (i progetti **in variante** devono comunque rispettare quanto indicato nel precedente punto **17.1** e, in particolare, i **requisiti minimi** ivi specificati, a cui si rimanda).

Qui di seguito si esplicitano i **criteri motivazionali** riferibili ai vari **sub-criteri** di valutazione “Discrezionali (D)” indicati nelle due precedenti **Table A e B** relative, rispettivamente, alla “Professionalità e adeguatezza dell’offerta tecnica” e alle “Caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica”.

Elementi di valutazione “Discrezionali (D)” delle offerte tecniche (criteri di natura qualitativa)

A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA - criterio di valutazione discrezionale (qualitativo) indicato nella precedente **Tabella A**: fattore ponderale (peso/punteggio) assegnabile = **max. 35 punti**.

La valutazione della **professionalità e adeguatezza** dell’offerta tecnica sarà desunta da un massimo di **n.3 (tre) servizi** relativi agli interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale e che siano qualificabili **“affini”** a quelli oggetto di affidamento (anche in relazione alle caratteristiche tipologiche del progetto da redigere e ai relativi lavori per i quali poi si dovrà svolgere il servizio di direzione lavori), secondo i criteri desumibili nel capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”, delle Linee Guida n. 1 ANAC e dal D.M. 17 giugno 2016 recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”*.

Il criterio di valutazione **“A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta tecnica”** a sua volta è suddiviso in n. 3 (tre) **sub-criteri** di valutazione **a.1.1, a.1.2 ed a.1.3** di seguito descritti, con i propri **criteri motivazionali** sulla base dei quali la Commissione giudicatrice attribuirà i relativi sub-pesi (sub-punteggi).

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la **documentazione** indicata nel precedente punto **17.**, lettera **a)**, dovrà essere prodotta **per ciascuna ID opere** (classe e categoria di cui alla Legge n. 143/1949) di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 prevista nel presente appalto [e, quindi, **per ciascuna ID Opere** (classe e categoria) indicata nella **Tabella n. 2)** del precedente punto **4.**, a cui si rimanda]: l’inadempimento anche per una sola specifica ID opere (anche per una sola specifica classe e categoria) indicata nella **Tabella n. 2)** del precedente punto **4.** comporterà, per l’offerta *i-esima* da esaminare dalla Commissione giudicatrice mediante il **confronto a coppie** (si veda il successivo punto **19.2.**), la mancata attribuzione del punteggio relativo ad uno o più dei **sub-criteri** di valutazione indicati nella **Tabella A** riportata nel successivo punto **19.1.** (sub-criteri **a.1.1, a.1.2 e a.1.3**).

*Specificazione dei **CRITERI MOTIVAZIONALI GENERALI** che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi in relazione ai n. 3 sub-criteri **a.1.1, a.1.2 ed a.1.3**:*

I tre **sub-criteri** di valutazione dell’offerta tecnica indicati nella precedente **Tabella A (a.1.1, a.1.2 e a.1.3)** sulla base dei quali saranno attribuiti i relativi sub-punteggi dai commissari di gara e che, una volta sommati e **riparametrati** secondo quanto indicato al successivo punto **19.5**, forniranno il punteggio dell’offerta *i-esima* per l’elemento di valutazione **“A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta tecnica”**, tengono conto del fatto che si riterranno più adeguate quelle offerte tecniche la cui documentazione trasmessa dal concorrente consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente stesso, in quanto in tal modo si dimostra che il concorrente ha effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv). del Codice e, in particolare, ha redatto progetti [per i sub-criteri **a.1.1 e a.1.3**] o ha effettuato servizi di direzione lavori, misura e contabilità di lavori [per i sub-criteri **a.1.2 e a.1.3**], che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione appaltante committente (perseguimento del concetto di **“affinità”** dei servizi tecnici già svolti con quelli oggetto di affidamento) e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.

Pertanto, per il criterio di valutazione delle offerte tecniche **“A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta tecnica”**, si specificano qui di seguito i **sub-criteri** in cui è suddiviso il criterio stesso, sulla base dei quali saranno valutate le offerte stesse, con i loro relativi **sub-pesi** (sub-punteggi) indicati nella **Tabella A** di cui sopra, i quali sono basati sui criteri motivazionali qui di seguito descritti:

Criteri motivazionali del sub-criterio a.1.1 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche:

- **Sub-criterio di valutazione a.1.1:** Congruenza e affinità dei progetti svolti in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia della progettazione oggetto di affidamento: sub-peso assegnabile = **max. 20 punti**.

Punteggi più elevati saranno attribuiti a servizi svolti inerenti la progettazione di edifici aventi maggior **grado di affinità** rispetto a quelli oggetto di affidamento, secondo i criteri di analogia/affinità desumibili nel

capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali” delle Linee Guida n. 1 ANAC e dal sopra citato D.M. 17 giugno 2016.

Punteggi più elevati saranno attribuiti a servizi svolti inerenti la progettazione di edifici aventi le **destinazioni funzionali e d'uso** previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

Otterranno punteggi più elevati servizi affini a quelli oggetto di affidamento che siano stati svolti in relazione a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali [lavori appartenenti ad ognuna delle ID opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 e ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Legge n. 143/1949, secondo quanto indicato nella **Tabella n. 2)** del precedente punto 4.].

Otterrà un punteggio più elevato l'aver eseguito progetti che contengano l'applicazione di uno specifico CAM (Criteri Ambientali Minimi approvati ai sensi dell'art. 34 del Codice) oppure l'aver applicato protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale (occorrerà dichiarare esplicitamente quali siano i CAM o i protocolli applicati ai fini della verifica di quanto attestato).

La valutazione terrà conto del livello progettuale svolto (con punteggio crescente dallo “studio di fattibilità” con voto più basso al “progetto esecutivo” con voto più alto) secondo le seguenti ulteriori specificazioni :

- punteggi più elevati saranno attribuiti a servizi svolti inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva (tra questi due livelli di progettazione avrà un punteggio maggiore la “progettazione esecutiva”);
- il livello di progettazione svolto inerente il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del Codice (ex “progetto preliminare” ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006) e inerente lo “studio di fattibilità” effettuato, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, consegnerà un punteggio minore rispetto alla progettazione definitiva/esecutiva;
- tra il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” ex art. 23, commi 5 e 6, del Codice e lo “studio di fattibilità” effettuato esclusivamente per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, avrà un punteggio maggiore lo “studio di fattibilità” per la finanza di progetto;
- “studi di fattibilità” non inerenti la finanza di progetto di opere pubbliche avranno un punteggio inferiore rispetto al “progetto di fattibilità tecnica ed economica” ex art. 23, commi 5 e 6, del Codice;
- l'aver svolto servizi di progettazione inerenti il “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” (CSP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 riguardanti opere maggiormente “affini” a quelle oggetto di affidamento oltre a servizi riguardanti i livelli di progettazione indicati nei precedenti capoversi non riguardanti la progettazione della “sicurezza”, darà un punteggio maggiore rispetto ai servizi di CSP svolti per opere con minore “affinità”;
- per i servizi di progettazione svolti per committenti privati (non rientranti nella progettazione di opere pubbliche) si valuterà di volta per volta il caso specifico, attribuendo il punteggio in analogia, ove possibile, con i criteri sopra riportati.

Criteri motivazionali del sub-criterio a.1.2 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche:

- **Sub-criterio di valutazione a.1.2.:** Congruenza e affinità dei servizi di direzione lavori svolti in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia della progettazione oggetto di affidamento: sub-peso assegnabile = **max. 10 punti**.

Punteggi più elevati saranno attribuiti a servizi svolti di direzione lavori inerenti la progettazione di edifici aventi maggior **grado di affinità** rispetto a quelli oggetto di affidamento, secondo i criteri di analogia/affinità desumibili nel capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali” delle Linee Guida n. 1 ANAC e dal sopra citato D.M. 17 giugno 2016.

Otterranno punteggi più elevati servizi di direzione lavori affini a quelli oggetto di affidamento che siano stati svolti in relazione a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali [lavori appartenenti ad ognuna delle ID opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 e ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Legge n. 143/1949, secondo quanto indicato nella **Tabella n. 2)** del precedente punto 4.].

L'aver svolto, nello stesso cantiere, anche servizi inerenti il “Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” (CSE) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 oltre a servizi riguardanti la “direzione lavori” senza la gestione della “sicurezza” di cantiere, darà un punteggio maggiore rispetto ai servizi svolti di sola direzione lavori (senza l'incarico di CSE).

L'aver svolto servizi inerenti il "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 riguardanti opere maggiormente "affini" a quelle oggetto di affidamento, darà un punteggio maggiore rispetto ai servizi di CSE svolti per opere con minore "affinità".

Per i servizi di direzione lavori svolti per committenti privati (non rientranti nella direzione lavori di opere pubbliche) si valuterà di volta per volta il caso specifico, attribuendo, ove possibile, il punteggio in analogia con i criteri sopra riportati.

Criteri motivazionali del sub-criterio a.1.3 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche:

- **Sub-criterio di valutazione a.1.3.:** Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi svolti (progettazione e/o direzione lavori), anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle ID Opere (classi e categorie) previste in contratto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (paragrafo VI, punto 2.3., Linee Guida n. 1 ANAC): sub-peso assegnabile = max. 5 punti.

Punteggi più elevati saranno attribuiti a servizi svolti (di progettazione e/o di direzione lavori) aventi un grado maggiore di pertinenza ed omogeneità dei servizi stessi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle ID Opere (classi e categorie) previste in contratto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; il concetto di "strumentalità" deve essere inteso nel senso che i servizi svolti, oltre a riguardare le stesse ID Opere (classi e categorie) cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali, riguardino anche opere che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio richiesto nel presente Disciplinare di gara [opere non appartenenti alle ID opere indicate nella **Tabella n. 2)** del precedente punto 4.]; per esempio: il progetto oggetto del presente affidamento riguarda la realizzazione di un museo ad uso pubblico e il concorrente presenta in gara, oltre a servizi tecnici svolti su opere affini al museo con le ID opere menzionate nella **Tabella n. 2)** del precedente punto 4., anche servizi svolti (al massimo tre servizi di progettazione o di direzione lavori) appartenenti al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi riguardanti l'attività museale, quali ad esempio, i servizi tecnici con ID Opere di edilizia e/o di impiantistica del tutto specifici per le attività museali: a tal fine si veda il paragrafo VI, punto 2.3., delle Linee Guida n. 1 ANAC.

B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA TECNICA - criterio di valutazione discrezionale (qualitativo) indicato nella precedente **Tabella B**: fattore ponderale (peso/punteggio) assegnabile = **max. 35 punti**.

La valutazione delle **caratteristiche metodologiche** dell'offerta tecnica sarà desunta dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (qualità dell'esecuzione dei servizi in affidamento), dall'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro e dall'efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi di direzione lavori e di gestione della sicurezza di cantiere nella fase di esecuzione dei lavori, ognuna di esse da svolgere **in coerenza** con la **concezione progettuale** posta a base di gara ovvero con le eventuali **"proposte migliorative"** o, in alternativa, con le eventuali **"varianti sostanziali"** progettuali proposte dal concorrente secondo quanto indicato nei sub-criteri **b.1.3** e **b.1.4** (il progetto di fattibilità tecnica ed economica **in variante sostanziale** eventualmente presentato deve comunque rispettare quanto indicato nel precedente punto **17.1** e, in particolare, i **requisiti minimi** ivi specificati, a cui si rimanda).

Il criterio di valutazione **"B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica"** a sua volta è suddiviso in n. 3 (tre) **sotto-criteri** di valutazione (**b.1**, **b.2** e **b.3**), di cui uno di essi (**b.1**) è ancora suddiviso in altri n. 4 (quattro) **sub-criteri** di valutazione di seguito descritti (il sotto-criterio **b.1** è suddiviso nei quattro sub-criteri **b.1.1**, **b.1.2**, **b.1.3** e **b.1.4**: questi ultimi due sub-criteri **b.1.3** e **b.1.4** sono alternativi l'uno all'altro come indicato nel precedente punto **17.1** e nella precedente **Tabella B**), con i propri **criteri motivazionali** sulla base dei quali la Commissione giudicatrice attribuirà i relativi sub-pesi (sub-punteggi).

*Specificazione dei **CRITERI MOTIVAZIONALI GENERALI** che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi in relazione ai n. 4 sub-criteri **b.1.1**, **b.1.2**, **b.1.3** e **b.1.4** e ai n. 2 sotto-criteri **b.2** e **b.3**:*

I n. 4 (quattro) **sub-criteri** di valutazione dell'offerta tecnica (**b.1.1**, **b.1.2**, **b.1.3** e **b.1.4**: i due sub-criteri **b.1.3** e **b.1.4** sono alternativi l'uno all'altro come indicato nel precedente punto **17.1** e nella precedente **Tabella B**) in cui è suddiviso il sotto-criterio di valutazione **b.1** e i n. 2 (due) sotto-criteri di valutazione dell'offerta tecnica (**b.2** e **b.3**) sopra indicati in **Tabella B**, sulla base dei quali saranno attribuiti i relativi sub-punteggi dai commissari di gara e che, una volta sommati e **riparametrati** secondo quanto indicato al successivo punto **19.5**, forniranno il punteggio dell'offerta *i-esima* per l'elemento di valutazione **"B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica"**, tengono conto del fatto che:

- in relazione ai servizi di progettazione dei lavori, sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione metodologica trasmessa dal concorrente dimostri che la concezione progettuale (scelte progettuali) e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta tecnica (consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione delle opere), nonché il tempo complessivo che il concorrente impiegherà per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva sono maggiormente coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione rispetto alle restanti offerte;
- in relazione ai servizi di direzione lavori, sarà considerata migliore quella relazione metodologica che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo rispetto alle restanti offerte le modalità di esecuzione del servizio di direzione lavori delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere ed alla consistenza e alla qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di direzione lavori delle opere in progetto.

Pertanto, per il criterio di valutazione delle offerte tecniche “**B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica**”, si specificano qui di seguito i **sub-criteri** in cui è suddiviso il criterio stesso, sulla base dei quali saranno valutate le offerte stesse, con i loro relativi **sub-pesi** (sub-punteggi) indicati nella **Tabella B** di cui sopra, i quali sono basati sui criteri motivazionali qui di seguito descritti:

Criteri motivazionali del sub-criterio b.1.1 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche:

- **Sub-criterio di valutazione b.1.1.** del sotto-criterio “**b.1. Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale**”: Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio in relazione alle modalità di esecuzione dei servizi: sub-peso assegnabile = **max. 3 punti**.

Otterrà un punteggio più elevato la relazione metodologica che risulti, rispetto le restanti relazioni in gara, più precisa, più esaustiva ed efficace nella descrizione delle tematiche principali da sviluppare dal concorrente nella propria offerta tecnica e che dimostri la migliore metodologia di approccio in relazione alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.

Il punteggio sarà attribuito pertanto sulla base dei seguenti criteri/parametri di valutazione:

- precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali oggetto della relazione metodologica e del successivo livello di progettazione definitiva ed esecutiva da redigere dal contraente.

Criteri motivazionali del sub-criterio b.1.2 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche:

- **Sub-criterio di valutazione b.1.2.** del sotto-criterio “**b.1. Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale**”: Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita: sub-peso assegnabile = **max. 5 punti**.

Otterrà un punteggio più elevato la relazione metodologica che risulti, rispetto le restanti relazioni in gara, più efficace nelle modalità di esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi di svolgimento dei servizi e alle misure e agli interventi finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni da fornire.

Il punteggio sarà attribuito pertanto/anche sulla base dei seguenti criteri/parametri di valutazione:

- descrizione delle modalità di svolgimento delle operazioni preliminari alla progettazione (sopralluoghi in sito, numero e qualifica dei rilevatori, tempi di svolgimento di dette operazioni);
- descrizione delle procedure previste per il miglior e sollecito coordinamento con gli organi della Pubblica Amministrazione coinvolti (in particolar modo, con la Stazione appaltante committente e con gli uffici della Regione Emilia-Romagna che hanno concesso il contributo POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1 e con il competente Comando VV.F di Rimini, nell'ottica del più sollecito ottenimento dei nulla-osta e/o pareri comunque denominati, necessari per avviare il più sollecitamente possibile l'appalto dei lavori in progetto);
- modalità per la raccolta dei dati e delle informazioni propedeutici alla redazione degli elaborati progettuali definitivi/esecutivi.

Criteri motivazionali del sub-criterio b.1.3 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche (sub-criterio **alternativo al successivo sub-criterio **b.1.4** come indicato nel precedente punto **17.1** e nella precedente **Tabella B**):**

- **Sub-criterio di valutazione b.1.3.** del sotto-criterio “**b.1.** Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale” (**alternativo** al sub-criterio **b.1.4**): Efficacia delle azioni e soluzioni progettuali proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare, con particolare riguardo al futuro allestimento del “Museo del Territorio: sub-peso assegnabile = max. 14 punti.

Otterrà un punteggio più elevato la relazione metodologica che risulti, rispetto le restanti relazioni in gara, più efficace nelle azioni e nelle soluzioni progettuali proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare.

Il punteggio sarà attribuito pertanto/anche sulla base dei seguenti criteri/parametri di valutazione:

- qualità, rispondenza e coerenza con la soluzione progettuale richiesta dall’intervento;
- efficacia delle azioni e delle soluzioni progettuali (anche migliorative) proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare;
- sono altresì ammesse **“PROPOSTE MIGLIORATIVE”** rispetto alle indicazioni di massima rilevabili dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e che **non rientrino** nelle vere e proprie **“varianti sostanziali”** richiamate nell’alternativo sub-criterio **b.1.4** della precedente **Tabella B** e di cui al precedente punto **17.1** (di cui nel seguito si riportano i relativi “criteri motivazionali”);
- sebbene il presente sub-criterio **b.1.3** **non riguardi** le “varianti sostanziali” progettuali richiamate nei criteri motivazionali del successivo sub-criterio **b.1.4**, per meglio comprendere quanto qui esposto si rimanda anche alle indicazioni generali fornite nel precedente punto **17.1** in relazione ai principi regolanti i requisiti minimi da rispettare dalle eventuali “varianti sostanziali” progettuali proposte dal concorrente: le indicazioni generali sui requisiti minimi fornite nel precedente punto **17.1** possono essere applicabili, infatti, anche alle **“proposte migliorative”** dovendo queste non riguardare modifiche sostanziali al progetto di fattibilità posto a base di gara e, quindi, non prevedano la modifica sostanziale della sagoma esterna e del volume in misura superiore al 10% di quelle indicate nel progetto di fattibilità posto a base di gara (la definizione del concetto di **“modifica sostanziale”** al progetto di fattibilità posto a base di gara riguarda, quindi, principalmente i due parametri della **sagoma esterna** e del **volume** dell’edificio); qualora il concorrente intenda proporre tali modifiche sostanziali dovrà presentare in gara un progetto di fattibilità tecnica ed economica in **“variante sostanziale”** così come indicato nel precedente punto **17.1**).

La Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi terrà anche conto delle indicazioni fornite dal concorrente nella relazione metodologica sulle possibili modalità di applicazione dei **CAM Edilizia** approvati con il **D.M. Ambiente 11 ottobre 2017** e che prevedano le migliori soluzioni di progetto definitivo/esecutivo da redigere dal contraente in relazione alle specifiche tecniche previste dai CAM Edilizia da doversi impiegare in funzione delle previsioni progettuali proposte.

L’eventuale presentazione con l’offerta tecnica delle suddette **“proposte migliorative”** è incompatibile con la presentazione in sede di gara del progetto di fattibilità tecnico ed economico in **“variante sostanziale”** al progetto di fattibilità posto a base di gara e di cui ai criteri motivazionali del sub-criterio **b.1.4** di seguito riportati, così come già indicato al precedente punto **17.1**: nell’eventualità un concorrente presenti in sede di gara sia le “proposte migliorative” e sia il progetto in “variante sostanziale”, questi **sarà escluso dalla gara**, non potendo la Commissione giudicatrice attribuire entrambi i relativi punteggi e non potendo la Commissione stessa decidere quale dei due punteggi attribuire alternativamente l’uno all’altro, così come non potrà il concorrente fornire in gara condizioni di scelta prioritaria fra le due diverse soluzioni (in quanto non ammesse entrambe da un singolo concorrente in sede di gara).

Criteri motivazionali del sub-criterio b.1.4 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche (sub-criterio alternativo al precedente sub-criterio b.1.3 come indicato nel precedente punto 17.1 e nella precedente Tabella B):

- **Sub-criterio di valutazione b.1.4.** del sotto-criterio “**b.1.** Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale” (**alternativo** al sub-criterio **b.1.3**): Efficacia delle azioni e soluzioni progettuali proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare, con particolare riguardo al futuro allestimento del “Museo del Territorio - Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle proposte progettuali avanzate in variante sostanziale rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (si veda il precedente punto **17.1** e, in particolare, i **requisiti minimi** da rispettare dalle varianti proposte dal concorrente): sub-peso assegnabile = max. 14 punti.

Il punteggio relativo al sub-criterio **b.1.4** potrà essere attribuito dalla Commissione di gara solo qualora il concorrente abbia ritenuto di presentare in gara un proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante a quello approvato dalla stazione appaltante e posto a base di gara e nella misura variabile che la Commissione stessa assegnerà discrezionalmente ad ogni progetto in variante avendo anche riguardo delle indicazioni generali fornite nel precedente punto **17.1** in relazione ai principi regolanti i requisiti minimi da rispettare dalle eventuali varianti progettuali proposte dal concorrente e, in particolare, in funzione della rispondenza del progetto presentato dal concorrente alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle proposte progettuali in variante rispetto alle soluzioni indicate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

Nel caso in cui il concorrente non presenti soluzioni progettuali in variante sostanziale al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e, quindi, non presenti gli elaborati minimi ed essenziali indicati nel precedente punto **17.1** (progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma del concorrente), allo stesso non sarà attribuito alcun punteggio relativo a detto sub-criterio **b.1.4** e la valutazione della proposta tecnico-progettuale, con la relativa assegnazione del punteggio, sarà fatta sulla base del sub-criterio **b.1.3** a cui si rimanda.

Otterrà un punteggio più elevato il progetto fattibilità tecnica ed economica in variante sostanziale al progetto posto a base di gara che risulti, rispetto ai restanti progetti in variante in gara, rispondere in modo più efficace alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale (i progetti in variante sostanziale devono comunque rispettare quanto indicato nel precedente punto **17.1** e, in particolare, i requisiti minimi ivi specificati, a cui si rimanda).

L'eventuale presentazione con l'offerta tecnica del progetto di fattibilità tecnico ed economico in **“variante sostanziale”** è incompatibile con la presentazione in sede di gara delle **“proposte migliorative”** di cui ai criteri motivazionali del sub-criterio **b.1.3** in precedenza riportati, così come già indicato al precedente punto **17.1**: nell'eventualità un concorrente presenti in sede di gara sia il progetto in “variante sostanziale” e sia le “proposte migliorative”, questi **sarà escluso dalla gara**, non potendo la Commissione giudicatrice attribuire entrambi i relativi punteggi e non potendo la Commissione stessa decidere quale dei due punteggi attribuire alternativamente l'uno all'altro, così come non potrà il concorrente fornire in gara condizioni di scelta prioritaria fra le due diverse soluzioni (in quanto non ammesse entrambe da un singolo concorrente in sede di gara).

Criteri motivazionali del sotto-criterio b.2 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche:

- **Sotto-criterio di valutazione b.2.:** Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro in coerenza con la concezione progettuale [adeguatezza dei profili presenti nel gruppo di lavoro in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e alla presenza di risorse specialistiche (sia in riferimento ai servizi di progettazione che ai servizi di direzione lavori)]; sub-peso assegnabile = max. 8 punti.

Otterrà un punteggio più elevato la relazione metodologica che dimostri, rispetto le restanti relazioni in gara, la più efficace e adeguata struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro: adeguatezza dei profili professionali presenti nel gruppo di lavoro in relazione alla qualificazione professionale in coerenza con la concezione progettuale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e alla presenza di risorse specialistiche (sia in riferimento ai servizi di progettazione che ai servizi di direzione lavori).

Il punteggio sarà attribuito anche sulla base dei seguenti criteri/parametri di valutazione:

- descrizione dei processi e delle risorse umane che si intendono impiegare per lo svolgimento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva (da redigere in unico livello) e del servizio di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori eseguiti e verifica/collauda/rendicontazione dei lavori in corso d'opera.

Criteri motivazionali del sotto-criterio b.3 a cui si atterrà la Commissione di gara nella valutazione delle offerte tecniche:

- **Sotto-criterio di valutazione b.3:** Efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi di direzione lavori e di gestione della sicurezza di cantiere [precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio e delle attività di controllo e sicurezza in cantiere]; sub-peso assegnabile = max. 5 punti.

Otterrà un punteggio più elevato la relazione metodologica che dimostri, rispetto le restanti relazioni in gara, la più precisa ed esaustiva proposta di organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, nonché la più efficace

modalità di esecuzione del servizio di direzione lavori e di gestione dell'attività di controllo della sicurezza di cantiere (nella fase di esecuzione dei lavori).

Il punteggio sarà attribuito anche sulla base dei seguenti criteri/parametri di valutazione:

- descrizione delle modalità di svolgimento dei sopralluoghi in cantiere per la direzione lavori, numero e qualifica dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere impiegati: numeri maggiori delle suddette figure di direttore operativo e/o di ispettore di cantiere (facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori) rispetto alle figure previste nello schema di calcolo dei corrispettivi professionali allegato allo Schema di contratto - nello schema di calcolo è prevista la sola figura del Direttore dei Lavori - non danno diritto ad incrementare il corrispettivo contrattuale di detto servizio di direzione lavori;
- descrizione delle procedure previste in fase di esecuzione e contabilità dei lavori eseguiti per il miglior coordinamento con gli organi della Pubblica Amministrazione coinvolti e per la verifica / collaudo / rendicontazione dei lavori in corso d'opera (in particolar modo, con la Stazione appaltante committente e con gli uffici della Regione Emilia-Romagna che hanno concesso il contributo POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1 e con il competente Comando VV.F di Rimini;

SOGLIA DI SBARRAMENTO

per le offerte tecniche

- Clausole di esclusione dalla gara delle offerte tecniche -

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** (punteggio minimo da conseguire, ad avvenuta riparimetrazione secondo quanto indicato al successivo punto **19.5**) per le offerte tecniche che non avranno totalizzato, relativamente ai suindicati elementi di valutazione delle stesse offerte tecniche ["A - professionalità e adeguatezza dell'offerta tecnica", "B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta tecnica" e "C - Criteri premianti dell'offerta tecnica in relazione al D.M. 11 ottobre 2017 (criteri ambientali minimi)] almeno pari a 48 (quarantotto) punti.

L'individuazione di detta **soglia di sbarramento** per le offerte tecniche risulta conferme a quanto indicato da ANAC nelle Linee Guida n.1 [paragrafo "VI. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo", punto 1.7, sub-punto 1)] e nelle Linee Guida n. 2 approvate con delibera del Consiglio n. 1005 del 21 settembre 2016 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 [paragrafo III "La Ponderazione", 12° capoverso].

Pertanto, solo le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari o superiore a detta **soglia** (dopo l'avvenuta riparimetrazione del punteggio provvisorio attribuito dalla Commissione di gara, secondo quanto indicato nel successivo punto **19.5**), verranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche e temporali (nella quale si apriranno le Buste "C - Offerta economica e temporale").

Il concorrente, quindi, **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio complessivo alla propria offerta tecnica, ad avvenuta riparimetrazione, inferiore alla predetta soglia di sbarramento di **n. 48 punti** e, di conseguenza, non si procederà all'apertura della sua offerta economica e temporale.

N.B.: con le presenti norme di "*lex specialis*" di gara **si stabilisce** che sia ai fini della determinazione del punteggio minimo da ottenere con l'offerta tecnica (cd. "soglia di sbarramento" delle offerte tecniche sopra indicato) e sia ai fini della determinazione della soglia di punteggio oltre la quale occorrerà effettuare la valutazione di congruità delle offerte pervenute ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, così come indicato nel successivo punto **23.**, si farà riferimento al punteggio ottenuto dai concorrenti e determinato "ad avvenuta riparimetrazione del punteggio provvisoriamente attribuito dalla Commissione giudicatrice", dando applicazione alle indicazioni fornite da ANAC nel penultimo capoverso del paragrafo III "La Ponderazione" delle Linee Guida n. 2 approvate con delibera del Consiglio n. 1005 del 21 settembre 2016 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" (aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018) nel quale si afferma che: "*Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparimetrazioni*".

Inoltre, secondo quanto già indicato nel punto **17.1**, **sarà escluso dalla gara** a prescindere dal punteggio ottenuto il concorrente che, avendo indicato nella propria offerta tecnica [in particolare, nella **relazione metodologica** indicata nelle lettere **b**) e, se del caso, **c**), del precedente punto **17.**] di proporre soluzioni

progettuali **IN VARIANTE** a quelle indicate nel progetto posto a base di gara approvato dalla Stazione appaltante committente, non inserisca nella busta “B” contenete la sola offerta tecnica gli **elaborati tecnici minimi** indicati nello stesso punto **17.1** costituenti il proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante ovvero non risultino tali elaborati sottoscritti da un tecnico abilitato e competente ovvero, non rispetti i **requisiti minimi** prescritti nello stesso punto **17.1**, a cui si rimanda.

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

All'offerta tecnica complessiva dei concorrenti, da redigere nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto **17.**, è assegnabile un punteggio massimo di **80 (ottanta)** punti, sulla base dei criteri (e sotto-criteri e sub-criteri) di valutazione delle offerte tecniche indicati nelle **Table A e B** del precedente punto **19.1**.

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio “Discrezionale” nella colonna identificata dalla descrizione “*punti D*” delle **Table A e B** di cui al precedente punto **19.1**, ogni commissario facente parte della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo del **confronto a coppie**, seguendo le **Linee Guida** riportate nel successivo punto **19.6**.

È facoltà residuale della Commissione giudicatrice, al fine di valutare e comparare le offerte tecniche con la migliore ponderazione possibile, richiedere ai concorrenti la presentazione di campioni dei materiali proposti con l'offerta per valutare al meglio l'aspetto estetico, di finitura, funzionale e qualitativo delle lavorazioni da prevedere nel successivo progetto definitivo/esecutivo.

Quanto agli elementi dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio “Tabellare” nella colonna identificata dalla descrizione “*punti T*” delle **Table A e B** di cui al precedente punto **19.1**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto [i punteggi tabellari sono assegnati in valore assoluto, sulla base della presenza (voto massimo: coefficiente 1) o assenza (voto minimo: coefficiente zero) nell'offerta tecnica dell'elemento valutativo richiesto: trattasi dei cd. elementi di valutazione **Si/No**].

19.3 Punteggio attribuibile e modalità di assegnazione del punteggio all'offerta economica e all'offerta temporale (offerta tempo)

All'offerta economica (ribasso offerto sull'importo complessivo dei servizi tecnici posto a base di gara) e all'offerta temporale (riduzione percentuale del tempo utile posto a base di gara per la consegna degli elaborati di progetto esecutivo/definitivo) presentata dal concorrente *i-esimo*, da redigere nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto **18.**, è attribuibile un punteggio complessivo massimo di **20 (venti)** punti [15 punti per l'offerta economica + 5 punti per l'offerta temporale], sulla base della sottostante “**Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica e all'offerta temporale**” con la relativa ripartizione dei punteggi in funzione della prestazione assoggettata a ribasso/riduzione percentuale rispetto al valore posto a base di gara (trattasi, quindi, di criteri di attribuzione del punteggio di natura quantitativa).

Nella colonna identificata dalla descrizione “*punti Q*” della sottostante **Tabella** vengono indicati i “Punteggi quantitativi” assegnabili all'offerta economica e temporale, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito dalla Commissione giudicatrice mediante applicazione di una formula matematica, trattandosi di elementi di valutazione di natura quantitativa e, quindi, senza alcuna valutazione di natura discrezionale.

Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica e all'offerta temporale:

N°	PRESTAZIONE ASSOGGETTATA A RIBASSO/RIDUZIONE PERCENTUALE (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI)	VALORE posto a base di gara	PUNTI Q MAX
a.1)	Ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sull'importo complessivo dei servizi tecnici posto a base di gara	€. 365.477,53 (euro trecentosessantacinquemila-quattrocentosettantasette/53)	15
a.2)	Riduzione percentuale offerta dal concorrente con riferimento al tempo utile contrattuale massimo di redazione del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara - La riduzione massima che si può offrire è pari al 20% del tempo utile previsto al precedente punto 5.1	n. 45 (quarantacinque) giorni	5
Totale punti MAX			20

19.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta temporale (offerta tempo)

All'offerta economica è attribuibile un punteggio massimo di **15 (quindici) punti**, sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sull'importo complessivo dei servizi tecnici posto a base di gara indicato nella **Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica** riportata nel precedente punto 19.3 [rigo a.1)].

All'elemento quantitativo relativo all'offerta economica, cui è assegnabile il punteggio indicato nella colonna identificata dalla descrizione "*punti Q max*" della citata **Tabella** riportata nel precedente punto 19.3 [rigo a.1)], è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la seguente:

- **formula con "interpolazione lineare"** (da applicare per determinare il coefficiente di natura quantitativa delle offerte economiche):

$$C_{Ri} = Ri/Rmax$$

dove:

C_{Ri} = **coefficiente** attribuito al concorrente *i-esimo*

Ri = **ribasso** percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo

Rmax = **ribasso** percentuale dell'offerta più conveniente fra quelle in gara

In base a detta formula matematica con "**interpolazione lineare**" (da applicare alle offerte economiche di ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo a base di gara) si attribuirà:

- il coefficiente **pari a 0 (zero)** all'offerta minima possibile (pari al valore posto a base di gara) e, quindi, senza alcun ribasso percentuale offerto dal concorrente;
- il coefficiente **pari a 1 (uno)** all'offerta migliore in gara (valore più vantaggioso per la Stazione appaltante) e, quindi, all'offerta che presenta il più alto ribasso percentuale fra le offerte in gara.

All'offerta temporale è attribuibile un punteggio massimo di **5 (cinque) punti**, sulla base della riduzione percentuale offerta dal concorrente *i-esimo* con riferimento al tempo utile contrattuale massimo di redazione del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara indicato nella **Tabella di assegnazione dei punteggi all'offerta economica** riportata nel precedente punto 19.3 [rigo a.2)], previsto in **n. 45 (quarantacinque) giorni** - La riduzione massima che si può offrire è pari al 20% (venti per cento) del tempo utile previsto al precedente punto 5.1.

All'elemento quantitativo relativo all'offerta temporale, cui è assegnabile il punteggio indicato nella colonna identificata dalla descrizione "*punti Q max*" della citata **Tabella** riportata nel precedente punto 19.3 [rigo a.2)], è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la seguente:

- **formula "bilineare" rispetto la riduzione temporale media** (da applicare per determinare il coefficiente di natura quantitativa delle offerte temporali):

$$C_{Ti} = Ti/Tmedio$$

dove:

C_{Ti} = **coefficiente** attribuito al concorrente *i-esimo*

Ti = **riduzione** percentuale del tempo utile offerta dal concorrente i-esimo

Tmedio = **media aritmetica** delle riduzioni percentuali del tempo utile offerte dai concorrenti; per le riduzioni percentuali temporali maggiori o uguali al valore della media aritmetica delle riduzioni stesse (riduzione temporale media), il coefficiente C_{Ti} è assunto pari ad 1 (uno).

In base a detta formula matematica "**bilineare**" (da applicare alle offerte di riduzione percentuale temporale offerta dal concorrente *i-esimo* sul termine di tempo utile a base di gara per la consegna degli elaborati di progetto) si applicheranno i seguenti criteri:

C_{Ti} (se $T_i < T_{medio}$) \Rightarrow T_i/T_{medio}

C_{Ti} (se $T_i \geq T_{medio}$) \Rightarrow uguale a 1 (uno)

Pertanto, all'interno del *range* di valori di riduzione percentuale temporale con $T_i < T_{medio}$ si attribuirà:

- il coefficiente **pari a 0 (zero)** all'offerta minima possibile (pari al valore posto a base di gara) e, quindi, senza alcuna riduzione percentuale temporale offerta dal concorrente;
- il coefficiente **pari al rapporto T_i/T_{medio}** all'offerta con riduzione percentuale temporale strettamente minore al valore della **media aritmetica** delle riduzioni percentuali del tempo utile offerte dai concorrenti (*range* di valori con $T_i <$ al T_{medio})

mentre:

all'interno del *range* di valori con $T_i \geq T_{medio}$ si attribuirà:

- il coefficiente **pari a 1 (uno)** a tutte le offerte con un valore di riduzione percentuale temporale che eguagli o sia superiore al valore della **media aritmetica** delle riduzioni percentuali del tempo utile offerte dai concorrenti (*range* di valori con $T_i \geq$ al T_{medio})

19.5 Riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche

RIPARAMETRAZIONE dei punteggi delle offerte tecniche

Applicabilità della 1^a “riparametrazione” al punteggio provvisorio delle offerte tecniche

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio di valutazione delle offerte tecniche nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto nel presente Disciplinare di gara per il medesimo criterio, tale punteggio viene **riparametrato** dalla Commissione di gara al fine di assegnare alla migliore offerta rispetto allo stesso criterio il punteggio definitivo massimo previsto e, di conseguenza, si va poi a rimodulare “in aumento” i punteggi attribuiti provvisoriamente alle restanti offerte [si veda al riguardo: Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3 di ANAC: capitolo “13. Criterio di aggiudicazione (art. 18 Disciplinare)”, dal 9° al 13° capoverso - Linee Guida n. 2 ANAC recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, paragrafo III “La Ponderazione”, dal 13° a 17° capoverso - Linee Guida n. 1 ANAC recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”, paragrafo “VI. *Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo*”, punto “1. Elementi di valutazione”, sottopunto 1.7.].

La c.d. “**riparametrazione**” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo (si sottolinea, comunque, che nel presente Disciplinare di gara non sono previsti nella valutazione dell'offerta tecnica criteri variabili di natura quantitativa).

La Stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio di valutazione il massimo punteggio previsto per lo stesso e, di conseguenza, alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (i punteggi definitivi così ottenuti da tutte le offerte in gara subiranno un incremento verso l'alto con legge proporzionale lineare).

Non applicabilità della 2^a “riparametrazione” del punteggio complessivo delle offerte tecniche e delle offerte economiche e temporali

Si precisa che non si effettuerà la cd. “2^a **riparametrazione**” del punteggio tecnico complessivo ottenuto sia dalle “offerte tecniche” e sia dalle “offerte economiche e temporali” se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto nel presente Disciplinare di gara, trattandosi di una facoltà di scelta della Stazione

appaltante [si veda al riguardo: Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3 di ANAC: capitolo “13. Criterio di aggiudicazione (art. 18 Disciplinare)”, 10° e 13° capoverso - Linee Guida n. 2 ANAC recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, paragrafo III “La Ponderazione”, 14° capoverso].

19.6 Metodo per il calcolo dei punteggi (aggregativo compensatore)

La Commissione di gara, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione delle offerte di natura discrezionale e quantitativa, secondo il metodo **aggregativo compensatore** di seguito explicitato [secondo il paragrafo VI, punto 1., delle Linee Guida n. 2 ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”].

L’attribuzione dei punteggi complessivi ai singoli operatori economici concorrenti avverrà applicando la seguente formula (calcolo effettuato secondo il cd. “*metodo aggregativo compensatore*”):

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente *i-esimo*

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente *i-esimo*

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente *i-esimo*

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente *i-esimo*

P_a = peso (punteggio previsto nel presente disciplinare di gara) criterio di valutazione a

P_b = peso (punteggio previsto nel presente disciplinare di gara) criterio di valutazione b

.....
 P_n = peso (punteggio previsto nel presente disciplinare di gara) criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi “Tabellari”, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Come indicato nel precedente punto **19.2**, nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente all’**offerta tecnica**, per quanto riguarda gli elementi di **natura qualitativa** (con punteggi discrezionali da parte dei commissari) indicati nelle **Tablelle A e B** riportate nel precedente punto **19.1**, i coefficienti indicati nella **formula** soprariportata relativa al metodo **aggregativo compensatore** saranno determinati attraverso la **media** dei coefficienti stessi, variabili (compresi) tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “**confronto a coppie**”, seguendo le **Linee Guida** sottoriportate.

LINEE GUIDA

per l’applicazione del metodo del confronto a coppie

per la determinazione dei punteggi assegnabili alle offerte tecniche sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa:

La determinazione dei coefficienti C_{ai} , C_{bi} e C_{ni} , compresi tra zero e uno (coefficienti moltiplicativi del punteggio massimo previsto nelle **Tablelle A e B** del precedente punto **19.1** relativi agli elementi di valutazione delle **offerte tecniche** di natura qualitativa, i quali sono riportati nella **formula** sopracitata relativa al metodo **aggregativo compensatore**), da determinare in relazione agli elementi di valutazione delle offerte tecniche di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’impiego della **tabella triangolare** sotto riportata, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte tecniche, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella triangolare sotto riportata contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo **grado di preferenza**, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
						
						N - 1	

- Scala decrescente dei “gradi di preferenza” delle offerte tecniche:

preferenza massima	= 6
preferenza grande	= 5
preferenza media	= 4
preferenza piccola	= 3
preferenza minima	= 2
parità	= 1

Una volta terminati i “**confronti a coppie**” fra le offerte in gara, per ogni elemento (criterio) di valutazione qualitativo, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 (zero) ed 1 (uno) attribuendo il coefficiente **pari ad 1 (uno)** al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e **proporzionando** ad esso il **valore** conseguito dagli **altri concorrenti**; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario **vengono trasformate** in coefficienti **definitivi**, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie (in tal modo si attua la cd. “**riparametrazione**” dei punteggi provvisori, secondo quanto indicato nel precedente punto **19.5**).

Le trasformazioni sopra descritte dei punteggi provvisori attribuiti dai commissari di gara mediante il “**confronto a coppie**” vengono effettuate al fine di non alterare i pesi (punteggi) stabiliti tra i vari criteri (e sub-criteri) di natura qualitativa delle offerte tecniche previsti nelle **Tabelle A e B** del precedente punto **19.1**, qualora nel singolo criterio di assegnazione del punteggio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo corrispondente a tale criterio (come sopra detto, il **coefficiente** moltiplicativo, compreso tra zero ed uno, del punteggio massimo previsto nelle citate **Tabelle A e B** per i vari sub-criteri qualitativi, viene determinato dalla Commissione giudicatrice con il metodo del “**confronto a coppie**” per il quale qui di seguito si riportano le relative **Linee Guida**).

Ipotesi residuale in cui non si applica il metodo del “confronto a coppie”

Nel caso in cui le offerte tecniche da valutare negli elementi di natura qualitativa siano inferiori a **n. 3 (tre)** i coefficienti moltiplicativi compresi tra 0 (zero) ed 1 (uno) relativi agli elementi di valutazione discrezionale non saranno più determinati mediante il “confronto a coppie” ma mediante la **media dei coefficienti**, compresi tra 0 (zero) ed 1 (uno), attribuiti **discrezionalmente** dai singoli commissari (anche in questa eventualità trova applicazione la **riparametrazione** dei punteggi indicata nel precedente punto **19.5** per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di valutazione di partenza come sopra indicato); in questo caso verrà utilizzato il seguente criterio nell’attribuzione di detti coefficienti moltiplicativi:

eccellente	=	1
ottimo	=	0,9
buono	=	0,8
discreto	=	0,7
sufficiente	=	0,6
non completamente sufficiente	=	0,5
insufficiente	=	0,4
scarso	=	0,2
totalmente inadeguato	=	0

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **9 gennaio 2019** (mercoledì), alle **ore 09.00** presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. (Settore 9 “Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici”) del Comune di Riccione (RN) ubicato in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione (RN) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul profilo di committente della Stazione appaltante committente (Comune di Riccione) nella sezione Amministrazione Trasparente <https://www.comune.riccione.rn.it/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE> - “Bandi di gara e contratti” <https://www.comune.riccione.rn.it/BANDI-DI-GARA-E-CONTRATTI> o anche mediante invio di PEC alle ditte offerenti, almeno **n. 1 (un) giorno** prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità indicate al precedente periodo almeno **n. 2 (due) giorni** prima della data fissata.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara (la Commissione giudicatrice) procederà a:

- a) verificare, per ogni offerta idonea presentata nei termini, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
- b) attivare, qualora occorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **15.**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione dei plichi in luogo segreto e/o chiuso ad altri soggetti fino al momento in cui non si trasmetterà il tutto alla Commissione giudicatrice per le attività di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice (ovvero, qualora sia stato attivato l'Albo dei commissari istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del Codice: Linee Guida n. 5 ANAC, recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi dovranno rilasciare apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La Stazione appaltante pubblica, sul proprio profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” indicata nel precedente punto **20.**, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE E TEMPORALI

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta “B” concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara.

In una o più sedute riservate la Commissione di gara procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di gara.

La Commissione di gara procederà alla **riparametrazione** dei punteggi provvisori attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo quanto indicato al precedente punto **19.5**.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente punto **19.1** e ne comunica i nominativi al Responsabile del Procedimento (RUP), che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica e temporale dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica e temporale e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto **19**.

La Stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sull’offerta tecnica, sull’offerta economica e sull’offerta temporale, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di gara e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto **24.**

Qualora, all’esito delle operazioni di gara (ad avvenuta riparametrazione dei punteggi assegnati) si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice di cui al successivo punto **23.**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP del Comune di Riccione, che procederà ai sensi di quanto indicato al successivo punto **23.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP per le fasi di gara [il quale procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice] le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”;
- mancata separazione dell’offerta temporale dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti la riduzione temporale rispetto al termine utile posto a base di gara di cui al precedente punto **5.2** in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che il prezzo offerto e/o il termine offerto per la redazione e la presentazione al Committente degli elaborati di progetto definitivo/esecutivo sono in aumento rispetto all'importo dei servizi tecnici e/o al termine utile indicato nel precedente punto 5.2 posti a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (e, quindi, qualora all'esito delle operazioni di gara, ad avvenuta riparametrazione dei punteggi assegnati, vi siano offerte che presentano sia il punteggio relativo alle offerte tecniche e sia il punteggio relativo alle offerte economiche e temporali, pari o superiori ai quattro quinti (> 4/5) del corrispondente punteggio massimo previsto dal presente Disciplinare di gara: si veda il precedente punto 19.), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, esclusivamente in forma scritta, delle spiegazioni sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 24..

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e segg., del Codice), chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 23., la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Prima di dichiarare l'**aggiudicazione** dell'appalto, la Stazione appaltante committente procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, trasmette al committente Comune di Riccione gli atti per definire l'**aggiudicazione** dell'appalto dei servizi in oggetto.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicati".

L'**aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC [*ove prevista la garanzia provvisoria inserire anche la seguente frase: "nonché all'incameramento della garanzia provvisoria"*]. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-*bis*, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-*bis* e 4-*ter* e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Qualora per la stipula del contratto occorra, nei confronti dell'aggiudicatario, l'ottenimento della comunicazione antimafia ovvero dell'informazione antimafia ai sensi, rispettivamente, dell'art. 88, commi 2, 3, 3-*bis* e 4 e dell'art. 92, commi 2 e 2-*bis*, del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4 e dall'art. 92, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 senza il rilascio, da parte del Prefetto, del suddetto atto, la Stazione appaltante committente procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione o dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n.159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni (cd. periodo di **stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice.

La **stipula** del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro il termine di 60 giorni o nel diverso termine che il committente avrà stabilito, decorrente dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-*bis*, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante committente copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, della **polizza di responsabilità civile professionale** prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, avente efficacia dalla data di presentazione agli atti della Stazione appaltante committente degli elaborati di progetto definitivo/esecutivo da

porre a base di gara per il successivo appalto dei relativi lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo comunque denominato.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale: CAD). In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata **polizza di responsabilità civile** deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

La Stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il **rimborso rateizzato** delle spese di detta pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è esclusivamente competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le disposizioni non incompatibili con detto Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di gara, entrambi pubblicati per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto.

27. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI E DEL BANDO DI GARA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11, del Codice e dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 recante *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, le **spese sostenute** dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara secondo le procedure prescritte dal Codice e dal citato Decreto MIT 2 dicembre 2016, devono essere **rimborsate** a questa Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **n. 60 (sessanta) giorni** dall'aggiudicazione dell'appalto, le quali sono stimabili in **€. 2.000,00** I.V.A. al 22% inclusa.

Riccione, li 4 dicembre 2018.-

**Il Dirigente del Settore 9 “Lavori Pubblici - Espropri -
Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici”**

Dott. Ing. Michele Bonito

NOTE:

(1) La possibilità prevista nel presente Disciplinare di gara di avanzare domanda di ammissione a gara da parte di una **aggregazione di rete** e di un **GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituito** prima della gara ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 viene indicata (senza alcuna convinzione, a parere di questa Stazione appaltante, per quanto concerne i soli **GEIE**) per conformarsi a quanto previsto da **ANAC** nel punto **15.3.3** del **Bando-tipo n. 3** recante: *"Disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"*, riguardante la **"Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati"** (le "omologhe norme" regolanti la presente gara sono riportate nel punto **16.3.3** del presente Disciplinare di gara, a cui si rimanda), nella parte in cui si riportano anche i **GEIE** fra i soggetti che svolgono servizi di ingegneria e architettura per i quali si ammette la sua formale costituzione dopo l'eventuale aggiudicazione dell'appalto; di tale scelta operata da ANAC non ne siamo del tutto convinti in quanto l'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette certamente ciò per i **raggruppamenti temporanei** di concorrenti e per i **consorzi ordinari** di concorrenti ex art. 2602 c.c. (anche se in detto comma 8 il richiamo è solo agli operatori di cui all'art. 45 del Codice e non anche agli operatori che svolgono servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 46 del Codice, per analogia è certamente applicabile anche a questi ultimi) ed in quanto l'art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 estende tale possibilità alle "aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete" [e, analogamente, si ritiene quanto sopra applicabile anche alle **aggregazioni di rete** di concorrenti/professionisti ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3, lett. a) e c), della legge 22-5-2017, n.81]; si rammenta, infatti, che, almeno formalmente, l'**art. 48, comma 8**, del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette la formale costituzione del concorrente plurimo dopo l'aggiudicazione della gara, indica (esplicitamente) giuridicamente fattibile solo per i raggruppamenti temporanei [art. 45, comma 2, lett. d), del Codice] e per i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. [art. 45, comma 2, lett. e), del Codice] nonché per le aggregazioni di imprese di rete per il rinvio fatto dall'**art. 48, comma 14**, del Codice, mentre tale norma (art. 48, comma 8, del Codice) non fa alcun cenno di applicabilità per i GEIE che sono elencati all'art. 45, comma 2, lett. g), del Codice.

Nella sostanza, non Ci convince l'ipotesi prevista da **ANAC** nel punto **15.3.3** del **Bando-tipo n. 3** dell'ammissibilità del costituendo GEIE in gara e con posticipo della sua formale costituzione solo ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto per il solo fatto che la sua effettiva formale costituzione comporterebbe (almeno così riteniamo) tempi non compatibili con il sollecito svolgimento egli obblighi contrattuali ! Trattasi, quindi, di una Ns. obiezione di tipo sostanziale, oltre che di natura giuridica: nel presente modello, però, conformandoci all'ipotesi del **Bando-tipo n. 3 ANAC**, confermiamo l'ammissibilità in gara del costituendo GEIE.